1ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 marzo 2002** SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **49.** Sentenza 27 febbraio - 15 marzo 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Emissione di fatture e documenti per operazioni inesistenti - Esclusione della punibilità a titolo di tentativo e a titolo di concorso nel reato - Prospettata disparità di trattamento tra l'emittente (punito a titolo di delitto consumato) e l'utilizzatore e committente della falsa fatturazione (esente da pena) - Richiesta di pronuncia *in malam partem* e incoerente rispetto alla linea di riforma legislativa in materia - Inammissibilità della questione.

– D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 6 e 9, comma 1, lettera *b)*.
– Costituzione, art. 3 ..... *Pag.* 11

N. **50.** Sentenza 27 febbraio - 15 marzo 2002.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Atto introduttivo del conflitto - Eccepita carenza dei requisiti richiesti ai fini dell'esame nel merito - Congruità della motivazione - Reiezione dell'eccezione di inammissibilità.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di un parlamentare per il reato di diffamazione aggravata a mezzo della stampa - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza del parlamentare - Ricorso del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Sussistenza di un nesso funzionale tra la dichiarazione del parlamentare e un atto di sindacato ispettivo a lui riferibile - Rigetto del ricorso - Spettanza alla Camera del potere di affermare, nel caso di specie, l'insindacabilità ai sensi dell'art. 68 della Costituzione.

– Deliberazione della Camera dei deputati 17 giugno 1999.
– Costituzione, art. 68, primo comma ..... » 15

N. **51.** Sentenza 27 febbraio - 15 marzo 2002.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Atto introduttivo del giudizio - Sottoscrizione del solo presidente, anziché di tutti i componenti del collegio giudicante (ricorrente) - Eccezione di inammissibilità del ricorso - Reiezione.

– Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26.

Atto introduttivo del giudizio - Forma - Ritenuta irritualità della notificazione, per carenza del relativo ordine del giudice alla cancelleria - Eccezione di inammissibilità del ricorso - Reiezione.

Atto introduttivo del giudizio - Modalità del deposito - Trasmissione a mezzo fax e tramite servizio postale - Eccepita improcedibilità - Osservanza del termine prescritto - Reiezione dell'eccezione.

– Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per i reati di diffamazione a mezzo stampa e di minaccia - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza del parlamentare - Ricorso del Tribunale di Novara nei confronti della Camera dei deputati - Esclusione nelle opinioni controverse del carattere divulgativo di una opinione espressa in àmbito parlamentare - Conseguente lesione delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente - Accoglimento del ricorso - Annullamento della deliberazione parlamentare di insindacabilità.

– Deliberazione della Camera dei deputati 27 ottobre 1999.
– Costituzione, art. 68, primo comma ..... *Pag.* 20

N. **52.** Sentenza 27 febbraio - 15 marzo 2002.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza del parlamentare - Ricorso del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, nei confronti della Camera dei deputati - Esclusione del carattere divulgativo di un'opinione già espressa in àmbito parlamentare, nelle dichiarazioni *extra moenia* contestate al deputato - Lesione conseguente delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente - Accoglimento del ricorso - Annullamento della deliberazione parlamentare.

– Deliberazione della Camera dei deputati 17 giugno 1999.
– Costituzione, art. 68, primo comma ..... » 25

N. **53.** Ordinanza 27 febbraio - 15 marzo 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Riscossione dei tributi - Omesso versamento dei tributi, addebitabile a condotta illecita, penalmente rilevante, del professionista - Mancato perfezionamento dell'accertamento con adesione - Impossibilità della rimessione in termini del contribuente - Prospettata disparità di trattamento - Disomogeneità delle situazioni messe a confronto - Manifesta infondatezza della questione.

– Legge 11 ottobre 1995, n. 423, art. 1; d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
– Costituzione, art. 3 ..... » 28

N. **54.** Sentenza 27 febbraio - 15 marzo 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta dell'imputato subordinata a integrazione probatoria - Potere del giudice del dibattimento di sindacare il rigetto ingiustificato del rito da parte del giudice per le indagini preliminari - Omessa previsione - Asserita irragionevolezza e lesione del diritto di difesa - Prospettazione di soluzione incongrua rispetto alla nuova disciplina del giudizio abbreviato - Inammissibilità.

– Cod. proc. pen., artt. 438, 441 e 442.
– Costituzione, artt. 3 e 24 ..... » 31

N. **55.** Ordinanza 27 febbraio - 15 marzo 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Regione Lombardia - Fauna selvatica e prelievo venatorio - Norme regionali protettive - Ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri - Assunto contrasto con i principî della legge quadro sulla caccia - Sopravvenuta rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte - Estinzione del processo.
– Legge Regione Lombardia riapprovata il 28 luglio 1999, art. 1, commi 3, 19 lettera *a)* e 21 lettera *f)*.
– Legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 4, comma 1, e 21, comma 3 ..... *Pag.* 34

N. **56.** Ordinanza 27 febbraio - 15 marzo 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Pensioni - Impiego pubblico - Pensionamento anticipato, per fatti indipendenti dalla volontà dell'interessato - Riduzione del trattamento pensionistico (in proporzione al numero di anni mancanti al raggiungimento del requisito contributivo) - Asserita lesione del principio di eguaglianza, per identico trattamento di situazioni diverse - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità della questione.
– Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, commi 16 e 18.
– Costituzione, artt. 3 e 38 ..... » 37

N. **57.** Ordinanza 27 febbraio - 15 marzo 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Famiglia - Diritto di abitazione nella casa familiare - Trascrizione del provvedimento di assegnazione della abitazione nella sola ipotesi di affidamento di prole e opponibilità del diritto nei confronti del terzo acquirente - Prospettata disparità di trattamento dei coniugi separati (meno garantiti) rispetto ai coniugi divorziati, nonché lesione del principio di tutela del lavoro - Possibilità di una diversa interpretazione della norma denunciata - Manifesta inammissibilità della questione.
– Cod. civ., art. 155, quarto comma.
– Costituzione, artt. 3, 29, 31 e 35 ..... » 39

N. **58.** Ordinanza 27 febbraio - 15 marzo 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che abbia respinto negli atti preliminari al dibattimento la richiesta di applicazione della pena concordata (*ex* art. 444 cod. proc. pen.) - Incompatibilità alla funzione di giudizio - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento nonché identità di trattamento di situazioni non comparabili, con lesione dei principî di buona amministrazione e del giudice naturale - Questione identica ad altra già ritenuta manifestamente inammissibile - Manifesta inammissibilità.
– Cod. proc. pen., art. 34, comma 2.
– Costituzione, artt. 3, 25 e 97 ..... » 41

N. **59.** Ordinanza 27 febbraio - 15 marzo 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Dibattimento - Mutamento del collegio giudicante - Giudice persona fisica diversa da quella davanti alla quale si era svolta l'istruttoria dibattimentale - Rinnovazione dell'esame dei testimoni (quando possa aver luogo o sia richiesto da una delle parti), alla stregua dell'interpretazione della Corte di cassazione - Assunto contrasto con i principî di eguaglianza, del contraddittorio e della durata ragionevole del processo - Questioni analoghe ad altre già rigettate con ordinanza di manifesta infondatezza - Carenza di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza.
– Cod. proc. pen., artt. 238, 511, 511-*bis*, 514 e 525.
– Costituzione, artt. 3, 24, 25, 97, 101 e 111 ..... » 43

N. **60.** Ordinanza 27 febbraio - 15 marzo 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Termini normativi della questione - Erronea indicazione del rimettente - Rettifica.

Regione Umbria - Strade - Divieto di installazione di cartelloni e insegne pubblicitarie - Prospettato indebito esercizio della legiferazione in materia sottratta alla competenza delle regioni, con violazione del principio della delegabilità delle funzioni amministrative dallo Stato alle regioni soltanto in materie di loro competenza, nonché della libertà di iniziativa economica - Sopravvenuta modifica del parametro costituzionale di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

– Legge Regione Umbria 27 dicembre 1983, n. 52, art. 17, ultimo comma.
– Costituzione, artt. 2, 3, 41, 77, 117 e 118 ..... *Pag.* 46

N. **61.** Ordinanza 27 febbraio - 15 marzo 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Diritto a succedere nel contratto di locazione - Successione del convivente *more uxorio*, anche in mancanza di prole comune, alla cessazione della convivenza con il conduttore - Difetto di elementi decisivi ai fini della valutazione della rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

– Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 6.
– Costituzione, art. 3 ..... » 48

N. **62.** Ordinanza 27 febbraio - 15 marzo 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) - Abolizione e sostituzione con l'imposta comunale sugli immobili (ICI) (dal 1º gennaio 1993) - Applicabilità protratta dell'imposta soppressa, limitatamente all'incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992 - Prospettata disparità di trattamento dei contribuenti tenuti al pagamento dell'imposta (rispetto a coloro che vendano gli immobili successivamente al 1º gennaio 2003) nonché irragionevole sovrapposizione di imposta locale e imposta erariale in regime di proroga - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

– D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 2; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 1, lettera *a)* numero 17; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 17; d.l. 28 marzo 1997, n. 79 (convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140), art. 11, comma 3.
– Costituzione, artt. 3 e 53 ..... » 50

N. **63.** Ordinanza 27 febbraio - 15 marzo 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giurisdizione e competenza in materia civile - Competenza territoriale - Attribuzione al giudice di pace dei giudizi civili già pendenti dinanzi al pretore al 30 aprile 1995 - Competenza del giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale, o la sezione distaccata, di fronte al quale il giudizio era pendente - Prospettata lesione dei principî del giudice naturale e di pari trattamento dei cittadini - Manifesta infondatezza della questione.

– Legge 16 dicembre 1999, n. 479, artt. 1 e 2.
– Costituzione, artt. 3, 24 e 25 ..... » 53

N. **64.** Ordinanza 27 febbraio - 15 marzo 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Accertamento sintetico del reddito - Determinazione dei criteri relativi a tale accertamento rimesso alla completa discrezionalità del Ministro - Prospettata violazione del principio della riserva di legge in materia di prestazioni imposte e dei principî sulla delega legislativa (al Governo) - Intervenuta modifica della norma denunciata anteriormente alla rimessione della questione - Difetto di motivazione in ordine alla perdurante rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

– D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, quarto comma, come modificato dall'art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
– Costituzione, artt. 23, 70 e 76 ..... *Pag.* 55

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **7.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale del Presidente del Consiglio dei Ministri, depositato in cancelleria l'8 febbraio 2002.

Acque pubbliche e acquedotti - Regione Friuli-Venezia Giulia - Attuazione al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle deviazioni di acque - Individuazione degli obblighi a carico dei derivatori di acqua pubblica, di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Dedotta autonoma attuazione, da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, dell'art. 22, comma 3, del predetto d.lgs. n. 152/1999, senza il prescritto (art. 22, comma 4, stesso d.lgs.) preliminare decreto del Ministero dei LL.PP., di individuazione delle linee guida per la predisposizione del bilancio idrico del bacino - Eccedenza dai limiti della funzione legislativa regionale per violazione dei vincoli derivanti in materia dall'ordinamento comunitario e dalla riserva allo Stato della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

– Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 27 novembre 2001, n. 28, art. 1, comma 3.
– Costituzione, art. 117, commi 1 e 2, lett. *l* [*recte*: lett. *s*]. ..... » 58

N. **102.** Ordinanza del giudice di pace di Morbegno del 3 gennaio 2002.

Circolazione stradale - Fermo amministrativo del veicolo - Ipotesi di trasgressione commessa da persona diversa dal proprietario del veicolo o da chi ne abbia la legittima disponibilità - Prevista restituzione immediata del veicolo subordinata all'onere della prova che la circolazione sia avvenuta contro la volontà di detti soggetti - Ingiustificata diversa disciplina rispetto a quella stabilita per la più grave sanzione accessoria della confisca del veicolo (restituzione subordinata alla documentazione della proprietà).

– Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 214, commi 1 e 1-*bis*.
– Costituzione, art. 3 ..... » 59

N. **103.** Ordinanza del giudice di pace di Locri del 28 dicembre 2001.

Procedimento civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Costituzione del convenuto - Domande riconvenzionali - Possibilità di proposizione anche oralmente all'udienza - Omessa previsione di un congruo termine per l'attore ai fini della predisposizione delle attività difensive, come stabilito dal codice di procedura civile per i processi di competenza del Tribunale - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi sul giusto processo.

– Codice di procedura civile, art. 319, comma 1.
– Costituzione, artt. 3, 24 e 111, secondo comma ..... *Pag.* 60

N. **104.** Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Genova dell'8 gennaio 2002.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Trattamento di fine rapporto - Obbligo a carico degli imprenditori di versamento al fisco del 5,89 per cento dell'ammontare complessivo degli accantonamenti di detto trattamento, a titolo di acconto delle imposte dovute dai dipendenti sul T.F.R. - Incidenza sui principi di uguaglianza e di capacità contributiva.

– Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 211, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140.
– Costituzione, artt. 3 e 53 ..... » 64

N. **105.** Ordinanza del giudice di pace di Sorgono del 14 dicembre 2001.

Circolazione stradale - Guida di motociclo di cilindrata superiore a 125 c.c. da parte di soggetto munito di patente B anziché della richiesta patente A - Sanzioni - Eccessiva afflittività - Ingiustificato eguale trattamento sanzionatorio rispetto all'ipotesi più grave di guida dello stesso motociclo senza patente - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 3/1997.

– Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 116, comma 13.
– Costituzione, art. 3 ..... » 68

N. **106.** Ordinanza del Tribunale di Siracusa del 12 giugno 2001.

Processo penale - Prove - Testimonianza indiretta - Divieto di testimonianza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, lett. *a)*, cod. proc. pen. - Operatività del divieto in caso di indagini svolte di propria iniziativa e non anche nel caso di indagini delegate dal pubblico ministero - Disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di parità tra accusa e difesa.

– Cod. proc. pen., art. 195, comma 4, come modificato dall'art. 4 della legge 1° marzo 2001, n. 63.
– Costituzione, artt. 2, 3, 24 e 111 ..... » 69

N. **107.** Ordinanza del Tribunale di Treviso del 30 ottobre 2001.

Impiego pubblico - Controversie relative al rapporto di lavoro dei dipendenti di pubbliche amministrazioni - Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti o accordi collettivi nazionali sottoscritti dall'ARAN - Obblighi del giudice di sospensione del giudizio in attesa dell'accordo tra ARAN e organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo sull'interpretazione autentica o la modifica della clausola controversa - Incidenza sul diritto di difesa - Attribuzione ai sindacati di non consentito potere di rappresentanza dei lavoratori in ordine ad atti dispositivi di diritti quesiti.

– Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, artt. 64, comma 2, e 49.
– Costituzione, artt. 24 e 39 ..... » 73

N. **108.** Ordinanza del Tribunale di Forlì del 20 dicembre 2001.

Elezioni - Nomina a sindaco - Incompatibilità per i primari di divisione delle A.S.L. del territorio comunale - Abrogazione con d.lgs. n. 267/2000 - Eccesso di delega - Irragionevolezza - Ingiustificata diversa disciplina rispetto alle incompatibilità previste per le nuove figure dirigenziali sanitarie - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A.

– D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 274, lett. *l)*.
– Costituzione, artt. 3, 76 e 97.

Elezioni - Nomina a sindaco - Incompatibilità per i primari di divisione delle A.S.L. del territorio comunale - Mancata previsione - Irragionevolezza - Ingiustificata diversa disciplina rispetto alle incompatibilità previste per le nuove figure dirigenziali sanitarie - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A.

– D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 63 e 66.
– Costituzione, artt. 3, 76 e 97 ..... *Pag.* 76

N. **109.** Ordinanza del g.i.p. del Tribunale per i minorenni di L'Aquila del 12 settembre 2001.

Sicurezza pubblica - Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive - Provvedimento disposto dal questore nei confronti di minorenne - Convalida - Attribuzione della competenza al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale competente del luogo in cui ha sede l'ufficio di questura anziché al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minori competente per territorio - Mancata tutela degli interessi dei minori.

– Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 3 (come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. *c),* del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336).
– Costituzione, art. 31, comma secondo ..... » 78

N. **110.** Ordinanza del Tribunale di Gela del 16 ottobre 2001.

Processo penale - Dibattimento - Partecipazione a distanza mediante collegamento audiovisivo (cd. videoconferenza) - Imputati collaboratori di giustizia - Mancata previsione di applicabilità in ogni caso in cui si proceda per taluno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-*bis,* cod. proc. pen., e l'imputato non si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe (imputati collaboratori di giustizia in stato di detenzione in carcere ovvero che partecipano al dibattimento *ex* art. 210, cod. proc. pen. ovvero come testimoni) - Contrasto con il diritto di difesa - Violazione del principio del giusto processo.

– Disp. att. cod. proc. pen., artt. 146-*bis* e 147-*bis*.
– Costituzione, artt. 3, 24, e 111 ..... » 81

N. **111.** Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto del 30 novembre 2001.

Tutela dell'ambiente e della salute - Regione Veneto - Smaltimento di rifiuti speciali - Divieto di smaltimento presso discariche regionali di rifiuti speciali provenienti da altre regioni (eccetto una riserva pari al 15 per cento della capacità ricettiva residua alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 33/2000) - Violazione dei principi fondamentali della legislazione statale - Esorbitanza dai limiti della competenza regionale - Violazione dei principi di libertà o di iniziativa economica privata e di libera circolazione di beni tra le regioni - Contrasto con la normativa comunitaria in materia - Violazione del principio di uguaglianza con riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 28/2000 e 335/2001 concernenti norme analoghe di altre regioni.

– Legge Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3, art. 33, commi 3 e 4; d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 22.
– Costituzione, artt. 3, 11, 41, 117 e 120 ..... » 83

N. **112.** Ordinanza del Tribunale di Firenze del 25 ottobre 2001.

Reati e pene - Depenalizzazione dei reati minori - Mancata estensione al reato di guida sotto l'influenza dell'alcool - Disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di guida senza patente.

– Legge 25 giugno 1999, n. 205, artt. 1 e 5; d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 19.
– Costituzione, art. 3 ..... *Pag.* 89

N. **113.** Ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Firenze del 9 novembre 2001.

Processo penale - Indagini preliminari - Incidente probatorio - Persona minore di anni sedici - Possibilità di assumere la testimonianza con incidente probatorio, secondo modalità particolari, per tutte le ipotesi di reato in cui il minore sia anche parte offesa - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra situazioni identiche o sostanzialmente assimilabili - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo.

– Cod. proc. pen., artt. 392, comma 1-*bis*, e 398, comma 5-*bis*.
– Costituzione, artt. 2 e 3 ..... » 90

N. **114.** Ordinanza del Tribunale di Brescia del 30 novembre 2001.

Processo penale - Dibattimento - Contestazioni nell'esame testimoniale - Dichiarazioni, precedentemente rese, lette per le contestazioni e valutate ai fini della credibilità del teste - Acquisizione e valutazione quale prova dei fatti - Mancata previsione - Lesione dei diritti inviolabili, tra cui quello di azione - Violazione dei principi di legalità e del libero convincimento del giudice.

– Cod. proc. pen., art. 500, comma 2.
– Costituzione, artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, comma secondo, 101, commi secondo e quinto.

In via subordinata: processo penale - Dibattimento - Contestazioni nell'esame testimoniale - Dichiarazioni precedentemente rese - Ritenuta sussistenza degli estremi del delitto di cui all'art. 372 cod. pen. (falsa testimonianza) - Acquisizione e valutazione quale prova dei fatti - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto alle ipotesi del testimone minacciato o subornato - Contrasto con il principio secondo cui la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per effetto di provata condotta illecita.

– Cod. proc. pen., art. 500, comma 4.
– Costituzione, artt. 3 e 111, comma quinto ..... » 95

N. **115.** Ordinanza del Tribunale di Milano del 9 novembre 2001.

Reati e pene - Pubblicizzazione senza autorizzazione di dispositivi medici - Sanzione penale - Irragionevole disparità di trattamento rispetto all'analoga condotta della pubblicizzazione senza autorizzazione di medicinali ad uso umano, attualmente configurata quale illecito amministrativo.

– D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46, art. 23, comma 2.
– Costituzione, art. 3 ..... » 99

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **49**

Sentenza 27 febbraio - 15 marzo 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Reati e pene - Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Emissione di fatture e documenti per operazioni inesistenti - Esclusione della punibilità a titolo di tentativo e a titolo di concorso nel reato - Prospettata disparità di trattamento tra l'emittente (punito a titolo di delitto consumato) e l'utilizzatore e committente della falsa fatturazione (esente da pena) - Richiesta di pronuncia *in malam partem* e incoerente rispetto alla linea di riforma legislativa in materia - Inammissibilità della questione.

– D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 6 e 9, comma 1, lettera *b)*.
– Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 9, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio 2001 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia nel procedimento penale a carico di M.P. L. ed altro, iscritta al n. 297 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 17 gennaio 2001 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 9, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui escludono, rispettivamente, la punibilità a titolo di tentativo del delitto di cui all'art. 2 del medesimo decreto legislativo, e la punibilità di chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti a titolo di concorso nel reato di emissione di tali fatture o documenti, previsto dall'art. 8 del decreto stesso.

L'ordinanza di rimessione — pronunciata a conclusione dell'udienza preliminare — premette, in punto di fatto, che nei confronti degli imputati era stata promossa azione penale per il delitto di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d),* del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, in relazione, tra l'altro, all'avvenuta annotazione di fatture relative ad operazioni inesistenti nelle scritture contabili di un'impresa commerciale.

I fatti contestati — prosegue l'ordinanza — dovrebbero peraltro considerarsi, per tale parte, ormai penalmente irrilevanti a fronte dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte dirette e sul valore aggiunto. Nella specie non risulta, infatti, che di seguito all'annotazione delle false fatture in contabilità gli imputati abbiano presentato dichiarazioni dei redditi infedeli, con conseguente mancanza di uno degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti); né, d'altro canto, le condotte di annotazione potrebbero considerarsi punibili a titolo di tentativo del predetto delitto, ostandovi l'espresso disposto dell'art. 6 del d.lgs. n. 74 del 2000. Gli autori dell'annotazione non potrebbero essere puniti, infine, neppure quali concorrenti nel reato di emissione delle false fatture — autonomamente contemplato dall'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 — rimanendo una simile ipotesi parimenti esclusa dall'art. 9, comma 1, lettera *b),* del medesimo decreto legislativo.

Ad avviso del giudice *a quo,* peraltro, l'assetto prefigurato dalle disposizioni impugnate risulterebbe del tutto irragionevole: la disparità di trattamento tra la condotta di emissione delle false fatture (sanzionata dal citato art. 8 come delitto consumato) e quella di annotazione delle medesime nella contabilità del percettore (viceversa «scriminata» dall'art. 6, con l'esclusione della sua punibilità anche solo a titolo di tentativo) sarebbe difatti priva di giustificazione, trattandosi di condotte «entrambe propedeutiche alla presentazione di una dichiarazione reddituale infedele, e che ontologicamente si distinguono solamente per la maggiore o minore distanza temporale da tale evento, idoneo a ledere gli interessi erariali».

L'irragionevolezza denunciata risulterebbe, d'altra parte, ancor più evidente ove si consideri che l'utilizzatore rappresenta il «beneficiario» e, per ciò stesso, il «committente» della falsa fatturazione, la quale viene di solito affidata a meri prestanome: apparirebbe dunque «aberrante» che — allorquando l'*iter criminis* venga interrotto in un momento intermedio tra l'annotazione delle false fatture e la presentazione della dichiarazione infedele — l'esecutore materiale della condotta preparatoria sia punito a titolo di «frode fiscale» consumata, mentre chi ne ha commissionato, determinato o istigato l'attività resti immune da pena, anche solo a titolo di tentativo o di concorso.

Quanto, poi, alla rilevanza della questione, il rimettente sottolinea come, in caso di rimozione delle norme censurate, i fatti ascritti agli imputati — rispetto ai quali si imporrebbe, allo stato, la dichiarazione di non luogo a procedere — risulterebbero viceversa punibili, in base ai principi generali, per l'appunto a titolo di concorso nell'attività dell'emittente «e/o» di «tentativo di dichiarazione infedele».

2. — Nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto, in via principale, che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto l'intervento invocato dal rimettente implicherebbe l'introduzione di una norma incriminatrice che non potrebbe comunque operare nel giudizio *a quo.*

Nel merito, la questione sarebbe — ad avviso della difesa erariale — comunque infondata, in quanto le norme impugnate si inserirebbero armonicamente nelle linee della riforma del sistema penale tributario operata dal d.lgs. n. 74 del 2000, e particolarmente in quella dell'abrogazione delle norme incriminatrici, già contemplate dalla legge n. 516 del 1982, che colpivano violazioni solo potenzialmente dirette all'evasione fiscale, al fine di concentrare la risposta punitiva su poche fattispecie delittuose, connotate da una rilevante capacità di offesa degli interessi erariali.

Considerato in diritto

1. — Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia dubita della legittimità costituzionale degli artt. 6 e 9, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205),

nella parte in cui escludono, rispettivamente, la punibilità a titolo di tentativo del delitto di cui all'art. 2 del medesimo decreto legislativo, e la punibilità di chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti a titolo di concorso nel reato di emissione di tali fatture o documenti, previsto dall'art. 8 del decreto stesso.

Ad avviso del giudice rimettente, la disparità di trattamento riscontrabile — in conseguenza delle norme impugnate — tra la condotta di emissione delle false fatture (sanzionata dal citato art. 8 come delitto consumato) e quella di annotazione delle medesime nella contabilità del percettore (destinata per contro a rimanere del tutto priva di risposta punitiva, anche solo a titolo di tentativo o di concorso, ove non seguita dalla presentazione di una dichiarazione inveritiera) risulterebbe sfornita di ogni razionale giustificazione, e come tale lesiva dell'art. 3 della Costituzione. Per un verso, infatti, si sarebbe al cospetto di condotte entrambe oggettivamente dirette ed idonee alla successiva presentazione di una dichiarazione mendace, le quali si distinguerebbero soltanto per la maggiore o minore distanza temporale da tale evento; per altro verso, l'utilizzatore (mandato esente da pena) rappresenterebbe il beneficiario e, perciò stesso, il committente della falsa fatturazione, mentre l'emittente (viceversa punito a titolo di delitto consumato) si identificherebbe, di solito, in un mero prestanome, che esegue pedissequamente le direttive del primo.

2. — La questione è inammissibile.

Nel denunciare come lesiva dell'art. 3 Cost. la disparità di trattamento fra l'emittente e l'utilizzatore di fatture per operazioni inesistenti riscontrabile nella vigente disciplina penale tributaria, quale delineata dal d.lgs. n. 74 del 2000, il giudice rimettente chiede infatti a questa Corte di rimuoverla tramite un riequilibrio *in malam partem* del rispettivo regime sanzionatorio. Tale riequilibrio si dovrebbe realizzare segnatamente a mezzo di un intervento ablativo delle disposizioni degli artt. 6 e 9, comma 1, lettera *b),* del citato decreto legislativo: così da permettere, nella sostanza — contrariamente a quanto il legislatore ha inteso stabilire — di riconoscere rilievo penale alla condotta di utilizzazione delle false fatture (*in primis,* nella forma della loro registrazione nelle scritture contabili), ancorché non seguita dalla presentazione di una dichiarazione annuale dei redditi o sul valore aggiunto, recettiva delle risultanze delle fatture stesse.

Un simile intervento non soltanto determinerebbe l'ampliamento (sia pure attraverso la combinazione con le disposizioni generali in tema di tentativo e concorso di persone nel reato) dell'ambito applicativo delle norme incriminatrici di cui agli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000: con un effetto che non può in linea di principio conseguire ad una pronuncia della Corte, a fronte della riserva di legge sancita dall'art. 25, secondo comma, Cost. (*cfr.*, *ex plurimis,* sentenze n. 508 del 2000 e n. 411 del 1995; ordinanze n. 580 del 2000 e n. 392 del 1998). Esso implicherebbe anche un riassetto del sistema penale tributario, secondo una linea di politica criminale autonoma e contrapposta rispetto a quella adottata dal legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità, in occasione della recente riforma.

Tale opzione politico-criminale consiste infatti, fondamentalmente, nell'abbandono del modello del c.d. «reato prodromico», caratteristico della precedente disciplina di cui al d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 — modello che attestava la linea d'intervento repressivo sulla fase meramente «preparatoria» dell'evasione d'imposta — a favore del recupero alla fattispecie penale tributaria del momento dell'offesa degli interessi dell'erario. Questa strategia — come si legge nella relazione ministeriale — ha portato a focalizzare la risposta punitiva sulla dichiarazione annuale, quale atto che «realizza, dal lato del contribuente, il presupposto obiettivo e "definitivo"» dell'evasione, negando rilevanza penale autonoma alle violazioni «a monte» della dichiarazione stessa.

La disposizione dell'art. 6 del d.lgs. n. 74 del 2000, oggi denunciata, si colloca nel solco di detta strategia. Escludendo la punibilità a titolo di tentativo dei delitti in materia di dichiarazione di tipo commissivo di cui agli artt. 2, 3 e 4 dello stesso decreto legislativo, essa mira infatti — oltre che a stimolare, nell'interesse dell'erario, la resipiscenza del contribuente scoperto nel corso del periodo d'imposta — ad evitare che violazioni «preparatorie», già autonomamente represse nel vecchio sistema (registrazione in contabilità di fatture per operazioni inesistenti, omesse fatturazioni, sottofatturazioni, ecc.), possano essere ritenute tuttora penalmente rilevanti *ex se*, quali atti idonei, preordinati in modo non equivoco ad una falsa dichiarazione.

Nondimeno — per ragioni che non interessa scrutinare in questa sede, collegate dalla relazione ministeriale ad una valutazione marcatamente negativa del ruolo svolto dagli autori «tipici» del fatto incriminato, «nel quadro delle fenomeniche dell'evasione» — il legislatore ha perpetuato, in via d'eccezione, il vecchio modello punitivo in rapporto all'emissione di fatture (o altri documenti) per operazioni inesistenti, finalizzata a consentire l'evasione altrui: condotta che l'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 continua a reprimere penalmente in sé e per sé — al pari dell'art. 4, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 516 del 1982 — ancorché meramente preparatoria dell'evasione stessa.

Proprio a conferma, però, del carattere eccezionale di tale deviazione dalla linea guida della riforma, il legislatore ha inteso comunque assicurare che dal lato dell'utilizzatore la punibilità resti ancorata alla falsa dichiarazione, escludendo, con l'art. 9, comma 1, lettera *b)*, del d.lgs. n. 74 del 2000, la configurabilità del concorso dell'utilizzatore stesso nel fatto dell'emittente: concorso altrimenti ravvisabile nella generalità dei casi, a fronte dell'accordo tra i due soggetti normalmente sottostante all'emissione delle false fatture.

Ciò posto, l'intervento richiesto dal giudice *a quo* — nel senso della dilatazione della deroga alla strategia di abbandono del «reato prodromico» — verrebbe evidentemente ad alterare gli equilibri complessivi del sistema.

La rimozione dell'art. 6 del d.lgs. n. 74 del 2000 — la quale, tra l'altro, non varrebbe ad eliminare la disparità di trattamento denunciata, ma solo ad attenuarla: posta l'identità delle pene edittali comminate dagli artt. 2 e 8, l'emittente sarebbe infatti punito a titolo di delitto consumato, l'utilizzatore invece a titolo di semplice tentativo — rischierebbe, in particolare, di avere effetti di ricaduta in rapporto agli altri delitti di falso in dichiarazione di cui agli att. 3 e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000. Non vi sarebbe, infatti, ragione per differenziare, sotto il profilo considerato, l'annotazione in contabilità di fatture passive per operazioni inesistenti rispetto, ad esempio, all'annotazione in contabilità di fatture attive che indichino i corrispettivi in misura inferiore a quella reale, la quale potrebbe essere considerata, allo stesso modo, atto idoneo diretto in modo non equivoco a realizzare il delitto di dichiarazione infedele, di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000. In una simile prospettiva, peraltro, violazioni — quali quelle in materia di fatturazione e di annotazione nelle scritture contabili — già configurate dall'art. 1 della legge n. 516 del 1982 come semplici contravvenzioni, rischierebbero di trasformarsi in delitti, sia pure tentati.

A sua volta, la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 9, comma 1, lettera *b)*, svuoterebbe di significato pratico la norma incriminatrice del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000: per effetto dell'applicazione dell'istituto del concorso di persone nel reato, la linea di intervento penale risulterebbe in concreto spostata, riguardo al destinatario delle fatture, dal momento della dichiarazione a quello dell'emissione della falsa documentazione («prodromico» non solo alla dichiarazione, ma alla stessa utilizzazione).

Ne discende, dunque, l'inammissibilità del quesito di costituzionalità proposto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 9, comma 1, lettera b), *del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0194

N. **50**

Sentenza 27 febbraio - 15 marzo 2002

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Atto introduttivo del conflitto - Eccepita carenza dei requisiti richiesti ai fini dell'esame nel merito - Congruità della motivazione - Reiezione dell'eccezione di inammissibilità.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di un parlamentare per il reato di diffamazione aggravata a mezzo della stampa - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza del parlamentare - Ricorso del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Sussistenza di un nesso funzionale tra la dichiarazione del parlamentare e un atto di sindacato ispettivo a lui riferibile - Rigetto del ricorso - Spettanza alla Camera del potere di affermare, nel caso di specie, l'insindacabilità ai sensi dell'art. 68 della Costituzione.

– Deliberazione della Camera dei deputati 17 giugno 1999.
– Costituzione, art. 68, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del 17 giugno 1999 della Camera dei deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Maurizio Gasparri nei confronti del dott. Guido Lo Forte ed altri, promosso con ricorso del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, notificato il 24 novembre 2000, depositato in cancelleria il 6 dicembre 2000 ed iscritto al n. 59 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 4 dicembre 2001 il giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Udito l'avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento penale promosso nei confronti dell'on. Maurizio Gasparri per il reato di diffamazione aggravata commesso ai danni di alcuni magistrati della Procura della Repubblica di Palermo, in relazione a dichiarazioni rilasciate da esso ad una agenzia giornalistica il 31 luglio 1998, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata dalla stessa Camera il 17 giugno 1999, con la quale l'Assemblea aveva dichia-

rato che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e come tali insindacabili a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Dopo aver affermato la propria legittimazione a sollevare conflitto, il ricorrente sottolinea come debba ritenersi principio pacifico, alla luce della giurisprudenza costituzionale, quello secondo il quale il parlamentare, al di fuori delle proprie funzioni, incontra gli stessi limiti espressivi degli altri cittadini, giacché la prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, Cost., non coprirebbe tutta l'attività politica, ma soltanto quella legata da nesso funzionale all'esercizio delle attribuzioni proprie della funzione parlamentare. In particolare, il ricorrente richiama le sentenze n. 10 e n. 11 del 2000, nelle quali questa Corte ha avuto modo di affermare che, nel normale svolgimento della vita democratica e del dibattito politico, le opinioni che il parlamentare esprime fuori dai compiti e dalle attività tipiche delle assemblee, rappresentano esercizio della libertà di manifestazione del pensiero comune a tutti i consociati. Ad esse, dunque, non può estendersi, senza snaturarla, una immunità che la Costituzione ha voluto riservare alle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni, in deroga al principio generale di legalità e giustiziabilità dei diritti. Nel caso di specie — conclude il ricorrente — le dichiarazioni dell'on. Gasparri, rese esclusivamente ad organi di stampa, non sarebbero in alcun modo ricollegabili alla funzione parlamentare svolta da esso, anche se rilasciate nell'ambito di un vivace dibattito politico. Da qui la lamentata arbitrarietà del potere esercitato dalla Camera in modo lesivo delle attribuzioni del giudice ricorrente.

2. — La Corte, con ordinanza n. 480 del 2000, ha dichiarato ammissibile il conflitto, fissando il termine per i conseguenti adempimenti in rito, tutti puntualmente soddisfatti.

3. — Nel giudizio si è costituita la Camera dei deputati chiedendo dichiararsi che spetta ad essa «affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, comma 1, Cost., delle opinioni espresse dall'on. Maurizio Gasparri nei confronti del dott. Guido Lo Forte, in occasione di dichiarazioni rilasciate alla stampa e diffuse dall'agenzia giornalistica A.N.S.A. in data 31 luglio 1998».

La Camera resistente rileva che le opinioni censurate in sede penale sono legate da un inscindibile nesso funzionale ad atti tipici del mandato parlamentare. Si riscontrerebbe, infatti, piena rispondenza di sostanza tra le contestate dichiarazioni *extra moenia* e l'interrogazione 3/01907 del 28 gennaio 1998, nella quale l'on. Gasparri era intervenuto con ampia esposizione sui rapporti tra la procura di Palermo ed i R.O.S. dei Carabinieri. Erano coincidenti, in particolare, le affermazioni sulla ingerenza della procura nei confronti dei R.O.S., motivate dalle indagini da questi svolte nei confronti di alcuni magistrati di quell'ufficio; quelle sulla voluta fuga di notizie allo scopo di favorire pericolosi latitanti; quelle sugli indebiti contatti tra quell'ufficio di procura e personaggi della politica. Il nesso funzionale sarebbe, dunque, innegabile: non solo il complesso delle affermazioni, ma addirittura le singole doglianze espresse dal parlamentare circa l'opinato indebito comportamento della procura di Palermo sarebbero, infatti, interamente presenti nell'atto tipico. D'altra parte — sottolinea la Camera — l'interrogazione del 28 gennaio 1998 era stata nella sostanza già anticipata nella interrogazione 3RI/01758 del 2 dicembre 1997, mentre l'interessamento allo specifico tema è ulteriormente avvalorato da altri atti tipici compiuti dallo stesso parlamentare, rammentandosi, al riguardo, l'interrogazione 3/RI/03212 del 12 gennaio 1999, nonché l'illustrazione della stessa svolta dall'on. Gasparri nella seduta del 13 gennaio 1999.

Nel passare in rassegna la giurisprudenza costituzionale in tema di immunità *ex* art. 68, primo comma, Cost., la Camera, distinguendo la semplice attività politica da quella «politica parlamentare», ritiene che si possano avere tre tipi di opinioni di parlamentari manifestate *extra moenia,* che debbono ricevere trattamenti diversi: *a)* opinioni del tutto estranee alla sfera politica; *b)* opinioni connesse alla sfera della politica, ma estranee alla politica parlamentare; *c)* opinioni connesse alla politica parlamentare. Soltanto queste ultime devono godere della copertura assicurata dall'art. 68, primo comma, Cost., giacché è circostanza del tutto accidentale — e dunque inidonea a fondare un regime deteriore — il fatto che esse siano state manifestate *extra* anziché *intra moenia*. L'area coperta dalla insindacabilità non sarebbe quindi determinata arbitrariamente, ma verrebbe ad essere definita oggettivamente sulla scorta della ricostruzione dei contenuti (obiettivi, appunto) della politica parlamentare, pur sottolineandosi come una soluzione siffatta appaia evolutiva rispetto ai più rigorosi approdi cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte. Tuttavia, segnala ancora la Camera, le più recenti pronunce (si citano le sentenze n. 320 e n. 321 del 2000) avrebbero operato alcuni «preziosi e meditati aggiustamenti interpretativi»: in particolare, si rileva come l'essenza stessa della moderna democrazia parlamentare verrebbe fraintesa, se il controllo di «corrispondenza sostanziale» — postulato da questa Corte — si limitasse ad un mero riscontro delle parole o

dei concetti; il confine del potere rappresentativo — sostiene, infatti, la Camera — è segnato «non già dal generico contesto politico, ma dal contesto parlamentare per come definito dalla rappresentanza stessa». Considerato, dunque, che le dichiarazioni contestate all'on. Gasparri avrebbero trovato conferma e corrispondenza in uno specifico atto di sindacato ispettivo e in altri corrispondenti atti ed interventi dello stesso parlamentare; e rilevata la formale correttezza della deliberazione della Camera ed il rispetto delle relative regole procedimentali: ne deriverebbe che la stessa «Camera ha scrupolosamente e precisamente apprezzato la consistenza politico-parlamentare delle opinioni dell'on. Gasparri, valutando le ragioni del "nesso funzionale" che le legavano all'esercizio del mandato parlamentare».

4. — Con successive memorie, la Camera ha riaffermato l'esistenza del nesso funzionale fra le dichiarazioni oggetto di contestazione e gli atti parlamentari tipici già oggetto di disamina, deducendo, nell'ultima memoria, anche la inammissibilità del conflitto, in quanto le ragioni di fatto e di diritto sarebbero state evidenziate nel ricorso in modo lacunoso, attraverso mere citazioni di giurisprudenza e senza riferimenti al caso di specie.

Considerato in diritto

1. — Il conflitto di attribuzioni promosso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati — dichiarato ammissibile in sede di delibazione con ordinanza n. 480 del 2000 — investe la deliberazione adottata dall'Assemblea, nella seduta del 17 giugno 1999, su conforme proposta formulata dalla giunta per le autorizzazioni a procedere. Con essa, la Camera ha ritenuto che i fatti per i quali è in corso procedimento penale nei confronti del deputato Maurizio Gasparri — per il reato di diffamazione aggravata a mezzo della stampa in danno del dott. Guido Lo Forte, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo — concernono opinioni espresse dal medesimo parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Nel corso di una dichiarazione resa ad una agenzia di stampa il 31 luglio 1998, il deputato Gasparri avrebbe, secondo l'imputazione elevata a suo carico, offeso l'onore e la reputazione del predetto magistrato, affermando — con riferimento ad una polemica relativa ad asserite indagini della procura di Palermo, nei confronti del comandante dei reparti operativi speciali dei Carabinieri — che la risposta all'interrogativo perché quella procura volesse «devastare i R.O.S. dei Carabinieri», doveva essere richiesta «al numero due della procura, dott. Lo Forte»; aggiungendo che l'archiviazione di tale vicenda, da parte della Procura di Caltanissetta, «pare che non abbia dissolto i dubbi e addirittura lo stesso magistrato avrebbe ammesso alcuni suoi comportamenti illeciti». Nella medesima dichiarazione alla agenzia di stampa, l'on. Gasparri si domandava anche «come mai nessuno si sia meravigliato che l'on. Folena abbia annunciato l'arresto di Provenzano e successivamente ... Vendola abbia confermato ... chi dà queste notizie a Folena e a Vendola?»; ipotizzando che così si volesse lanciare «un avvertimento affinché Provenzano possa sottrarsi ancora una volta all'arresto». Concludeva affermando: «basta con le buffonate della sinistra, con i summit Caselli - P.D.S., con l'attacco a Mori e al R.O.S.: si faccia finalmente la lotta alla mafia».

La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati, nella relazione che accompagnava la proposta, poi accolta dall'Assemblea, ha sottolineato come l'opinione unanime emersa nel corso del dibattito fosse stata nel senso che le espressioni pronunciate dal parlamentare rappresentassero, all'evidenza, un giudizio ed una critica di natura sostanzialmente politica su fatti e circostanze che, all'epoca, erano al centro dell'attenzione della opinione pubblica nonché del dibattito politico-parlamentare. Sicché veniva reputata sussistente nella specie la clausola di immunità sancita dall'art. 68, primo comma, Cost., malgrado l'«assenza di un collegamento specifico con atti o documenti parlamentari», che comunque doveva reputarsi implicito, «attesa l'ampiezza e la diffusione che ebbe a suo tempo la discussione tanto sugli organi di stampa quanto, in generale, nel dibattito politico».

Tali conclusioni sono contestate dalla autorità giudiziaria confliggente, in particolare facendo leva sui rigorosi confini entro i quali — secondo la giurisprudenza di questa Corte — può ritenersi operante l'immunità rivendicata dalla Camera, qualora — come si pretende essere avvenuto nel caso in esame — venga in considerazione l'attività politica svolta dal parlamentare al di fuori del compimento di atti tipici di esercizio della funzione, cui l'immunità stessa si raccorda. Dal canto suo, la Camera resistente — oltre ad aver eccepito, nella memoria depo-

sitata in prossimità della udienza, l'inammissibilità del conflitto, in quanto il ricorso che lo ha promosso non conterrebbe una «sufficiente indicazione delle "ragioni" del conflitto» medesimo — ha rilevato, *ex adverso*, che le dichiarazioni dell'on. Gasparri, contestate in sede giudiziale, sarebbero legate «da un inscindibile nesso funzionale» a numerose affermazioni del medesimo parlamentare, rinvenibili in atti tipici del suo mandato; al punto che la corrispondenza tra quanto affermato *intra moenia* e quanto affermato *extra moenia,* sarebbe nella specie «addirittura puntuale e formale»: con la conseguenza di rendere palesemente inconsistenti le «pretese» avanzate dal ricorrente.

2. — L'eccezione di inammissibilità del conflitto, sollevata dalla difesa della Camera dei deputati, non può essere accolta. La Camera resistente ritiene, infatti, che nell'atto introduttivo del conflitto non sarebbero state adeguatamente puntualizzate le ragioni di fatto e di diritto poste a base della denuncia: sicché risulterebbero nella specie carenti i requisiti necessari per consentire l'esame del merito, alla luce dei principi affermati al riguardo da questa Corte nella sentenza n. 363 del 2001. In particolare — sottolinea la Camera — le argomentazioni del ricorrente si ridurrebbero alla elencazione di una serie di precedenti giurisprudenziali, utili — secondo la prospettiva coltivata dallo stesso ricorrente — a consentire una «astratta determinazione del concetto di attività parlamentare e della nozione di nesso funzionale». Nessun argomento, però, verrebbe speso per dimostrare la «mancanza, nella specie, e cioè nel caso concreto, di tale nesso funzionale, anche attraverso il necessario esame dell'attività (in particolare, di sindacato ispettivo) svolta dall'on. Gasparri».

Tali rilievi non sono fondati. Da un lato, infatti, appare incontestabile la congruità della motivazione che accompagna e sostiene il provvedimento giurisdizionale con il quale il conflitto è stato proposto, considerato che l'enucleazione del «fatto», dell'oggetto e del tema della *vindicatio,* in uno con gli argomenti giuridici posti a fondamento della lamentata menomazione, risultano del tutto congrui e perciò stesso idonei a suscitare l'esame del merito. Sotto altro profilo, poi, si rivela del tutto impropria la censura relativa all'omesso esame — da parte del ricorrente — della attività di sindacato ispettivo svolta dall'on. Gasparri, posto che nella relazione della giunta per le autorizzazioni a procedere (la cui proposta è stata pedissequamente recepita dall'Assemblea) si dava atto della «assenza di un collegamento specifico con atti o documenti parlamentari», proprio in riferimento alle dichiarazioni rese dal parlamentare alla agenzia di stampa e per le quali pendeva procedimento penale.

3. — Nel merito, il ricorso non è fondato.

Trattandosi di valutare la contestata sussistenza della prerogativa della immunità in rapporto a dichiarazioni rese da un deputato ad una agenzia di stampa, e perciò rilasciate al di fuori dell'esercizio delle funzioni parlamentari tipiche, il problema si risolve nello stabilire se — ciò non di meno — quelle dichiarazioni siano identificabili come espressione della attività parlamentare, e quindi possano ritenersi iscritte nel panorama delle «opinioni» per le quali opera la richiamata garanzia costituzionale della irresponsabilità.

In proposito, questa Corte — come gli stessi confliggenti hanno rammentato, sia pure secondo prospettive evidentemente diversificate — ha più volte affermato che, ai fini della accennata identificazione, non basta la semplice comunanza di argomenti, oggetto di attività parlamentari tipiche e di dichiarazioni fatte al di fuori di esse; né basta la riconducibilità di queste ultime dichiarazioni ad un medesimo «contesto politico» (v., fra le molte, le sentenze n. 56 e n. 58 del 2000). Occorre, invece, che la dichiarazione possa essere qualificata come espressione di attività parlamentare; il che normalmente accade se ed in quanto sussista una sostanziale corrispondenza di contenuti tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle attività parlamentari tipiche svolte in Parlamento, e le opinioni già espresse nell'ambito di queste ultime. La sostanziale corrispondenza di contenuti finisce, quindi, per costituire «il criterio che consente di identificare le dichiarazioni rese al di fuori di quelle attività e ciononostante riconducibili o inerenti alla funzione parlamentare, distinguendole così da quelle che ricadono nel diritto comune a tutti i cittadini e proteggendole tramite la speciale garanzia dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, senza con ciò determinare situazioni ingiustificate di privilegio personale» (v. sentenze n. 320 e n. 321 del 2000 ed altre ivi richiamate).

Tale condizione appare soddisfatta nel caso di specie. Come infatti emerge dalla documentazione prodotta dalla difesa della Camera dei deputati, l'on. Gasparri presentò, il 28 gennaio 1998, una diffusa interrogazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, avente ad oggetto indiscrezioni, polemiche ed accuse riguardanti «... rappresentanti istituzionali della Procura della Repubblica di Palermo ed ... esponenti istituzionali dell'Arma dei carabinieri e del reparto R.O.S.». In tale atto di sindacato

ispettivo, il parlamentare formulava, sia pure con le forme tipiche della interrogazione parlamentare, una serie di quesiti «dubitativi» circa varie irregolarità che avrebbero caratterizzato talune indagini, in particolare «sul caso De Donno - Lo Forte - Siino», e sulle indiscrezioni su atti giudiziari propalate dalla stampa; tanto che, a dire dell'interrogante, attraverso quelle indiscrezioni pareva si lasciassero «trapelare spezzoni di verità per agevolare, da una parte, indagati eccellenti e per colpire, dall'altra, investigatori ed esponenti istituzionali, alcuni dei quali, addirittura, assassinati dalla mafia e colpevoli, a volte, unicamente di aver svolto indagini a 360 gradi». L'interrogante sottolineava, inoltre, la singolarità del fatto che quelle indagini fossero svolte dalla Procura di Palermo, malgrado le stesse prefigurassero «l'assunzione da parte di un magistrato di quella procura della posizione di parte offesa o di indagato»; e segnalava al riguardo la necessità di iniziative volte a regolarizzare la situazione, al fine di fugare «ogni dubbio su possibili tentativi di insabbiamento o, peggio, di accanimento nei confronti di quegli investigatori che fanno solo il loro dovere con autonomia». Esso domandava infine: sia di conoscere quali fossero stati i temi trattati dal Procuratore della Repubblica di Palermo negli incontri avuti con il Presidente del Consiglio, con il Ministro dell'interno ed il comandante generale dell'Arma dei carabinieri; sia quali iniziative si intendesse assumere «a favore dell'Arma dei carabinieri, che, nelle ultime settimane, a causa di una campagna di stampa alimentata da indiscrezioni su verbali giudiziari, è stata fatta oggetto di pesanti valutazioni e sospetti, tali da metterne in dubbio la fedeltà allo Stato e la lealtà nei confronti delle altre istituzioni, soprattutto la magistratura».

Il contenuto del diffuso atto parlamentare presenta, dunque, non soltanto aspetti di sostanziale corrispondenza, ma addirittura — e sui profili maggiormente qualificanti — espressioni di pressoché totale identità, rispetto alle dichiarazioni rese alla agenzia di stampa nel luglio di quello stesso anno, allorché la polemica e le iniziative parlamentari — come è confermato anche dalla successiva interrogazione del 19 gennaio 1999, ove si torna a parlare del R.O.S. e del suo comandante e con un espresso riferimento al «numero due della Procura di Palermo, il dottor Lo Forte» — erano ben lungi dall'essere sopite.

Tanto basta, quindi, a rendere pienamente legittima la deliberazione assunta dalla Camera dei deputati in ordine alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'on. Gasparri a una agenzia di stampa il 31 luglio 1998; e conseguentemente a risolvere in favore della stessa Camera il conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta alla Camera dei deputati affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni espresse dal deputato Maurizio Gasparri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea della Camera in data 17 giugno 1999.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0195

N. **51**

Sentenza 27 febbraio - 15 marzo 2002

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Atto introduttivo del giudizio - Sottoscrizione del solo presidente, anziché di tutti i componenti del collegio giudicante (ricorrente) - Eccezione di inammissibilità del ricorso - Reiezione.

– Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26.

Atto introduttivo del giudizio - Forma - Ritenuta irritualità della notificazione, per carenza del relativo ordine del giudice alla cancelleria - Eccezione di inammissibilità del ricorso - Reiezione.

Atto introduttivo del giudizio - Modalità del deposito - Trasmissione a mezzo fax e tramite servizio postale - Eccepita improcedibilità - Osservanza del termine prescritto - Reiezione dell'eccezione.

– Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per i reati di diffamazione a mezzo stampa e di minaccia - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza del parlamentare - Ricorso del Tribunale di Novara nei confronti della Camera dei deputati - Esclusione nelle opinioni controverse del carattere divulgativo di una opinione espressa in àmbito parlamentare - Conseguente lesione delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente - Accoglimento del ricorso - Annullamento della deliberazione parlamentare di insindacabilità.

– Deliberazione della Camera dei deputati 27 ottobre 1999.
– Costituzione, art. 68, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 27 ottobre 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Mario Borghezio nei confronti del dott. Luigi Tennirelli, promosso con ricorso del Tribunale di Novara, notificato il 26 maggio 2000, depositato in Cancelleria il 14 giugno 2000 ed iscritto al n. 27 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 2001 il giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Udito l'avvocato Roberto Nania per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Novara, nel corso di un procedimento penale a carico dell'on. Mario Borghezio — imputato dei reati di diffamazione a mezzo stampa e di minaccia, in esito ad alcune dichiarazioni rilasciate nei confronti del segretario comunale di Novara — ha sollevato, con ordinanza del 16 novembre 1999, conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 27 ottobre 1999 con la quale, accogliendo le proposte della giunta per le autorizzazioni a procedere, è stato ritenuto che le opinioni manifestate dall'on. Borghezio — ed in relazione alle quali è in corso il citato procedimento penale — risultano espresse nell'esercizio della funzione parlamentare e, in quanto tali, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.

Il Tribunale premette che, in data 18 ottobre 1996 in Novara, il deputato Borghezio aveva rilasciato, dapprima ai giornalisti di alcune testate televisive locali e successivamente nel corso di una manifestazione pubblica, dichiarazioni di natura diffamatoria e minacciosa nei confronti del segretario comunale di Novara, dott. Luigi Tennirelli, in relazione al comportamento da questi tenuto in una seduta del consiglio comunale. In particolare, l'on. Borghezio aveva affermato: «... rispondiamo come governo della Padania alla provocazione antidemocratica del solito terronaccio paracadutato dal governo di Roma, con il suo sguardo occhialuto, a controllare e ad inficiare le libere determinazioni dell'autonomia locale; ... questo termine «terronaccio» è un termine eufemistico ... tra militanti duri e puri della vecchia guardia leghista avrei usato sicuramente un termine molto più appropriato ai modi di fare antidemocratici, incivili, beceri di un rappresentante del potere centrale dello Stato, che ogni giorno non perde occasione di mostrare il suo volto razzista ... attraverso personaggi gauleiter...». Inoltre, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, il predetto deputato pronunciava la seguente frase, contestata, nel procedimento penale in questione, quale ipotesi di reato di minaccia: L'atto grave compiuto, caro Prefetto di Novara ... è un avvertimento. Vogliamo usare il vostro linguaggio, mafiosi di Roma, è un avvertimento mafioso alla libera autodeterminazione dei cittadini di Novara e dei cittadini liberi della Padania... non è igienico che l'ex segretario innominabile di Novara si presenti alla prossima seduta del consiglio comunale. Per usare il vostro linguaggio, mafiosi di Roma, questo è un avvertimento!».

Il ricorrente evidenzia come la delibera della Camera dei deputati del 27 ottobre 1999 — con la quale è stata sancita l'insindacabilità delle predette affermazioni, sul presupposto che esse siano state rese nell'esercizio della funzione parlamentare — non sia in realtà condivisibile, in quanto non sussisterebbe alcuna connessione della condotta contestata al deputato Borghezio con la sua attività parlamentare ed, in particolare, con l'interrogazione da esso presentata il 17 ottobre 1996, il giorno prima delle dichiarazioni contestate. Secondo il tribunale, queste ultime non rappresenterebbero, infatti, proiezione esterna o mera divulgazione della prima e costituirebbero, piuttosto, una condotta autonoma, ancorché riconducibile alla medesima vicenda. In particolare, secondo l'argomentazione del tribunale ricorrente, restano escluse dalla sfera di operatività della prerogativa costituzionale «tutte le manifestazioni di pensiero che, espresse in comizi, cortei, trasmissioni televisive, non vantano alcun collegamento funzionale con l'attività parlamentare, se non quello soggettivo (per il fatto che le condotte sono poste in essere da chi è "anche" deputato o senatore)». Nel caso di specie, in particolare, la frase pronunciata dall'on. Borghezio, oggetto della contestazione del reato di minaccia, risulterebbe totalmente estranea ad una finalità di tutela degli interessi e delle prerogative del parlamentare e persino ad un contesto di dibattito politico, traducendosi solo in una concreta minaccia per l'incolumità fisica o comunque personale della persona offesa. Il Tribunale, pertanto, non potendo disattendere la delibera di insindacabilità, ha sollevato conflitto di attribuzione in ordine al corretto esercizio del potere della Camera di valutare, nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost; ed ha richiesto alla Corte, previa delibazione di ammissibilità del conflitto, l'annullamento della delibera predetta.

2. — La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione con ordinanza n. 150 del 2000.

3. — Il ricorrente ha provveduto alla notifica dell'ordinanza predetta al Presidente della Camera dei deputati in data 25 maggio 2000 (e, dunque, entro il termine dei sessanta giorni dalla comunicazione, assegnatogli con la medesima ordinanza); nonché al deposito, presso la cancelleria della Corte, del ricorso e dell'ordinanza notificati — a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale — a mezzo fax, in data 14 giugno 2000, evidenziando che la relata di tale notifica gli era pervenuta solo il giorno precedente. In data 22 giugno 2000 risulta infine effettuato il deposito in originale, essendo pervenuto in quella data, presso la cancelleria della Corte, il plico postale contenente le copie notificate alla Camera dei deputati in persona del suo Presidente e la relazione di avvenuta notifica.

4. — Si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, eccependo preliminarmente, nel relativo atto, l'inammissibilità del conflitto proposto. Nell'osservare, infatti, che l'intervenuta declaratoria di ammissibilità non preclude, nella presente sede, un diverso apprezzamento dei medesimi presupposti di ammissibilità del ricorso, la difesa della Camera evidenzia due vizi dell'atto introduttivo del conflitto: da un lato, esso reca la sottoscrizione del solo Presidente del collegio e non quella di tutti i suoi componenti; dall'altro, l'atto introduttivo del conflitto ha veste formale (ed esplicita qualificazione) di «ordinanza» e non già di «ricorso». Nel merito, la difesa della Camera deduce comunque l'infondatezza del ricorso evidenziando: per un verso, la possibilità di inquadrare le opinioni in questione, benché indirizzate nei confronti del segretario comunale (inteso, peraltro, come proiezione istituzionale dello Stato centrale), nella «dimensione politico-parlamentare» delle tema-

tiche autonomistiche; per un altro verso, la piena corrispondenza delle dichiarazioni in oggetto con l'atto ispettivo espletato dall'on. Borghezio mediante l'interrogazione del 17 ottobre 1996: ciò che renderebbe incontrovertibile la natura puramente riproduttiva delle dichiarazioni stesse, rispetto all'attività parlamentare. La difesa della Camera evidenzia che una diversa lettura di tali circostanze — quale quella prospettata nell'atto di conflitto — limiterebbe l'insindacabilità ai soli atti compiuti all'interno del Parlamento, secondo un criterio inaccettabile perché restrittivo. Quanto alle espressioni che avrebbero integrato la ipotizzata minaccia, la difesa resistente evidenzia come le stesse si iscrivessero in un più ampio «contesto polemico-argomentativo», che traeva origine dalla richiesta, avanzata dal deputato Borghezio nella interpellanza citata, di «immediata rimozione dalla carica di segretario comunale di Novara del dott. Luigi Tennirelli» per una sua incompatibilità ambientale. Dunque, anche tali dichiarazioni, costituirebbero — a parere della Camera — «coerente esplicazione della ... attività parlamentare di difesa degli interessi del partito della lega nord».

5. — Con memoria depositata in prossimità della udienza, la Camera dei deputati ha sollevato eccezione di improcedibilità del ricorso per mancata osservanza, da parte del ricorrente, del tempestivo adempimento del deposito della copia del ricorso e della ordinanza di ammissibilità notificati al Presidente della Camera a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative. Ad avviso della Camera, infatti, il deposito dell'originale del ricorso «ossia dell'unico atto in grado di attestarne la provenienza dal soggetto legittimato e l'avvenuta effettuazione delle richieste notificazioni», non potrebbe essere in alcun modo surrogato (come è avvenuto nella specie) dalla trasmissione di una semplice copia fotoriprodotta, che sarebbe priva di tale valore probatorio. Allo stesso modo si contesta la ritualità della successiva spedizione in originale dell'atto introduttivo a mezzo del servizio postale, non potendo tale formalità valere come equipollente del formale deposito, in assenza di una specifica disposizione che ciò autorizzi. Posto quindi — conclude il resistente — che il ricorso (alla luce della giurisprudenza di questa Corte) è improcedibile anche qualora l'affidamento del plico al servizio postale fosse avvenuto prima della scadenza del termine utile per il deposito, se ne deve dedurre la irrituale introduzione della «seconda fase del giudizio sul conflitto»: con la conseguente inammissibilità di quest'ultimo. In via subordinata, la Camera ha, nella sostanza, ribadito le argomentazioni già svolte in sede di costituzione, tanto nel merito che per quanto attiene alle «ulteriori ragioni di improcedibilità sollevate nella memoria di costituzione».

Considerato in diritto

1. — Il presente conflitto di attribuzione è stato promosso dal Tribunale di Novara nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 27 ottobre 1999, con la quale la stessa Camera ha dichiarato che le opinioni manifestate dall'on. Borghezio — e per le quali pende procedimento penale per i reati di diffamazione a mezzo stampa e di minaccia — dovevano ritenersi espresse nell'esercizio della funzione parlamentare, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Nel caso di specie, in data 18 ottobre 1996, il deputato Borghezio aveva formulato — sia ai giornalisti di alcune testate televisive locali di Novara, sia nel corso di una successiva manifestazione pubblica — delle accuse nei confronti del segretario comunale di Novara, dott. Luigi Tennirelli, a causa del comportamento da questi tenuto in una seduta del Consiglio comunale di Novara, affermando: «... rispondiamo come governo della Padania alla provocazione antidemocratica del solito terronaccio paracadutato dal governo di Roma, con il suo sguardo occhialuto, a controllare e ad inficiare le libere determinazioni dell'autonomia locale; ... questo termine terronaccio è un termine eufemistico ... tra militanti duri e puri della vecchia guardia leghista avrei usato sicuramente un termine molto più appropriato ai modi di fare antidemocratici, incivili, beceri di un rappresentante del potere centrale dello Stato, che ogni giorno non perde occasione di mostrare il suo volto razzista ... attraverso personaggi gauleiter». Inoltre, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, l'on. Borghezio aveva aggiunto: «... non è igienico che l'ex segretario comunale innominabile di Novara si presenti alla prossima seduta del Consiglio comunale. Per usare il vostro linguaggio, mafiosi di Roma, questo è un avvertimento!». Secondo il Tribunale di Novara, non sussisterebbe alcuna connessione della condotta contestata al deputato Borghezio con la sua attività parlamentare, in particolare con la interrogazione da lui presentata alla Camera il 17 ottobre 1996 (ossia il giorno precedente rispetto alle dichiarazioni contestate): le dichiarazioni incriminate non rappresenterebbero, infatti, la mera divulgazione della suddetta interrogazione, ma si tradurrebbero in una condotta autonoma, ancorché riconducibile alla medesima vicenda.

2. — La Camera dei deputati ha sollevato, in via preliminare, eccezione di inammissibilità del ricorso sotto un duplice profilo. Un primo rilievo, asseritamente preclusivo rispetto all'esame del merito, riposerebbe, infatti, sulla circostanza che l'atto introduttivo risulta contenere esclusivamente la sottoscrizione del presidente del collegio e non quella di ciascuno dei componenti dell'organo, come invece sarebbe richiesto — a parere della Camera resistente — dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte. La Camera sottolinea al riguardo come l'esigenza di tale requisito formale derivi dal fatto che soltanto il collegio, nella sua interezza, può essere qualificato organo «competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene»: sicché l'assenza di una completa sottoscrizione integrerebbe una causa di inammissibilità del ricorso, «anche sotto il profilo della carenza di legittimazione in capo al preteso ricorrente». Un secondo vizio dell'atto introduttivo deriverebbe dalla irritualità della relativa notifica, in quanto, trattandosi nella specie di ordinanza e non di ricorso — come affermato nella pronuncia di ammissibilità — «mancherebbe quell'elemento indispensabile a tale scopo che è l'ordine del giudice alla cancelleria di procedere alla notificazione stessa».

Nella memoria depositata in prossimità della udienza, infine, la Camera dei deputati ha eccepito la improcedibilità del ricorso, stante «la radicale inidoneità delle modalità utilizzate dal Tribunale di Novara per la trasmissione del ricorso stesso, a dar luogo all'apertura della seconda fase del giudizio sul conflitto». Ciò in quanto — sottolinea la Camera — il ricorso del tribunale era pervenuto alla cancelleria di questa corte, in un primo tempo, a mezzo fax, ed in seguito — successivamente, peraltro, allo scadere del termine di cui all'art. 26, terzo comma, delle norme integrative — tramite servizio postale. Non potendosi, dunque, ritenere surrogabile il deposito dell'originale del ricorso con la trasmissione di una copia fotoriprodotta, «che è priva di tale valore probatorio»; e poiché difetta una norma che autorizzi nella specie l'impiego del servizio postale: ne deriverebbe — conclude la resistente — l'improcedibilità del conflitto, alla luce della più volte affermata perentorietà del termine di cui al già richiamato art. 26, terzo comma, delle norme integrative.

3. — Le questioni preliminari sollevate dalla difesa della Camera dei deputati devono essere tutte disattese.

Quanto al primo rilievo, concernente la mancata sottoscrizione dell'atto introduttivo da parte di tutti i membri del collegio giudicante, basterà infatti rammentare che questa Corte ha già avuto modo di affermare che «l'atto introduttivo del conflitto promosso da un organo collegiale deve essere sottoscritto da chi lo rappresenta, vale a dire dal suo presidente» (v. sentenza n. 321 del 2000): sicché nessun vizio può ritenersi affliggere per questo aspetto il provvedimento, con il quale è stato proposto l'odierno conflitto. Identica sorte deve essere riservata anche alla seconda eccezione, fondata sulla forma — ordinanza anziché ricorso — che caratterizza l'atto introduttivo ed ai connessi rilievi in merito al procedimento di notificazione, asseritamente carente di un ordine del giudice: si tratta, infatti, di questioni già più volte delibate e disattese da questa Corte (v., fra le altre, l'ordinanza n. 10 del 2001 e la sentenza n. 137 del 2001), in ordine alle quali non vengono prospettati argomenti nuovi o diversi da quelli a suo tempo esaminati.

È invece nuova la tematica coinvolta dalla terza eccezione: la asserita inidoneità — a fungere quale rituale modalità di deposito, agli effetti di quanto previsto dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative — dell'invio, attraverso teletrasmissione a mezzo fax, del ricorso introduttivo con la prova della avvenuta notificazione del ricorso e dell'ordinanza ammissiva del conflitto, e del successivo inoltro degli originali attraverso il servizio postale.

In proposito, come rammenta la Camera resistente, è ben vero che questa Corte ha costantemente affermato, a far tempo dalla sentenza n. 87 del 1977, che il deposito del ricorso nel termine previsto dal più volte richiamato art. 26, terzo comma, delle norme integrative, costituisce un adempimento necessario affinché si possa aprire la seconda fase del conflitto relativa alla decisione di merito; precisando altresì che siffatto termine ha carattere perentorio, poiché da esso decorre l'intera catena degli ulteriori termini fissati per la prosecuzione del giudizio (v., fra le tante e da ultimo, sentenza n. 293 del 2001). Altrettanto corretto è l'ulteriore richiamo della Camera dei deputati all'assunto secondo il quale non può considerarsi «equivalente al tempestivo deposito l'affidamento nel termine dell'atto da depositare al servizio postale, in mancanza di una regola generale o speciale, da applicare a questo procedimento, in tal senso» (v. sentenza n. 449 del 1997).

Ma, nella specie, il deposito degli atti notificati risulta avvenuto mediante trasmissione via fax entro il termine prescritto, dovendosi ritenere che la successiva trasmissione degli originali abbia avuto la funzione di consentire la verifica dell'autenticità degli atti medesimi.

4. — Nel merito il ricorso è fondato.

Come questa Corte ha avuto modo di affermare più volte — nella ormai consolidata giurisprudenza formatasi sul tema dei conflitti di attribuzione fra autorità giudiziaria e Camere parlamentari, in ordine alla applicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione — ove le dichiarazioni per le quali il parlamentare è chiamato a rispondere in sede giurisdizionale siano state rese, come nella specie, «del tutto al di fuori di un'attività funzionale riconducibile alla qualità di membro della Camera, e del tutto al di fuori delle possibilità di controllo e di intervento offerte dall'ordinamento parlamentare, l'unico punto da verificare riguarda l'eventualità che la dichiarazione medesima non rappresenti altro se non la divulgazione all'esterno ... di un'opinione già espressa, o contestualmente espressa, nell'esercizio di funzione parlamentare» (v., fra le tante, la sentenza n. 289 del 2001). Per poter dunque ricondurre le dichiarazioni *extra moenia,* al panorama delle «opinioni» per le quali opera la garanzia costituzionale della irresponsabilità, non basta la semplice comunanza di argomenti né la medesimezza del «contesto» politico tra quelle dichiarazioni e l'espletamento di atti tipici della funzione parlamentare. «Occorre, invece, che la dichiarazione possa essere qualificata come espressione di attività parlamentare; il che normalmente accade se ed in quanto sussista una sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle attività parlamentari tipiche svolte in Parlamento e le opinioni già espresse nell'ambito di queste ultime» (v., tra le altre, le sentenze n. 76 del 2001 e n. 321 del 2000).

Nella specie deve escludersi che alle dichiarazioni, per le quali pende procedimento penale nei confronti dell'on. Borghezio, possa attribuirsi siffatto carattere divulgativo di una opinione parlamentare insindacabile. Gli atti di sindacato ispettivo evocati e prodotti dalla difesa della Camera, e compiuti dall'on. Borghezio e da altri parlamentari, infatti, lungi dall'evidenziare profili di sostanziale corrispondenza rispetto alle espressioni che formano oggetto dei capi di imputazione, si limitano a tratteggiare e stigmatizzare l'identica vicenda, sulla quale si sono poi sviluppate le espressioni — totalmente diverse per forma e significati — poste a fondamento della accusa contestata al predetto parlamentare; tutto ciò a prescindere dal fatto che le minacce, che si assume essere state proferite dal deputato, non sono riconducibili alla nozione di opinioni di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Deve dunque ritenersi che la Camera dei deputati, nell'affermare la insindacabilità delle dichiarazioni di cui qui si tratta, abbia violato l'art. 68, primo comma, della Costituzione, e leso in tal modo le attribuzioni della autorità giudiziaria ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso presso il Tribunale di Novara il procedimento penale a carico del deputato Mario Borghezio, di cui al ricorso in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; conseguentemente annulla la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 ottobre 1999.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0196

N. **52**

Sentenza 27 febbraio - 15 marzo 2002

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza del parlamentare - Ricorso del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, nei confronti della Camera dei deputati - Esclusione del carattere divulgativo di un'opinione già espressa in àmbito parlamentare, nelle dichiarazioni *extra moenia* contestate al deputato - Lesione conseguente delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente - Accoglimento del ricorso - Annullamento della deliberazione parlamentare.

– Deliberazione della Camera dei deputati 17 giugno 1999.
– Costituzione, art. 68, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del 17 giugno 1999 della Camera dei deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Maurizio Gasparri nei confronti del dott. Giancarlo Caselli ed altri, promosso con ricorso del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, notificato il 22 agosto 2000, depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2000 ed iscritto al n. 40 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 2002 il giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Udito l'avvocato Roberto Nania per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 19 aprile 2000, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza ha sollevato conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, a seguito della deliberazione adottata dall'Assemblea nella seduta del 17 giugno 1999 (atti Camera, doc. IV-*quater,* n. 72), con la quale è stata approvata la proposta della giunta per le autorizzazioni a procedere, di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale nei confronti del deputato Maurizio Gasparri concernono opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Il procedimento penale nei confronti del deputato Gasparri concerne un'ipotesi di diffamazione a mezzo stampa (artt. 595, primo e terzo comma, cod. pen., e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47), in relazione a dichiarazioni dal medesimo rese nel corso di una intervista rilasciata ad un quotidiano, ritenute offensive della reputazione di alcuni magistrati della procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo (dott. Giancarlo Caselli, dott. Vittorio Aliquò, dott. Antonio Ingroia, dott. Giovanni Di Leo, dott.ssa Lia Sava), che erano stati impegnati nell'inchiesta relativa al dott. Luigi Lombardini. L'on. Gasparri si sottolinea nell'atto di conflitto avrebbe fra l'altro affermato, nella intervista in questione: «Attenzione i nastri che la Procura di Palermo spedirà al C.S.M. potreb-

bero venire manipolati ... Mi sembra che l'intera inchiesta sia stata condotta in maniera anche troppo disinvolta. Perché, per esempio, l'avv. Concas si era allontanato dall'ufficio di Lombardini al momento del suicidio? Molti punti devono essere chiariti e solo un attento esame dei nastri potrà darci le risposte che cerchiamo. Ma, visti i precedenti, esiste la possibilità che quelle cassette possano essere ritoccate dalla Procura di Palermo. Potrebbero essere cancellate alcune parti importanti ... È tanto facile riprodurre una cassetta».

Ad avviso del giudice ricorrente, la Camera dei deputati non avrebbe legittimamente esercitato il proprio potere valutativo, e ciò a causa della mancanza assoluta di nesso tra le dichiarazioni espresse nel corso della intervista giornalistica e la funzione parlamentare. L'iter argomentativo della relazione della giunta approvata dalla assemblea, si fonda, infatti, sulla circostanza che «le frasi proferite dal deputato costituiscono un giudizio ed una critica di natura sostanzialmente politica su fatti e circostanze che all'epoca erano al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica nonché del dibattito politico-parlamentare ciò sia pure in assenza di un collegamento specifico con atti o documenti parlamentari, che comunque deve ritenersi implicito, attesa l'ampiezza e la diffusione che ebbe a suo tempo la discussione tanto sugli organi di stampa quanto, in generale, nel dibattito politico». Tale deliberazione darebbe quindi erroneamente per scontato il superamento del problema dell'estensione dell'area di insindacabilità dell'esercizio delle funzioni tipicamente parlamentari o para-parlamentari allo svolgimento di attività politica anche genericamente intesa e non funzionale all'esercizio delle funzioni medesime.

Il giudice per le indagini preliminari — dopo aver pertanto escluso che le dichiarazioni rilasciate dall'on. Gasparri siano riferibili all'esercizio delle funzioni ispettive del parlamentare — richiama, a sostegno del conflitto, la giurisprudenza di questa Corte a proposito del requisito della connessione tra le opinioni espresse dal parlamentare e l'esercizio delle relative funzioni, come indefettibile presupposto di legittimità della deliberazione parlamentare di insindacabilità. Dato che la condotta addebitabile all'on. Gasparri non presenterebbe oggettivamente alcun legame con atti parlamentari, essa, ad avviso del ricorrente, dovrebbe rientrare nella cognizione riservata, anche in forza di precetti costituzionali (artt. 24, 101 e 102 Cost.), al sindacato giurisdizionale: «a meno di voler trasformare di fatto la prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione da strumento di tutela dell'autonomia delle Camere a privilegio di deputati e senatori». Il ricorrente chiede, quindi, che previa dichiarazione di ammissibilità del conflitto, la Corte dichiari che non spettava alla Camera dei deputati la valutazione della condotta addebitabile all'on. Gasparri, in quanto estranea alla previsione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, ed annulli di conseguenza l'impugnata delibera, ritenuta lesiva della sfera di attribuzioni giurisdizionali, costituzionalmente garantita, del giudice per le indagini preliminari.

2. — Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 387 del 2000.

3. — Si è costituita la Camera dei deputati, contestando la fondatezza delle censure poste a base del conflitto. Al riguardo, si rammenta come, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, è necessario che le dichiarazioni *extra moenia* siano collegate con l'esercizio delle funzioni parlamentari; ma ciò non significa che tale rapporto di inerenza possa concretizzarsi solo laddove il parlamentare abbia cura di citare, nel corso delle proprie dichiarazioni, gli specifici atti parlamentari cui quelle dichiarazioni si riferiscono. Né d'altra parte è possibile ridurre come sembra presupporre la tesi del ricorrente il rapporto di comunicazione politica, fra i parlamentari e l'opinione pubblica, ad un «mero rapporto informativo di tipo formalistico e quasi burocratico»; così come è da respingere la critica rivolta alle motivazioni addotte in sede parlamentare a sostegno della delibera di insindacabilità. Quest'ultima, infatti, in tanto ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 68, primo comma, Cost., in quanto ha potuto ravvisare nelle dichiarazioni rese dal parlamentare un collegamento obiettivo con l'attività politico-parlamentare: collegamento testimoniato, peraltro, da numerosi atti tipici di sindacato parlamentare, i quali «hanno come motivo costante pressanti preoccupazioni ed interrogativi in ordine allo svolgimento dell'interrogatorio del dott. Lombardini (ossia l'identico motivo attorno a cui ruotano le preoccupazioni espresse dall'on. Gasparri che hanno dato luogo al presente conflitto)». Né sarebbe convincente conclude la difesa della Camera opporre che gli atti di sindacato ispettivo di cui innanzi si è detto provengano da altri parlamentari: la verifica del rapporto di inerenza tra le dichiarazioni incriminate e l'attività parlamentare non può circoscriversi agli atti posti in essere dal singolo parlamentare, «ben potendo sussistere tale rapporto ogni qualvolta questi si ricolleghi, implicitamente od esplicitamente che sia, alle posizioni critiche ufficializzate in atti di altri parlamentari, tanto più in caso di appartenenza ad un medesimo gruppo».

Con successiva memoria, depositata in prossimità della udienza pubblica, la Camera dei deputati ha riproposto, «in termini sintetici e riassuntivi», le argomentazioni già dedotte in sede di atto di costituzione.

Considerato in diritto

1. — Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, investito di un procedimento penale promosso nei confronti del deputato Maurizio Gasparri per il reato di diffamazione a mezzo stampa, ha sollevato, con ordinanza depositata il 19 aprile 2000, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata dalla assemblea il 17 giugno 1999 (documento IV-*quater* n. 72), con la quale — su conforme parere della giunta per le autorizzazioni a procedere — è stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e sono, in quanto tali, insindacabili a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Il giudice confliggente, dopo aver esposto i fatti che hanno dato origine alla formulazione della imputazione ed alla vicenda processuale, e dopo aver richiamato i principi più volte espressi da questa Corte nella ormai nutrita giurisprudenza costituzionale formatasi sull'argomento, ha sottolineato come anche alla luce delle considerazioni e dei rilievi che compaiono nella relazione della giunta, poi recepita dalla deliberazione assembleare posta a fondamento del conflitto la condotta addebitabile all'on. Gasparri esuli dall'esercizio delle funzioni parlamentari e non presenti «oggettivamente alcun legame con atti parlamentari, neppure nell'accezione più ampia».

Tale impostazione è contestata dalla Camera resistente, la quale, in particolare, osserva che la dedotta sussistenza del nesso funzionale tra opinioni espresse e attività parlamentare non comporta agli effetti della garanzia di insindacabilità che il membro del Parlamento «debba sempre limitarsi a dar conto in termini strettamente testuali degli atti posti in essere in sede parlamentare». Al tempo stesso — deduce ancora la Camera — non possono condividersi i rilievi che il giudice confliggente reputa di poter desumere dalla relazione della Giunta, poiché in tale atto si puntualizza come le opinioni espresse dall'on. Gasparri avessero investito «fatti e circostanze che all'epoca erano al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica nonché del dibattito politico parlamentare», come d'altra parte era testimoniato da molti atti di sindacato ispettivo svolti da altri parlamentari.

2. — Il ricorso è fondato.

Come questa Corte ha avuto modo di affermare più volte — nella ormai consolidata giurisprudenza formatasi sul tema dei conflitti di attribuzione fra autorità giudiziaria e Camere, in ordine alla applicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione — allorché le dichiarazioni per le quali il parlamentare è chiamato a rispondere in sede giurisdizionale siano state rese, come nella specie, «del tutto al di fuori di un'attività funzionale riconducibile alla qualità di membro della Camera, e del tutto al di fuori delle possibilità di controllo e di intervento offerte dall'ordinamento parlamentare, l'unico punto da verificare riguarda l'eventualità che la dichiarazione medesima non rappresenti altro se non la divulgazione all'esterno di un'opinione già espressa, o contestualmente espressa, nell'esercizio di funzione parlamentare» (v., fra le tante, la sentenza n. 289 del 2001). Per poter dunque ricondurre le dichiarazioni *extra moenia* al panorama delle «opinioni» per le quali opera la garanzia costituzionale della irresponsabilità, non bastano né la semplice comunanza di argomenti, né l'identità del «contesto» politico tra quelle dichiarazioni e l'espletamento di atti tipici della funzione parlamentare. «Occorre, invece, che la dichiarazione possa essere qualificata come espressione di attività parlamentare; il che normalmente accade se ed in quanto sussista una sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle attività parlamentari tipiche svolte in Parlamento e le opinioni già espresse nell'ambito di queste ultime» (v., tra le altre, la sentenza n. 76 del 2001).

Nella specie deve escludersi che alle dichiarazioni, per le quali pende procedimento penale nei confronti dell'on. Gasparri, possa attribuirsi siffatto carattere divulgativo di una opinione parlamentare insindacabile. Gli atti di sindacato ispettivo evocati e prodotti dalla difesa della Camera — compiuti, nel caso di specie, da parlamentari diversi da quello cui si pretenderebbe estendere la garanzia costituzionale, con riferimento esclusivo a una prospettata attività di tipo meramente divulgativo — lungi dall'evidenziare, infatti, profili di sostanziale corrispondenza rispetto alle espressioni che formano oggetto della imputazione, si limitano a tratteggiare e stigmatizzare l'identica vicenda attorno alla quale si sono poi dipanate le espressioni totalmente diverse per forma, significati e oggetto specifico poste a fondamento della accusa contestata al predetto parlamentare.

Deve dunque ritenersi che la Camera dei deputati, nel votare per la insindacabilità delle dichiarazioni di cui qui si tratta, abbia violato l'art. 68, primo comma, della Costituzione, e leso in tal modo le attribuzioni della autorità giudiziaria ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza il procedimento penale a carico del deputato Maurizio Gasparri, di cui alla ordinanza in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; conseguentemente annulla la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 giugno 1999.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0197

N. **53**

Ordinanza 27 febbraio - 15 marzo 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Riscossione dei tributi - Omesso versamento dei tributi, addebitabile a condotta illecita, penalmente rilevante, del professionista - Mancato perfezionamento dell'accertamento con adesione - Impossibilità della rimessione in termini del contribuente - Prospettata disparità di trattamento - Disomogeneità delle situazioni messe a confronto - Manifesta infondatezza della questione.

– Legge 11 ottobre 1995, n. 423, art. 1; d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
– Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 11 ottobre 1995, n. 423 (Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte), e dell'art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), promossi con due ordinanze emesse il 30 novembre 2000 dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento, iscritte, rispettivamente, ai nn. 92 e 93 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con due ordinanze del medesimo tenore, emesse il 30 novembre 2000 e pervenute a questa Corte il 22 gennaio 2001, la Commissione tributaria di primo grado di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale, senza espressa indicazione della norma costituzionale che si assume violata, della legge 11 ottobre 1995, n. 423 (Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte), e dell'art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), «in quanto non tutelano sufficientemente e ragionevolmente, in tema di riscossione dei tributi ed accessori, il contribuente vittima di "consulente infedele"»;

che il remittente premette che il contribuente contesta un accertamento di imposta sul reddito delle persone fisiche, ritenendo di dover pagare solo la minore somma risultante da un atto di accertamento con adesione, non perfezionato perché il consulente del medesimo contribuente aveva omesso di effettuare i pagamenti devolvendo a proprio profitto gli importi da corrispondere; e chiede, in sede cautelare, la sospensione della riscossione;

che, secondo il giudice *a quo* mancherebbe una norma che in via generale rimetta il contribuente nei termini incolpevolmente scaduti, ed in particolare mantenga la possibilità di fruire dell'agevolazione conseguente all'accertamento con adesione quando i relativi atti non si siano perfezionati a causa dell'illecito commesso dal professionista: ciò darebbe luogo ad una «irragionevole disparità di trattamento fra il regime dedicato alle sanzioni ed il regime di riscossione del tributo», che renderebbe non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale della normativa denunciata;

che, quanto alla rilevanza della questione, il remittente afferma che la verifica del *fumus boni juris* ai fini della richiesta tutela cautelare appare influenzata dal dubbio di legittimità costituzionale sollevato;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, osservando che l'art. 1, comma 6-*bis* della legge n. 423 del 1995 prevede la possibilità per l'ufficio finanziario di sospendere, fra l'altro nella ipotesi di omesso versamento di tributi dovuto a fatto penalmente illecito, e denunciato, del professionista, la riscossione del tributo, per un biennio, nei confronti del contribuente per il quale sussistano comprovate difficoltà di ordine economico, e che offra idonea garanzia: onde il giudice tributario avrebbe potuto accordare la richiesta sospensione, ovvero, se avesse ritenuto quest'ultima di esclusiva competenza degli uffici, prospettare la questione di legittimità costituzionale riferendola a più puntuale oggetto e ad altri parametri;

che pertanto, secondo l'interveniente, la questione sarebbe inammissibile per irrilevanza nella fase cautelare nel giudizio, in quanto preordinata alla decisione sul merito della controversia, nonché per difetto di individuazione della norma sostanziale relativa alla risoluzione o alla decadenza dai benefici dell'accertamento con adesione; sarebbe, ancora, inammissibile per insufficiente esplicitazione delle ragioni della denuncia; e sarebbe, comunque, manifestamente infondata ove riferita ad una asserita preclusione alla sospensione della riscossione del tributo nella ipotesi di omesso versamento d'imposta per fatto penalmente illecito del terzo.

Considerato che le due ordinanze sollevano la medesima questione, onde i giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronunzia;

che la censura mossa dal giudice remittente la cui rilevanza nella specie è dal medesimo, non implausibilmente, collegata alla valutazione del *fumus boni juris* ad esso demandata ai fini della richiesta tutela cautelare riguarda la mancata estensione dei benefici riconosciuti dall'art. 1, commi 1, 2 e 6-*bis* della legge n. 423 del 1995 nel caso di omesso versamento di tributi quando la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, del professionista in dipendenza del mandato professionale (sospensione della riscossione delle somme dovute a titolo di soprattassa e di pena pecuniaria; sospensione per un biennio e successiva rateizzazione del debito relativo al versamento del tributo, nel caso di comprovate difficoltà di ordine economico del contribuente), e dall'art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 nel caso in cui il pagamento del tributo non sia stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi (non assoggettabilità del contribuente alle sanzioni amministrative previste) alla ipotesi in cui l'omesso versamento a causa del fatto illecito del professionista abbia impedito il perfezionarsi dell'accertamento con adesione, previsto dal d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218; e mira ad ottenere, attraverso la richiesta pronuncia additiva di questa Corte, la rimessione del contribuente in termini per l'effettuazione del pagamento che condiziona il perfezionamento dell'accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 9 del medesimo d.lgs. n. 218 del 1997;

che, benché l'ordinanza di remissione ometta la indicazione espressa del parametro, la censura di disparità di trattamento appare riconducibile all'art. 3 della Costituzione, parametro dunque implicitamente ricavabile dalla motivazione dell'ordinanza medesima;

che il beneficio che si vorrebbe far conseguire al contribuente attraverso la richiesta pronuncia di illegittimità costituzionale si colloca su di un piano diverso dai benefici derivanti dalle norme invocate: non riguarderebbe infatti la sospensione (e poi lo sgravio) del debito per le soprattasse e le pene pecuniarie, e la non applicabilità delle sanzioni, nonché la sospensione temporanea e la rateizzazione del debito tributario, destinato però a rimanere invariato nel suo ammontare, bensì inciderebbe sull'ammontare del debito tributario medesimo, che si vorrebbe ridotto o riducibile all'entità risultante dall'accertamento con adesione, pur quando quest'ultimo non si sia perfezionato per il mancato tempestivo versamento delle somme dovute;

che, pertanto, la questione sollevata appare manifestamente infondata per inidoneità del *tertium comparationis* invocato e disomogeneità delle situazioni messe a raffronto;

che l'accertamento con adesione è procedimento, apprestato dal legislatore in base ad una scelta discrezionale, volto a consentire una più rapida definizione dei rapporti tributari e la riduzione del contenzioso, e ragionevolmente legato dunque ad adempimenti del contribuente da espletarsi entro termini perentori; onde appartiene alla discrezionalità del legislatore l'eventuale introduzione di ipotesi di riapertura dei termini per la definizione del rapporto tributario, in casi come quelli evocati dal remittente;

che, peraltro, fermo restando l'ammontare del debito tributario come definito in base alle procedure di accertamento previste, e alle eventuali determinazioni di merito del giudice tributario tempestivamente adito, il contribuente, il quale sia vittima della condotta illecita penalmente rilevante del professionista, può sempre usufruire, ove ne sussistano le condizioni, dei benefici riconosciuti, per questa ipotesi, dalle norme legislative sopra ricordate, concernenti la sospensione della riscossione delle sanzioni e la non applicabilità delle medesime, nonché la sospensione temporanea e la rateizzazione del debito tributario, oltre che della normale tutela cautelare in sede di giudizio tributario promosso avverso l'accertamento: a parte, evidentemente, il diritto nei confronti dell'autore dell'illecito al risarcimento del danno subito.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423 (Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte), e dell'art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0198

N. **54**

Sentenza 27 febbraio - 15 marzo 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta dell'imputato subordinata a integrazione probatoria - Potere del giudice del dibattimento di sindacare il rigetto ingiustificato del rito da parte del giudice per le indagini preliminari - Omessa previsione - Asserita irragionevolezza e lesione del diritto di difesa - Prospettazione di soluzione incongrua rispetto alla nuova disciplina del giudizio abbreviato - Inammissibilità.

– Cod. proc. pen., artt. 438, 441 e 442.
– Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Napoli con ordinanza emessa il 9 maggio 2001, iscritta al n. 560 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 32, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Napoli, investito del giudizio a seguito di decreto che ha disposto il giudizio immediato a norma dell'art. 456 del codice di procedura penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevedono che il giudice del dibattimento possa applicare, all'esito del giudizio, la diminuzione di pena prevista dall'art. 442 c.p.p., ove ritenga ingiustificata o comunque erronea la decisione con cui il giudice per le indagini preliminari abbia rigettato la richiesta di giudizio abbreviato, subordinata ad integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione, ritenendola non necessaria ovvero non conciliabile con le finalità di economia processuale proprie del rito alternativo».

Il Tribunale premette:

che l'imputato, nel termine previsto dall'art. 458, comma 5, cod. proc. pen., aveva formulato richiesta di giudizio abbreviato, subordinata, a norma dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., alla assunzione della testimonianza delle persone offese dal reato circa l'avvenuto risarcimento del danno;

che il giudice per le indagini preliminari aveva respinto l'istanza, ritenendo che «la richiesta di integrazione probatoria non fosse necessaria» ai fini della decisione;

che nel corso degli atti introduttivi del dibattimento i difensori dell'imputato chiedevano l'applicazione, all'esito del giudizio, della riduzione di pena prevista dall'art. 442 cod. proc. pen., ritenendo ingiustificato il rigetto da parte del giudice per le indagini preliminari della richiesta di giudizio abbreviato;

che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice per le indagini preliminari, «l'integrazione probatoria richiesta aveva una propria rilevanza ai fini della decisione, incidendo sulla valutazione che il giudice avrebbe dovuto svolgere sulla personalità dell'imputato, in relazione all'entità della pena da infliggere, ove ne avesse riconosciuta la responsabilità».

2. — Ciò premesso in ordine alla rilevanza della questione, il rimettente osserva che, vigente la disciplina del giudizio abbreviato precedente alla riforma introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, la Corte costituzionale con la sentenza n. 23 del 1992 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 cod. proc. pen., nonché degli artt. 458, commi 1 e 2, e 464, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedevano che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato, il giudice, in esito al dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, avesse il potere di applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

Pur riconoscendo che l'attuale disciplina del giudizio abbreviato è stata profondamente modificata dalla legge n. 479 del 1999, il rimettente ritiene che siano tuttora presenti vizi di costituzionalità analoghi a quelli che avevano indotto la Corte costituzionale a intervenire con la sentenza n. 23 del 1992.

Nel caso di richiesta di giudizio abbreviato condizionata, a norma dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., ad integrazione probatoria, la valutazione che il giudice è tenuto a compiere sulla necessità della prova ai fini della decisione e sulla sua compatibilità con le finalità di economia processuale è infatti sottratta — esattamente come lo era prima dell'intervento della Corte il giudizio sulla non decidibilità allo stato degli atti — a qualsiasi verifica da parte del giudice del dibattimento, nonostante dall'ammissione al rito abbreviato derivi la possibilità per l'imputato di fruire di una consistente riduzione di pena.

La mancata previsione del potere del giudice di applicare all'esito del dibattimento la diminuzione di un terzo di pena, qualora ritenga ingiustificato il rigetto della richiesta di rito abbreviato subordinata ad integrazione probatoria, si esporrebbe quindi alla medesime censure di incostituzionalità per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. allora prospettate dal rimettente e accolte dalla Corte, in quanto limita irragionevolmente nell'ulteriore svolgimento del processo il diritto di difesa dell'imputato in ordine alla concreta determinazione della sanzione.

Pur riconoscendo la sostanziale analogia, sotto il profilo della totale assenza di un sindacato sulla valutazione dei presupposti di ammissibilità del rito, tra la disciplina precedente e quella introdotta dalla legge n. 479 del 1999, il rimettente ritiene di non poter pervenire in via interpretativa ad applicare i principi enunciati nella menzionata sentenza della Corte, non solo perché la struttura del rito in esame è ora radicalmente mutata, «ma anche per la necessità di sottoporre alla verifica del Giudice delle leggi la correttezza, sotto il profilo dei principi costituzionali che si assumono violati, della ritenuta equiparazione tra i poteri del giudice per le indagini preliminari previsti dall'art. 438, comma quinto, come novellato e quelli che spettavano allo stesso giudice ai sensi dell'art. 440, comma primo, c.p.p., ormai abrogato».

Considerato in diritto

1. — La questione di costituzionalità degli artt. 438, 441 e 442 cod. proc. pen. investe, sotto i profili della irragionevolezza e della lesione del diritto di difesa, la disciplina che non prevede il potere del giudice del dibattimento di sindacare il rigetto ingiustificato da parte del giudice per le indagini preliminari della richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato subordinata a una integrazione probatoria.

Nella specie l'imputato, a seguito di notificazione del decreto di giudizio immediato, aveva richiesto il giudizio abbreviato a norma dell'art. 458 cod. proc. pen., subordinandolo alla assunzione delle testimonianze delle persone offese, che, in tesi, gli avrebbero permesso di provare il risarcimento del danno derivante dal reato e di ottenere quindi il riconoscimento della conseguente attenuante.

Il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta, ritenendo l'integrazione probatoria non necessaria, con una motivazione considerata dal rimettente del tutto incongrua, in quanto a suo avviso la prova richiesta «aveva una propria rilevanza ai fini della decisione, incidendo sulla valutazione che il giudice avrebbe dovuto svolgere sulla personalità dell'imputato, in relazione all'entità della pena da infliggere, ove ne avesse riconosciuta la responsabilità».

2. — Il rimettente sollecita un intervento additivo della Corte sulla falsariga del modulo procedimentale individuato dalla sentenza n. 23 del 1992: dovrebbe essere attribuito al giudice, in esito al dibattimento, il potere di valutare se la prova a suo tempo richiesta dall'imputato era necessaria e, in caso positivo, di applicare, nella eventualità di condanna, la riduzione di pena *ex* art. 442 cod. proc. pen.

Con la sentenza n. 23 del 1992 (che a sua volta ricalcava la soluzione delineata nelle precedenti sentenze n. 66 del 1990, n. 183 del 1990 e n. 81 del 1991, relative a situazioni nelle quali l'accesso dell'imputato al giudizio abbreviato era impedito dal dissenso, ingiustificato, del pubblico ministero), era stata dichiarata illegittima la mancata previsione del potere del giudice di sindacare, in esito al dibattimento, il rigetto ingiustificato da parte del giudice per le indagini preliminari della richiesta di giudizio abbreviato.

La sentenza era intervenuta su un contesto normativo in cui presupposti per l'introduzione del rito erano la richiesta dell'imputato e il consenso del pubblico ministero, formulato alla stregua di una prognosi di sufficienza e di adeguatezza degli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini preliminari; la disciplina allora vigente prevedeva inoltre, quale condizione di ammissibilità, una valutazione positiva del giudice per le indagini preliminari in ordine alla possibilità di definire il processo allo stato degli atti.

La Corte, prendendo atto che sia la mancanza di consenso del pubblico ministero, sia la valutazione negativa del giudice per le indagini preliminari circa la definibilità del processo allo stato degli atti precludevano l'instaurazione del rito, aveva pertanto riconosciuto al giudice, in esito al dibattimento, il potere di sindacare tale valutazione, al fine di applicare la riduzione della pena.

A seguito delle innovazioni introdotte dalla legge n. 479 del 1999, il giudizio abbreviato non si fonda più sul consenso delle parti, ma viene instaurato sulla base della mera richiesta dell'imputato; inoltre, al giudice dell'udienza preliminare è ora attribuito il potere di assumere, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Abbandonato quindi il parametro della definibilità allo stato degli atti, una valutazione di ammissibilità è prevista soltanto nell'ipotesi in cui la richiesta di giudizio abbreviato sia subordinata ad una integrazione probatoria; valutazione i cui presupposti sono individuati dall'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. nella necessità di assumere la prova ai fini della decisione e nella sua compatibilità con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti e utilizzabili.

3. — Malgrado le profonde modifiche apportate alla disciplina del giudizio abbreviato, con particolare riferimento ai meccanismi introduttivi, e pur essendo venute meno le condizioni impeditive all'instaurazione del rito basate sulla non definibilità del processo allo stato degli atti, il rimettente ripropone acriticamente la medesima soluzione a suo tempo indicata da questa Corte, cioè il potere di applicare, in esito al dibattimento, la diminuzione di pena prevista dall'art. 442 cod. proc. pen.

Nel formulare tale richiesta il giudice *a quo* non tiene peraltro conto che ai fini dell'ammissibilità del giudizio abbreviato non si richiede più quella valutazione circa la definibilità del processo allo stato degli atti che la Corte aveva ritenuto potesse essere sindacata solo in esito al dibattimento. Il giudice dell'udienza preliminare è ora chiamato a verificare solo la necessità dell'integrazione probatoria ai fini della decisione e la sua compatibilità con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, compiendo una valutazione alla stregua di un parametro molto più circoscritto, il cui eventuale riesame non deve più necessariamente essere collocato in esito al dibattimento.

4. — La questione deve pertanto essere dichiarata inammissibile, atteso che, al fine di superare i denunciati profili di incostituzionalità, il rimettente prospetta una soluzione incongrua rispetto alla nuova disciplina del giudizio abbreviato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0199

N. **55**

Ordinanza 27 febbraio - 15 marzo 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Regione Lombardia - Fauna selvatica e prelievo venatorio - Norme regionali protettive - Ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri - Assunto contrasto con i principî della legge quadro sulla caccia - Sopravvenuta rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte - Estinzione del processo.

– Legge Regione Lombardia riapprovata il 28 luglio 1999, art. 1, commi 3, 19 lettera *a)* e 21 lettera *f)*.
– Legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 4, comma 1, e 21, comma 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3, 19, lettera *a)* e 21, lettera *f)* della legge della Regione Lombardia, riapprovata il 28 luglio 1999, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 13 agosto 1999, depositato in cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 32 del registro ricorsi 1999.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 2002 il giudice relatore Fernanda Contri;

Uditi l'avvocato dello Stato Luigi Criscuoli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Massimo Luciani per la Regione Lombardia.

Ritenuto che, con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato in via principale, in riferimento agli artt. 4, comma 1, e 21, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), ed in riferimento ai principi enunciati dalle sentenze della Corte costituzionale n. 168 e n. 169 del 1999, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3, 19, lettera *a)* e 21, lettera *f)* della delibera legislativa n. 155-*bis,* recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"», riapprovata a maggioranza assoluta dal consiglio regionale della Lombardia nella seduta del 28 luglio 1999;

che, ad avviso del ricorrente, l'impugnata delibera legislativa, pur modificata in sede di riapprovazione in accoglimento di alcuni rilievi formulati con l'atto di rinvio governativo del 16 giugno 1999, contiene tuttora disposizioni lesive di principi della legge quadro n. 157 del 1992 ed invasivi delle competenze dello Stato;

che, nel ricorso, il Governo formula in particolare tre censure, la prima delle quali riguarda l'art. 1, comma 3, della delibera impugnata, che prevede l'aggiunta, all'art. 10 della legge regionale n. 26 del 1993, di un comma 3-*bis* che consente al Presidente della giunta regionale di autorizzare associazioni, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e dell'Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, «a realizzare impianti esclusivamente dedicati al censimento ed alla produzione di stime sulla consistenza dei flussi di fauna migratoria, favorendo altresì la formazione didattica, culturale e informativa, nonché la valorizzazione delle tradizioni locali, secondo le modalità stabilite dalle singole autorizzazioni, che dovranno stabilirne la durata e le modalità di gestione, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4 della legge n. 157/1992», lamentandosi la violazione dell'art. 4, comma 1, della legge n. 157 del 1992, «che elenca dettagliatamente i soggetti che possono essere autorizzati alla cattura di uccelli a scopo di studio e ricerca scientifica, precisando che le regioni, su parere dell'INFS, possono autorizzare all'uopo esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del C.N.R. e i musei di storia naturale»;

che il Presidente del Consiglio censura poi l'art. 1, comma 19, lettera *a)* dell'impugnata delibera, che prevede la sostituzione del comma 2 dell'art. 40 della legge regionale n. 26 del 1993 con il seguente: «La regione, nella predisposizione del calendario venatorio regionale, in relazione alle specie di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 157/1992 e non comprese nell'allegato II della direttiva 79/409/CEE, attua le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 4, della legge n. 157/1992»;

che, ad avviso del ricorrente, il quale invoca le sentenze della Corte costituzionale n. 168 e n. 169 del 1999, «la previsione dell'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 4 della legge n. 157/922», implicherebbe «il potere di porre in essere le deroghe comunitarie, il che non compete alle regioni»;

che la terza censura investe l'art. 1, comma 21, lettera *f),* a norma del quale «la caccia è vietata sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi; i valichi sono individuati dalle province, sentito l'INFS, e comunque nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi e devono essere indicati nei piani di cui agli artt. 12 e 14 nei calendari venatori», il quale, secondo il ricorrente, violerebbe l'art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992, che vieta la caccia, «puramente e semplicemente», «su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi», deducendosi nel ricorso che la disposizione censurata «mantiene una limitazione territoriale stabilendo che i valichi possono essere individuati nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi, che è una piccolissima porzione del territorio», interessata solo marginalmente dalle rotte di migrazione;

che nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita la Regione Lombardia per chiedere il rigetto del ricorso del Presidente del Consiglio;

che, nel merito della prima censura, la difesa della regione deduce che l'art. 1, comma 3, dell'impugnata delibera legislativa «non autorizza affatto soggetti diversi rispetto a quelli indicati tassativamente dalla normativa statale alla cattura di uccelli a scopo di studio e ricerca ... bensì si limita ad introdurre la facoltà in capo al Presi-

dente della giunta regionale di autorizzare la realizzazione di impianti finalizzati al censimento e alla produzione di stime sulla consistenza dei flussi migratori a scopi didattici, culturali ed informativi», nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4 della legge n. 157 del 1992;

che, per quanto riguarda la lamentata violazione della riserva statale in tema di deroghe al regime di protezione stabilito dalla direttiva 79/409/CEE, la resistente obietta che il censurato art. 1, comma 19, lettera *a)* «lungi dall'attribuire alla regione poteri di deroga rispetto alla disciplina ordinaria di protezione della fauna *ex* art. 9 della direttiva 79/409/CEE, si limita anzi a confermare l'obbligo della regione di tenere conto, nella predisposizione del calendario venatorio regionale, di quanto prescritto dall'art. 1, comma 4, della legge n. 157 del 1992», nella parte in cui «sancisce, quale principio generale, l'obbligo di dare attuazione alle direttive CEE 79/409, 85/411 e 91/244 e relativi allegati, in materia di conservazione degli uccelli selvatici», senza, peraltro, ribadisce la difesa della regione resistente, stabilire alcunché a proposito del potere di deroga;

che, quanto alla terza censura, concernente l'art. 1, comma 21, lettera *f)* dell'impugnata delibera legislativa, la Regione Lombardia osserva che essa si basa «su di una lettura frettolosa e fuorviante», avendo in realtà la disposizione censurata inteso introdurre «un vincolo tale da impedire che le province, nell'esercizio del proprio potere di individuazione dei valichi montani interessati dalle rotte migratorie a cui si estende il divieto di caccia, manchino di includervi quelli siti nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi», lasciando così «aperta la possibilità che le province individuino valichi montani caratterizzati da divieto assoluto di caccia anche al di fuori di quel comparto» e preoccupandosi «di stabilire un limite minimo ai poteri provinciali proprio a tutela di quel divieto di caccia»;

che in data 11 luglio 2001 l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto di rinuncia a due motivi del ricorso, riguardanti l'art. 1, comma 3, e l'art. 1, comma 21, lettera *f)* della delibera impugnata;

che in data 15 gennaio 2002 l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto di rinuncia anche all'altro motivo di ricorso, riguardante l'art. 1, comma 19, lettera *a)* della delibera impugnata, dichiarando, pertanto, di rinunciare all'intero ricorso;

che in data 25 gennaio 2002 la Regione Lombardia ha depositato atto di accettazione alla rinuncia, contestualmente allegando la deliberazione del 27 dicembre 2001, con la quale la giunta, preso atto della rinuncia parziale al ricorso del Presidente del Consiglio espressa con atto depositato l'11 luglio 2001, ha autorizzato la difesa a porre in essere i conseguenti adempimenti anche con riferimento all'ipotesi in cui, nell'imminenza dell'udienza, venisse depositata o notificata rinuncia al superstite motivo di ricorso.

Considerato che, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte, produce l'effetto di estinguere il processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0200

N. **56**

Ordinanza 27 febbraio - 15 marzo 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Pensioni - Impiego pubblico - Pensionamento anticipato, per fatti indipendenti dalla volontà dell'interessato - Riduzione del trattamento pensionistico (in proporzione al numero di anni mancanti al raggiungimento del requisito contributivo) - Asserita lesione del principio di eguaglianza, per identico trattamento di situazioni diverse - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità della questione.

– Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, commi 16 e 18.
– Costituzione, artt. 3 e 38.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 16 e 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 2000 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Trentino-Alto Adige, sede di Trento, sul ricorso proposto da Scatena Paolo contro Azienda provinciale per i Servizi Sanitari di Trento ed altro, iscritta al n. 745 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione di Scatena Paolo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 2002 il giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi l'avvocato Mario Fedrizzi per Scatena Paolo e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da un *ex* primario ospedaliero avverso il provvedimento di liquidazione provvisoria del trattamento di pensione la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, sede di Trento, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 16 e 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica);

che il ricorrente nel giudizio principale, collocato in pensione (di anzianità) a seguito dell'annullamento, disposto con sentenza definitiva del Consiglio di Stato, della delibera di assunzione in qualità di primario, si è visto liquidare il trattamento provvisorio di pensione con la riduzione dell'undici per cento prevista — per il caso di conseguimento della pensione di anzianità prima del raggiungimento della soglia dei trentacinque anni di cui alle leggi vigenti — dalla norma impugnata e dall'art. 1, commi 26 e 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

che la norma impugnata, infatti, nell'ottica della progressiva eliminazione dell'istituto della pensione di anzianità, stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 1994, che coloro i quali conseguono detta pensione con un'anzianità contributiva inferiore ai trentacinque anni, a meno che non si tratti di cessazione dal servizio per invalidità, subiscano una riduzione del trattamento economico in proporzione al numero di anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito, secondo quanto indicato dalla tabella A allegata alla legge n. 537 del 1993;

che l'impugnato art. 11 va collegato con le successive norme intervenute sul punto, ossia i commi 27 e 32 dell'art. 1 della legge n. 335 del 1995, i quali dispongono che, nella fase transitoria, la pensione di anzianità può ancora essere conseguita, purché in presenza di determinati requisiti contributivi, con applicazione delle riduzioni percentuali di cui alla tabella D allegata a quest'ultima legge;

che il menzionato art. 1, comma 32, dispone che le precedenti disposizioni in materia di pensione di anzianità (*scilicet* più favorevoli) continuano a trovare applicazione in una serie ben identificata di casi;

che il complesso normativo richiamato non risolve — a detta della Corte dei conti — il problema dell'applicabilità delle riduzioni in questione nei casi in cui non ne venga stabilita espressamente l'esclusione; nel giudizio pendente, infatti, il ricorrente si è collocato in pensione non di propria spontanea volontà, bensì a seguito dell'annullamento del proprio atto di assunzione;

che, ad avviso del giudice *a quo,* stante la formulazione tassativa contenuta nell'art. 1, comma 32, della legge n. 335 del 1995, la riduzione di cui alla norma impugnata dev'essere applicata anche nel caso del ricorrente, benché il pensionamento sia avvenuto per fatti indipendenti dalla volontà del medesimo; e ciò in quanto non possono essere aggiunte in via di interpretazione altre fattispecie di esclusione non previste dalla norma;

che tale lettura del sistema, pur essendo l'unica tecnicamente possibile, appare al rimettente in contrasto con gli invocati parametri costituzionali;

che da un lato, infatti, ricondurre al medesimo trattamento i lavoratori che optano per il pensionamento anticipato di anzianità e quelli che, viceversa, si trovano in pensione contro la propria volontà, appare lesivo del principio di eguaglianza, trattandosi di situazioni difformi; dall'altro, la penalizzazione rappresentata dal decurtamento della pensione può determinare la compressione delle esigenze vitali dell'interessato, con violazione anche dell'art. 38 della Carta fondamentale;

che la Corte dei conti, quindi, sollecita l'emissione di una pronuncia che dichiari l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui dispone la riduzione, «anche per il personale involontariamente collocato a riposo *ante tempus* per motivi diversi da quelli indicati nel comma 32 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, del trattamento pensionistico in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento dell'anzianità contributiva di trentacinque anni»;

che si è costituito in giudizio il medico ricorrente, sollecitando l'accoglimento della prospettata questione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la prospettata questione venga dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale proposta dal giudice remittente si centra essenzialmente sulla mancata estensione delle norme che consentono di fruire del pensionamento anticipato di anzianità, senza incorrere in decurtazioni del trattamento pensionistico, a tutti i casi nei quali il collocamento a riposo non è riconducibile ad una libera scelta dell'interessato;

che alla predetta ipotesi sarebbe da ricondurre, nella ricostruzione operata dal giudice *a quo,* anche la fattispecie oggetto del giudizio principale, nella quale il medico ricorrente si è visto annullare il proprio atto di nomina con sentenza definitiva del giudice amministrativo, optando per il pensionamento soltanto in virtù di detta situazione sopravvenuta;

che la Corte remittente, peraltro, omette completamente di considerare che, proprio in conseguenza dell'intervenuto annullamento dell'atto di nomina a primario ospedaliero, la controversia attualmente pendente non ha ad oggetto un pensionamento derivante dalla cessazione di un rapporto di lavoro validamente instaurato, bensì il diverso caso di un pensionamento derivante dal venir meno di un rapporto contrattuale di fatto ricadente nell'ambito di applicazione dell'art. 2126 cod. civ., norma pacificamente valevole anche per il pubblico impiego (ordinanza n. 12 del 1994);

che il giudice remittente, perciò, non ha in alcun modo ottemperato all'obbligo di motivazione circa il profilo preliminare della riconducibilità della cessazione di un rapporto di fatto alla diversa fattispecie del pensionamento susseguente alla conclusione di un rapporto di lavoro validamente instaurato, presupposto indispensabile per l'eventuale pronuncia additiva sollecitata nei confronti di questa Corte;

che tale carenza di motivazione sul requisito preliminare della rilevanza si traduce in manifesta inammissibilità della sollevata questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 16 e 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, sede di Trento, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0201

N. **57**

Ordinanza 27 febbraio - 15 marzo 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Famiglia - Diritto di abitazione nella casa familiare - Trascrizione del provvedimento di assegnazione della abitazione nella sola ipotesi di affidamento di prole e opponibilità del diritto nei confronti del terzo acquirente - Prospettata disparità di trattamento dei coniugi separati (meno garantiti) rispetto ai coniugi divorziati, nonché lesione del principio di tutela del lavoro - Possibilità di una diversa interpretazione della norma denunciata - Manifesta inammissibilità della questione.

– Cod. civ., art. 155, quarto comma.
– Costituzione, artt. 3, 29, 31 e 35.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 2000 dal Tribunale di Bolzano sul reclamo proposto da Volgger Anna contro Ebner Anton, iscritta al n. 287 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di Bolzano, con ordinanza emessa il 20 ottobre 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 35 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, «laddove la possibilità della trascrizione (ovvero annotazione tavolare) dell'assegnazione del diritto d'abitazione nell'appartamento familiare a favore del coniuge venga fatta dipendere dall'affidamento dei figli (legittimi), influenzando quindi anche l'opponibilità di tale diritto nei confronti del terzo acquirente»;

che il tribunale, investito del reclamo avverso il decreto di rigetto dell'istanza di trascrizione tavolare del diritto di abitazione, afferma che la sentenza n. 454 del 1989 della Corte costituzionale — con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, cod. civ. nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini della opponibilità ai terzi — è espressamente motivata con riferimento all'affidamento dei figli e che quindi non è suscettibile di una diversa e più ampia interpretazione, come vorrebbe invece la ricorrente;

che il giudice *a quo* osserva che, ai sensi degli artt. 155, quarto comma, cod. civ. e 6, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, l'affidamento dei figli rappresenta un criterio preferenziale per l'assegnazione del diritto di abitazione, il quale non esclude la valutazione di altri elementi anche di natura economica, come è avvenuto nella fattispecie, nella quale sono assenti i figli;

che la limitazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione del diritto di abitazione alle sole ipotesi di affidamento di prole determinerebbe, ad avviso del giudice *a quo* una evidente disparità di trattamento rispetto alla previsione contenuta nella disciplina del divorzio, con la conseguenza che il coniuge separato riceverebbe una tutela minore rispetto a quella garantita al coniuge divorziato;

che qualora, come nella specie, l'acquisto dell'appartamento sia effettuato con i proventi dell'attività lavorativa di uno solo dei coniugi, cui, per tale ragione, sia assegnato il diritto di abitazione, sarebbe leso anche il principio costituzionale che tutela il lavoro in tutte le sue forme.

Considerato che il giudice *a quo* afferma che l'assegnazione del diritto di abitazione nell'appartamento familiare non trascritto tavolarmente va considerata *inutiliter data* nei confronti del terzo acquirente, richiamando al riguardo la giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui il diritto di abitazione nell'appartamento familiare ha natura personale e può essere opposto al terzo acquirente unicamente se sia stato trascritto nei registri immobiliari non solo per il periodo successivo alla scadenza del termine novennale dall'assegnazione, ma anche anteriormente a tale scadenza;

che il rimettente tralascia di considerare il diverso orientamento della medesima Corte che sostiene l'opponibilità ai terzi dell'assegnazione della casa coniugale nei limiti del novennio, anche se non trascritta;

che, come questa Corte ha ripetutamente affermato, qualora non possa ritenersi formato il diritto vivente e sussistano invece, sul medesimo tema, diversi orientamenti giurisprudenziali, il giudice *a quo* è tenuto a indicare specificamente le ragioni che gli precludono di risolvere il giudizio mediante l'applicazione di una delle possibili interpretazioni giurisprudenziali;

che infatti il ricorso al giudizio di costituzionalità è consentito solo ove non sia possibile risolvere altrimenti la fattispecie dedotta nel procedimento;

che, nonostante la diversità degli orientamenti esistenti nella materia *de qua* il rimettente non ha dato conto della possibilità di interpretare in altro modo la norma impugnata, con la conseguenza che la questione deve dichiararsi manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 35 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0202

N. **58**

Ordinanza 27 febbraio - 15 marzo 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che abbia respinto negli atti preliminari al dibattimento la richiesta di applicazione della pena concordata (ex art. 444 cod. proc. pen.) - Incompatibilità alla funzione di giudizio - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento nonché identità di trattamento di situazioni non comparabili, con lesione dei principî di buona amministrazione e del giudice naturale - Questione identica ad altra già ritenuta manifestamente inammissibile - Manifesta inammissibilità.

– Cod. proc. pen., art. 34, comma 2.
– Costituzione, artt. 3, 25 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Verona, sezione distaccata di Soave, con ordinanza emessa il 23 febbraio 2001, iscritta al n. 499 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 23 febbraio 2001 il Tribunale di Verona, sezione distaccata di Soave, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, come integrato dalla sentenza n. 186 del 1992, nella parte in cui prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che negli atti preliminari al dibattimento abbia respinto la richiesta di applicazione della pena concordata *ex* art. 444 cod. proc. pen.;

che il rimettente premette di aver rigettato la richiesta di applicazione della pena formulata dall'imputato con il consenso del pubblico ministero prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento, ritenendo non applicabile la sospensione condizionale della pena alla quale era stata subordinata la richiesta di pena patteggiata per i precedenti specifici dell'imputato, e di trovarsi quindi, per effetto della sentenza n. 186 del 1992, in una situazione di incompatibilità a giudicare l'imputato nel merito dell'imputazione contestatagli, con conseguente obbligo di astensione ai sensi dell'art. 36, comma 1, lettera *g)*, cod. proc. pen.;

che ad avviso del giudice *a quo* la previsione di tale ipotesi di incompatibilità si pone in contrasto con la più recente giurisprudenza costituzionale e, in particolare, con l'ordinanza n. 232 del 1999, che ha ribadito il principio generale secondo cui «l'imparzialità del giudice non può ritenersi intaccata da una valutazione anche di merito compiuta all'interno della medesima fase del procedimento»;

che, a giudizio del rimettente, tali conclusioni sono state ribadite dalla successiva ordinanza n. 443 del 1999, nella quale la Corte ebbe a riaffermare che la incompatibilità conseguente al compimento di atti tipici della fase unitaria di cui il giudice è investito «finirebbe con l'attribuire alle parti la potestà di determinare l'incompatibilità nel corso di un giudizio nel quale il giudice è investito, sicché lo stesso giudice verrebbe spogliato di tale giu-

dizio in ragione del compimento di un atto processuale cui è tenuto a seguito dell'istanza di una parte; esito, questo, non solo irragionevole, ma in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge, dal quale l'imputato verrebbe o potrebbe chiedere di essere distolto»;

che, sulla base delle medesime argomentazioni, e ritenendo che le modifiche recate dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) non abbiano apportato elementi di novità rispetto alle valutazioni già espresse da questa Corte, il giudice *a quo* solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., come integrato dalla sentenza n. 186 del 1992, assumendone il contrasto con gli artt. 3, 25 e 97 Cost.;

che ad avviso del rimettente la disciplina censurata determina una irragionevole disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe in cui la causa di incompatibilità non opera e nello stesso tempo irragionevolmente assoggetta alla medesima disciplina situazioni processuali non comparabili processualmente;

che sarebbero violati anche i principi di «buona amministrazione» (art. 97 Cost.) e del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), in quanto da un lato si realizzerebbe «un'assurda frammentazione del procedimento», dall'altro si consentirebbe alle parti, «mediante studiata proposizione di istanze *ex* art. 444 c.p.p. inaccoglibili, di «sbarazzarsi» del loro giudice naturale, costringendolo all'astensione»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che con ordinanza n. 108 del 2001, successiva all'ordinanza di rimessione, identica questione di legittimità costituzionale sollevata dallo stesso rimettente è stata dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto diretta a censurare una precedente decisione di accoglimento di questa Corte;

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Verona, sezione distaccata di Soave, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0203

N. **59**

Ordinanza 27 febbraio - 15 marzo 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Processo penale - Dibattimento - Mutamento del collegio giudicante - Giudice persona fisica diversa da quella davanti alla quale si era svolta l'istruttoria dibattimentale - Rinnovazione dell'esame dei testimoni (quando possa aver luogo o sia richiesto da una delle parti), alla stregua dell'interpretazione della Corte di cassazione - Assunto contrasto con i principî di eguaglianza, del contraddittorio e della durata ragionevole del processo - Questioni analoghe ad altre già rigettate con ordinanza di manifesta infondatezza - Carenza di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza.

– Cod. proc. pen., artt. 238, 511, 511-*bis*, 514 e 525.
– Costituzione, artt. 3, 24, 25, 97, 101 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 238, 511, 511-*bis*, 514 e 525 del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze emesse il 26 aprile 2001 dalla Corte di appello di Venezia, il 20 ottobre 2000 dal Tribunale di Palmi, il 22 giugno 2001 dal Tribunale di Tortona, rispettivamente iscritte ai nn. 505, 512 e 789 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 26 e 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il tribunale di Palmi (r.o. n. 512 del 2001) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 238, 511, 511-*bis* e 525 del codice di procedura penale, nella parte in cui «non consente la lettura degli atti dibattimentali assunti nel medesimo dibattimento ma da giudice diverso o collegio diversamente composto»;

che la questione era già stata sollevata nei confronti degli artt. 238, 511 e 511-*bis* cod. proc. pen. nell'ambito dello stesso procedimento dal medesimo tribunale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost;

che questa corte, con ordinanza n. 95 del 2000, aveva disposto la restituzione degli atti al giudice *a quo* per un nuovo esame della rilevanza della questione a seguito delle modifiche introdotte nell'art. 111 della Costituzione dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, e delle relative norme transitorie;

che il rimettente ripropone la questione, ora estesa all'art. 525 cod. proc. pen., in riferimento anche agli artt. 97 e 111 Cost., richiamandosi alle argomentazioni esposte nelle precedenti ordinanze e svolgendo ulteriori considerazioni sulle censure di illegittimità degli artt. 511 e 525 cod. proc. pen;

che nella precedente ordinanza di rimessione il combinato disposto degli artt. 238, 511 e 511-*bis* cod. proc. pen. era stato sottoposto a scrutinio di legittimità costituzionale *ex* art. 3 della Costituzione per la irragionevole diversità della disciplina riservata agli atti assunti da un collegio diversamente composto rispetto a quella prevista per i verbali di prove assunte in altro procedimento, nonché per la irrazionale «dispersione» di atti legittimamente acquisiti nel contraddittorio delle parti;

che, sotto il profilo della violazione dell'art. 24 Cost., il rimettente lamentava che la disciplina censurata poteva riguardare anche prove favorevoli all'imputato, che sarebbe così rimasto discriminato «rispetto ad imputati con prove favorevoli assunte in altro processo»;

che ad avviso del giudice *a quo* la medesima disciplina, non consentendo «la utilizzazione di atti assunti nel contraddittorio da un precedente collegio nel medesimo dibattimento» viola altresì l'art. 111 Cost., che proprio nel contraddittorio delle parti ha individuato il principio cardine della formazione della prova nel processo penale;

che, infine, le norme censurate si porrebbero in contrasto con l'art. 97 Cost., in quanto ‹sterili ripetizioni di prove» potrebbero determinare l'impossibilità di definire i processi «nei brevi tempi di vigenza di un medesimo collegio»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata e depositando copia dell'atto di intervento presentato in relazione a identica questione sollevata dallo stesso tribunale con ordinanza rubricata al n. 313 del r.o. del 2001;

che la Corte di appello di Venezia (r.o. n. 505 del 2001) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 511, 514 e 525, comma 2, cod. proc. pen., secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione, nella parte in cui non prevede che, «nel caso di mutamento totale o parziale del giudicante, le dichiarazioni assunte nella precedente istruzione dibattimentale, quando l'esame del dichiarante possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti, siano utilizzabili per la decisione mediante semplice lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-*bis* c.p.p.»;

che, in particolare, la Corte rimettente premette che uno degli appellanti aveva proposto eccezione di nullità della sentenza di primo grado, «per non aver partecipato all'intera istruttoria dibattimentale tutti i giudici che hanno concorso a deliberare la sentenza» e che dagli atti risultava che effettivamente, dopo la celebrazione di alcune udienze durante le quali erano stati sentiti numerosi testi, a seguito del mutamento di uno dei componenti del collegio, il tribunale, nella nuova composizione, e nonostante una specifica richiesta della difesa, non aveva ritenuto necessario «rinnovare l'esame dei testi [...] già esaminati, atteso che la modifica della composizione del collegio giudicante di per sé solo non giustifica l'accoglimento della richiesta»;

che quanto ai profili di non manifesta infondatezza la Corte rimettente sostiene che la normativa denunciata, interpretata alla stregua della richiamata giurisprudenza, contrasta con gli artt. 3, 25, 101 e 111 Cost;

che l'art. 3 della Costituzione risulterebbe violato, con riferimento alla diversa disciplina prevista dall'art. 190-*bis* cod. proc. pen., in quanto «tale riesame obbligato verrebbe escluso per le situazioni di maggior preoccupazione quanto alla genuina e "terza" acquisizione delle prove e invece imposto nelle situazioni "fisiologiche" (quale è l'occasionale mutamento del giudice per ragioni del tutto svincolate dalle vicende endoprocedimentali)»;

che la normativa impugnata sarebbe altresì in contrasto con gli artt. 25, 101 e 111 della Costituzione in quanto il principio che impone «l'integrale riesame di tutte le prove orali già assunte» nella pienezza del contraddittorio, da un lato, verrebbe a compromettere l'efficienza del processo e, dall'altro, ne determinerebbe una dilazione della durata del tutto irragionevole;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata e depositando copia dell'atto di intervento presentato in relazione ad analoga questione sollevata dal tribunale di Palmi con ordinanza rubricata al n. 312 del r.o. del 2001;

che il tribunale di Tortona (r.o. n. 789 del 2001) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, ultimo periodo, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 511, comma 2, cod. proc. pen., secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione, nella parte in cui prevede che, «nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti»;

che il rimettente premette che, dopo l'esame di numerosi testi, la difesa di alcuni imputati, a seguito del mutamento della composizione del collegio, aveva chiesto la rinnovazione del dibattimento in base all'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. e un nuovo esame dei testi già esaminati dal precedente collegio;

che, pur condividendo il principio che la immutabilità del giudice «rappresenti uno dei principi fondanti del sistema processuale, attraverso il quale si estrinsecano i canoni dell'oralità, dell'immediatezza e della centralità del dibattimento» il tribunale rimettente ritiene che tali principi devono essere opportunamente bilanciati con il «principio di non dispersione dei mezzi di prova»;

che la norma censurata sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., comportando una irragionevole dilazione dei tempi processuali e non garantendo un efficace esercizio della giurisdizione penale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata e depositando copia dell'atto di intervento presentato in relazione ad analoga questione sollevata dal tribunale di Palmi con ordinanza rubricata al n. 313 del r.o. del 2001.

Considerato che le questioni sollevate dal tribunale di Palmi, dalla Corte di appello di Venezia e dal tribunale di Tortona sono sostanzialmente identiche e che pertanto va disposta la riunione dei relativi giudizi;

che in sostanza i rimettenti lamentano che, in caso di rinnovazione del dibattimento per essere il giudice persona fisica diversa da quella davanti alla quale si era svolta l'istruttoria dibattimentale, le norme censurate impongono, alla luce dell'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione, di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni quando questo possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti;

che tale disciplina si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 97, 101 e 111 Cost;

che con ordinanza n. 399 del 2001 questa Corte ha dichiarato manifestamente infondate analoghe questioni di legittimità costituzionale degli artt. 511, comma 2, e 525, comma 2, cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli stessi parametri (artt. 3, 25, 101 e 111 Cost.) e sulla base di argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle prospettate dagli attuali rimettenti;

che successivamente, con ordinanza n. 431 del 2001, questa Corte ha dichiarato manifestamente infondata altra questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 238, 511, 511-*bis* e 525 cod. proc. pen., sollevata dal tribunale di Palmi (identica alla r.o. n. 512 del 2001) in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost;

che pertanto, non essendovi motivo di discostarsi dalle considerazioni svolte e dalle conclusioni raggiunte nelle ordinanze nn. 399 e 431 del 2001, le questioni di legittimità costituzionale vanno dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 238, 511, 511-*bis *514 e 525 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97, 101 e 111 della Costituzione, dal tribunale di Palmi, dalla Corte di appello di Venezia e dal tribunale di Tortona, con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0204

N. **60**

Ordinanza 27 febbraio - 15 marzo 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Termini normativi della questione - Erronea indicazione del rimettente - Rettifica.

Regione Umbria - Strade - Divieto di installazione di cartelloni e insegne pubblicitarie - Prospettato indebito esercizio della legiferazione in materia sottratta alla competenza delle regioni, con violazione del principio della delegabilità delle funzioni amministrative dallo Stato alle regioni soltanto in materie di loro competenza, nonché della libertà di iniziativa economica - Sopravvenuta modifica del parametro costituzionale di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

– Legge Regione Umbria 27 dicembre 1983, n. 52, art. 17, ultimo comma.
– Costituzione, artt. 2, 3, 41, 77, 117 e 118.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17, ultimo comma, della legge Regione Umbria 27 dicembre 1983, n. 52 (Approvazione del piano urbanistico territoriale), e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Approvazione del piano urbanistico territoriale), promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1999 dal Consiglio di Stato sui ricorsi riuniti proposti da Italtriest s.n.c. ed altre contro A.N.A.S., iscritta al n. 714 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione dell'Italtriest s.n.c. nonché l'atto di intervento della Regione Umbria;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che nel corso di due giudizi di appello (riuniti con decisione interlocutoria), promossi avverso altrettante sentenze del T.A.R. dell'Umbria, il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 41, 77, 117 e 118 della Costituzione, dell'art. 17, ultimo comma, della legge della Regione Umbria 27 dicembre 1983, n. 52 (Approvazione del piano urbanistico territoriale);

che in punto di fatto il giudice remittente premette che gli appelli in corso traggono origine dall'impugnativa proposta dalle società interessate nei confronti di due provvedimenti, emessi dal direttore del compartimento A.N.A.S. dell'Umbria, coi quali era stato negato il rinnovo di autorizzazione all'installazione di cartelloni pubblicitari e respinta l'istanza di autorizzazione in vista del medesimo obiettivo;

che il T.A.R. aveva respinto entrambi i ricorsi;

che il giudice *a quo* facendo propri i dubbi di incostituzionalità prospettati dalle parti appellanti, osserva che la norma impugnata B prevedendo il divieto di rilascio di nuove concessioni e di rinnovo di quelle in atto per l'installazione di cartelloni ed insegne pubblicitarie sulle più importanti strade esistenti sul territorio regionale, elencate nel precedente art. 16, gruppi n. 1 e n. 2 B costituisce un arbitrario intervento da parte della Regione in un ambito normativo spettante ancora esclusivamente allo Stato;

che la materia dell'urbanistica, infatti, rientra espressamente nella previsione dell'art. 117 Cost., mentre quella della tutela paesaggistica rimane estranea a siffatto precetto, come questa Corte ha riconosciuto con le sentenze n. 359 del 1985 e n. 1112 del 1988, dalle quali risulta chiaramente la differenza tra i due tipi di competenze;

che pertanto, anche in base all'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la tutela del paesaggio ricade nella potestà normativa statale, con la sola eccezione della delega di funzioni in materia di posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità, il che comporta un'evidente violazione dell'art. 117 della Carta fondamentale;

che ad avviso del Consiglio di Stato l'illegittimità costituzionale della norma in esame è evidente anche in riferimento all'art. 118 della Costituzione riguardante la delega alle regioni delle funzioni amministrative, perché il secondo comma di tale norma non può essere letto nel senso di ritenere che allo Stato sia concesso anche di delegare aree di interessi totalmente estranei a quelli di cui all'art. 117 Cost;

che la delega di funzioni amministrative, in altre parole, deve sempre riguardare materie connesse con gli àmbiti di cui all'art. 117 Cost., poiché diversamente argomentando l'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977 sarebbe viziato per eccesso di delega, in quanto l'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 352 — che contiene la delega *in subiecta materia* — prevede il trasferimento alle regioni delle funzioni inerenti alle materie di cui all'art. 117 della Costituzione e la delega, a norma dell'art. 118 Cost., delle funzioni amministrative necessarie per rendere possibile l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate;

che il giudice remittente, infine, ritiene che la norma impugnata violi anche l'art. 41 Cost., poiché contiene un'illegittima compressione della libertà di iniziativa economica;

che il divieto generale ed indeterminato di posa in opera di cartelloni pubblicitari, inoltre, sarebbe privo di qualsiasi ponderazione tra i vari interessi in gioco, risolvendosi anche in una violazione degli artt. 2 e 3 della Carta fondamentale;

che si è costituita in giudizio la società Italtriest, sollecitando l'accoglimento della prospettata questione;

che è intervenuta in giudizio la Regione Umbria, con apposita memoria, sollecitando in primo luogo una declaratoria di inammissibilità, in conseguenza dell'erronea individuazione della norma da parte del giudice remittente, ed in secondo luogo la restituzione degli atti al medesimo giudice a seguito dell'entrata in vigore della legge della Regione Umbria 24 marzo 2000, n. 27, successiva all'ordinanza di remissione;

che nel merito la regione ha dichiarato che la questione sollevata è infondata sotto tutti i profili prospettati dal Consiglio di Stato.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice *a quo* va formalmente corretta, dovendosi intendere riferita non all'art. 17, ultimo comma, della legge della Regione Umbria 27 dicembre 1983, n. 52 (Approvazione del piano urbanistico territoriale) — norma che non esiste nel testo della legge menzionata — bensì all'art. 17, ultimo comma, delle norme di attuazione della predetta legge che l'art. 1 della medesima direttamente approva come parte integrante dell'allegato piano urbanistico territoriale regionale;

che successivamente alla proposizione della presente questione di legittimità costituzionale, peraltro, è stata promulgata ed è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo *V* della parte seconda della Costituzione), i cui artt. 3 e 4 hanno totalmente modificato gli artt. 117 e 118 Cost. invocati come parametri nel giudizio *a quo*;

che in conseguenza di tale modifica, che va ad innovare l'intero quadro normativo, si rende preliminarmente necessaria la restituzione degli atti al giudice remittente perché riesamini i termini della questione a suo tempo sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0205

N. **61**

Ordinanza 27 febbraio - 15 marzo 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Diritto a succedere nel contratto di locazione - Successione del convivente *more uxorio*, anche in mancanza di prole comune, alla cessazione della convivenza con il conduttore - Difetto di elementi decisivi ai fini della valutazione della rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

– Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 6.
– Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 2000 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra De Simone Annarita e Cirimbilla Giovanni ed altro, iscritta al n. 744 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione di De Simone Annarita nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 2002 il giudice relatore Fernanda Contri;

Uditi l'avvocato Emanuele Fornario per De Simone Annarita e l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 9 marzo 2000, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui non prevede che, in caso di separazione personale, il convivente *more uxorio* succeda al conduttore di un immobile ad uso abitativo anche in mancanza di prole comune;

che il rimettente afferma che l'attrice ha convissuto *more uxorio* con il convenuto nell'appartamento condotto in locazione da quest'ultimo; che, cessata la convivenza, l'attrice è rimasta nell'immobile; che l'ex convivente intende riottenere la disponibilità dell'immobile, facendo valere i propri diritti di conduttore; che l'attrice ha proposto domanda di accertamento del proprio diritto a succedere nel contratto di locazione, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 392 del 1978;

che, relativamente al merito della questione, il giudice *a quo* osserva come nella coscienza sociale la posizione del convivente possa ormai essere equiparata a quella del coniuge, anche in mancanza di figli comuni; mentre, in ordine alla rilevanza, il giudice rimettente precisa che, nel caso di pronuncia favorevole, l'attrice subentrerebbe nel rapporto di locazione e non sarebbe obbligata al rilascio quale occupante senza titolo;

che nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita l'attrice del giudizio *a quo* insistendo per l'accoglimento della questione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Considerato che la carente e generica descrizione della concreta fattispecie non consente di verificare la effettiva rilevanza nel giudizio *a quo* della sollevata questione di legittimità costituzionale;

che nell'ordinanza di rimessione si afferma che il conduttore intende riottenere la disponibilità dell'immobile, mentre la ex convivente del medesimo chiede che sia dichiarata la propria successione nel rapporto di locazione;

che il giudice *a quo* non specifica quale sia il rapporto tra le due domande né precisa le ragioni su cui si basa la domanda di successione nel contratto di locazione, non essendo, in particolare, chiarito se a sostegno dell'anzidetta domanda di successione sia stata dedotta la mera cessazione della convivenza ovvero un accordo delle parti al momento della cessazione della convivenza stessa;

che il rimettente non precisa nemmeno se il rilascio dell'immobile, cui, come egli afferma, sarebbe obbligata l'attrice quale occupante senza titolo, sia stato richiesto nello stesso giudizio dal conduttore piuttosto che dal locatore, non consentendo in tal modo di comprendere se vi sia un rapporto di pregiudizialità tra la domanda in relazione alla quale è prospettato il dubbio di legittimità costituzionale e le altre domande eventualmente proposte nel medesimo giudizio;

che, in definitiva, la mancata indicazione di elementi decisivi ai fini della valutazione della rilevanza rende la questione manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0206

N. **62**

Ordinanza 27 febbraio - 15 marzo 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) - Abolizione e sostituzione con l'imposta comunale sugli immobili (ICI) (dal 1º gennaio 1993) - Applicabilità protratta dell'imposta soppressa, limitatamente all'incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992 - Prospettata disparità di trattamento dei contribuenti tenuti al pagamento dell'imposta (rispetto a coloro che vendano gli immobili successivamente al 1º gennaio 2003) nonché irragionevole sovrapposizione di imposta locale e imposta erariale in regime di proroga - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

– D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 2; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 1, lettera *a)* numero 17; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 17; d.l. 28 marzo 1997, n. 79 (convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140), art. 11, comma 3.
– Costituzione, artt. 3 e 53.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), 4, comma 17 [*recte:* 4, comma 1, lettera *a),* n. 17)], della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, promosso con ordinanza emessa il 1º febbraio 2000, depositata il 14 febbraio 2000, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano sui ricorsi riuniti proposti da Carla Brugola ed altri contro l'Ufficio del registro di Milano, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione di Ercole Brugola ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che, con ordinanza del 1º febbraio 2000, depositata il 14 febbraio 2000, la Commissione tributaria provinciale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), 4, comma 17 [*recte:* 4, comma 1, lettera *a),* n. 17)], della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140;

che ad avviso del rimettente — il quale espone di essere chiamato a pronunciarsi sull'impugnativa di avvisi di liquidazione emessi dall'Ufficio del registro di Milano — le norme denunciate contrasterebbero con gli indicati parametri costituzionali nella parte in cui dispongono che l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.), benché soppressa e sostituita dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a decorrere dal 1° gennaio 1993, continui tuttavia ad essere dovuta — ai sensi, specificamente, dell'art. 17, comma 7, del decreto legislativo n. 504 del 1992 — «nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si verifica dal 1° gennaio 1993 fino al 1° gennaio 2003 limitatamente all'incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992»;

che si realizzerebbe, in tal modo, una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che, avendo acquistato un bene immobile prima del 1° gennaio 1993, lo vendano dopo tale data ma prima del 1° gennaio 2003 e coloro che lo vendano successivamente a quest'ultima data, in quanto solamente i primi sarebbero tenuti al pagamento dell'I.N.V.I.M., sia pure limitatamente all'incremento di valore verificatosi sino al 31 dicembre 1992, in aggiunta all'I.C.I. dovuta per il periodo di possesso successivo alla data suddetta;

che l'incostituzionalità della disciplina risulterebbe ulteriormente accentuata — ad avviso ancora del giudice *a quo* — a seguito dell'istituzione, con l'art. 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, per i soli trasferimenti per causa di morte, della imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, la quale colpisce con l'aliquota fissa dell'uno per cento, nelle successioni aperte fino al 1° gennaio 2003, gli immobili acquistati dal *de cuius* prima del 31 dicembre 1992;

che, secondo il rimettente, il legislatore, avendo a suo tempo disposto che l'I.N.V.I.M. fosse applicata in occasione tanto dei trasferimenti *inter vivos* quanto di quelli *mortis causa*, non avrebbe potuto successivamente prevedere — pena la violazione del principio di eguaglianza — un diverso trattamento per le due ipotesi in relazione al periodo di regime prorogato, tanto più ove si consideri che l'I.N.V.I.M. è imposta progressiva a scaglioni mentre l'imposta sostitutiva è proporzionale;

che la normativa denunciata sarebbe, infine, in contrasto con i parametri evocati anche sotto il profilo della irragionevole sovrapposizione di imposta locale ed imposta erariale nel periodo di regime prorogato;

che si sono costituiti in giudizio Ercole, Igino, Carla, Stefania e Maria Brugola, ricorrenti nel giudizio *a quo,* i quali hanno concluso per l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo, in via principale, per la declaratoria di inammissibilità della questione, per totale carenza di motivazione in punto di rilevanza, non risultando dall'ordinanza quale delle norme impugnate — aventi ambiti diversi, anche temporalmente, di operatività — debba essere effettivamente applicata nel caso di specie;

che, in via subordinata, nel merito, l'Avvocatura chiede dichiararsi l'infondatezza della questione stessa;

che l'individuazione della data del 1° gennaio 2003 quale termine finale del regime di protratta applicabilità dell'I.N.V.I.M. costituirebbe — secondo la stessa Avvocatura — espressione di una non irragionevole valutazione discrezionale del legislatore, non censurabile in sede di scrutinio di legittimità costituzionale;

che la prospettata disparità di trattamento non sussisterebbe, d'altro canto, nemmeno con riferimento alla disciplina di cui al decreto-legge n. 79 del 1997, che all'art. 11 ha introdotto — dalla data di entrata in vigore del decreto stesso — una imposta sostitutiva dell'I.N.V.I.M. per le successioni concernenti immobili posseduti dal *de cuius* alla data del 31 dicembre 1992, in quanto la diversità delle situazioni poste a confronto — trasferimenti *inter vivos* e successioni *mortis causa* — renderebbe non irragionevole la scelta discrezionale del legislatore di differenziare il trattamento fiscale del trasferimento immobiliare nelle due ipotesi;

che nessuna lesione dell'art. 53 Cost., determinata dall'asserita sovrapposizione di tributo erariale e tributo locale, si verificherebbe, infine, con riguardo al periodo di coesistenza dell'I.C.I. e dell'I.N.V.I.M., considerati sia il carattere non «confiscatorio» del prelievo complessivo sia la diversità di presupposti tra i due tributi sia, infine, la circostanza che l'incremento di valore tassabile ai fini I.N.V.I.M., nel regime prorogato, è solamente quello verificatosi sino al 31 dicembre 1992.

Considerato che la questione sollevata dal rimettente riguarda la legittimità costituzionale del regime di protratta applicabilità dell'I.N.V.I.M., limitatamente all'incremento di valore maturato sino al 31 dicembre 1992, nel caso in cui il presupposto di applicazione dell'imposta si verifichi dal 1º gennaio 1993 sino al 1º gennaio 2003 (termine successivamente anticipato al 1º gennaio 2002 dall'art. 8, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448);

che il giudice rimettente afferma in modo del tutto apodittico e immotivato la rilevanza della questione nel giudizio *a quo*;

che siffatto difetto di motivazione non può certo ritenersi superato dalle indicazioni fornite dalle parti private nella memoria di costituzione, essendo di esclusiva competenza del rimettente la valutazione in ordine alla rilevanza della questione;

che, d'altra parte, non è possibile desumere la rilevanza della questione dalla descrizione della fattispecie dedotta in giudizio che il rimettente effettua solo genericamente e senza neppure indicare a quale imposta si riferiscano gli avvisi di liquidazione impugnati dai ricorrenti;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), 4, comma 1, lettera a), n. 17), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0207

N. 63

Ordinanza 27 febbraio - 15 marzo 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Giurisdizione e competenza in materia civile - Competenza territoriale - Attribuzione al giudice di pace dei giudizi civili già pendenti dinanzi al pretore al 30 aprile 1995 - Competenza del giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale, o la sezione distaccata, di fronte al quale il giudizio era pendente - Prospettata lesione dei principî del giudice naturale e di pari trattamento dei cittadini - Manifesta infondatezza della questione.

– Legge 16 dicembre 1999, n. 479, artt. 1 e 2.
– Costituzione, artt. 3, 24 e 25.

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), promossi con due ordinanze emesse il 24 ottobre 2000 dal giudice di pace di Francavilla Fontana, iscritte ai nn. 103 e 104 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che con due ordinanze, di identico contenuto, del 24 ottobre 2000, il giudice di pace di Francavilla Fontana ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), nella parte in cui prevedono che i giudizi civili — già pendenti di fronte al pretore al 30 aprile 1995 e, quindi, trasferiti al tribunale per effetto della intervenuta soppressione delle preture — una volta attribuiti — in base alla normativa vigente al momento di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 — alla competenza del giudice di pace, siano trattati dal giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale, o la sezione distaccata di esso, di fronte al quale il giudizio era pendente;

che il rimettente, premesso il contenuto delle norme censurate, riferisce che i giudizi *a quibus,* originariamente incardinati dinanzi alla sezione distaccata di Ceglie Messapica della Pretura circondariale di Brindisi, una volta entrato in vigore il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), con il quale fu disposta la soppressione degli uffici pretorili, venivano assegnati alla sezione distaccata del Tribunale di Brindisi avente sede in Francavilla Fontana non esistendo una sezione distaccata di quel tribunale a Ceglie Messapica;

che, entrata, successivamente, in vigore la legge n. 479 del 1999, la competenza in ordine ai giudizi *de quibus* veniva attribuita al giudice di pace di Francavilla Fontana e non già a quello di Ceglie Messapica come, invece, avrebbe dovuto essere alla luce dell'art. 5 del codice di procedura civile, secondo il quale la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla situazione di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e senza che abbiano rilievo rispetto ad esse gli intervenuti mutamenti della legge o della situazione medesima;

che, pertanto, lo spostamento della competenza territoriale effettuato dalla norma censurata risulterebbe, ad avviso del rimettente, in contrasto con «il principio costituzionale del giudice precostituito per legge anche in rapporto al principio di pari trattamento dei cittadini di cui agli artt. 3, 24, 25 della Costituzione»;

che con separati atti, di identico contenuto, è intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato;

che, ad avviso della parte pubblica, la questione sarebbe, oltre che inammissibile, infondata poiché, per un verso, la norma censurata non sarebbe intervenuta in materia di competenza territoriale e, per altro verso, i giudizi *a quibus* non sarebbero stati *ab origine* attribuiti al giudice di pace, organo all'epoca della loro instaurazione ancora non istituito, con la conseguente impossibilità di individuare, in relazione agli stessi, un giudice di pace quale giudice naturale.

Considerato che le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dal giudice di pace di Francavilla Fontana con le due ordinanze di cui in epigrafe hanno ambedue ad oggetto gli artt. 1 e 2 (*recte:* 1, comma 1, e 2, comma 1) della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), nella parte in cui prevedono che i giudizi civili — già pendenti di fronte al pretore al 30 aprile 1995 e, quindi, trasferiti al tribunale per effetto della intervenuta soppressione delle preture, una volta attribuiti — in base alla normativa vigente al momento di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 — alla competenza del giudice di pace, siano trattati dal giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale, o la sezione distaccata di esso, di fronte al quale il giudizio era pendente e non dal giudice di pace che sarebbe stato competente se i giudizi fossero stati introdotti nella vigenza della legge n. 479 del 1999;

che i giudizi avendo ad oggetto identiche questioni vanno riuniti per essere congiuntamente decisi;

che l'individuazione del giudice di pace territorialmente competente effettuata dalle norme censurate ed il conseguente trasferimento dei giudizi si inquadrano, come già rilevato da questa corte, nel novero dei provvedimenti volti ad agevolare l'entrata in funzione del giudice unico di primo grado e ad accelerare la definizione dei giudizi civili già pendenti alla data di entrata in vigore della riforma del processo civile (*cfr.* ordinanza n. 152 del 2001);

che, nell'ambito di tale disciplina, le norme impugnate individuano il giudice competente sulla base di un criterio generale, valido per tutti i giudizi già pendenti dinanzi ai pretori — successivamente trasferiti ai tribunali e, infine, rimessi ai giudici di pace — e non già per singole controversie;

che non sussiste, pertanto, la denunciata violazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la garanzia del giudice naturale non è lesa quando il giudice sia stato designato in modo non arbitrario né a posteriori oppure direttamente dal legislatore in conformità alle regole generali, ovvero attraverso atti di soggetti ai quali sia stato attribuito il relativo potere nel rispetto della riserva di legge stabilita dall'art. 25, primo comma, della Costituzione (*cfr.*, oltre alla già richiamata ordinanza n. 152 del 2001, sentenza n. 419 del 1998 e ordinanza n. 159 del 2000);

che, nei predetti limiti, l'individuazione del giudice competente è rimessa alla discrezionalità del legislatore il quale, nel regolare la fase transitoria fra diverse discipline ordinamentali e processuali, può introdurre, rispetto agli ordinari criteri di ripartizione della competenza, deroghe fondate sul ragionevole bilanciamento dei diversi interessi coinvolti nel processo (*cfr.* sentenza n. 51 del 1997 e, ancora, ordinanza n. 152 del 2001, nonché ordinanza n. 201 del 1997);

che la deroga prevista dalle norme impugnate rispetto agli ordinari criteri di determinazione del giudice territorialmente competente risponde alla finalità di semplificarne la individuazione, anche in relazione alla eventuale configurabilità di fori alternativi, evitando al contempo ai soggetti del processo i disagi derivanti da ulteriori modificazioni del luogo di svolgimento del giudizio;

che la questione va, dunque, dichiarata manifestamente infondata in riferimento agli artt. 25 e 3 della Costituzione, mentre l'art. 24 risulta solo genericamente evocato dall'ordinanza di rimessione ed è, dunque, privo di qualsiasi rilievo ai fini della decisione della questione stessa.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti al Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione dal giudice di pace di Francavilla Fontana con le due ordinanze di cui in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0208

N. **64**

Ordinanza 27 febbraio - 15 marzo 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Accertamento sintetico del reddito - Determinazione dei criteri relativi a tale accertamento rimesso alla completa discrezionalità del Ministro - Prospettata violazione del principio della riserva di legge in materia di prestazioni imposte e dei principî sulla delega legislativa (al Governo) - Intervenuta modifica della norma denunciata anteriormente alla rimessione della questione - Difetto di motivazione in ordine alla perdurante rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

– D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, quarto comma, come modificato dall'art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
– Costituzione, artt. 23, 70 e 76.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare

l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 2000 dalla Commissione tributaria regionale di Milano sul ricorso proposto da Guidorzi Ugo ed altra contro l'Ufficio Imposte dirette di Mantova, iscritta al n. 146 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da due coniugi ed avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità di taluni accertamenti in rettifica effettuati con metodo sintetico, la Commissione tributaria regionale di Milano, con ordinanza del 23 marzo 2000, pervenuta alla Cancelleria della Corte costituzionale il 9 febbraio 2001, ha sollevato, in riferimento agli artt. 23, 70 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), nella parte in cui «nello stabilire le modalità dell'accertamento sintetico, non fissa precisi criteri (metodi statistici, valori base, abbattimenti, spese, etc.) di rilevazione del reddito, o maggior reddito, dagli elementi indicativi di capacità contributiva, dei quali il Ministro debba tener conto» in occasione della emissione del decreto previsto dalla norma impugnata;

che, secondo la Commissione rimettente, la norma censurata solo apparentemente si riferirebbe a modalità di accertamento del reddito, mentre in effetti regolerebbe l'oggetto di tale accertamento, lasciando al Ministro ampia discrezionalità sul punto;

che, in tal modo, la norma verrebbe ad incidere «sulla materia imponibile e, quindi, su quell'elemento essenziale dell'imposta che è il suo oggetto», violando il principio della riserva di legge — ritenuta dal rimettente assoluta — di cui all'art. 23 Cost;

che la norma sarebbe altresì in contrasto con gli artt. 70 e 76 della Costituzione che fisserebbero per i singoli Ministri, «quando sono delegati ad emanare norme aventi valore sostanziale di legge», gli stessi limiti, di oggetto, di criteri direttivi e di tempo, stabiliti per il Governo «quando ottiene delega legislativa dal Parlamento»;

che la questione sarebbe rilevante per la definizione del giudizio *a quo* «in quanto la dichiarazione d'incostituzionalità della norma di che trattasi provocherebbe l'illegittimità dei decreti ministeriali 10 settembre e 19 novembre 1992, in base ai quali è stato effettuato l'accertamento sintetico in contestazione»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di infondatezza della questione, rilevando, quanto all'affermato contrasto con l'art. 23 della Costituzione, la valenza meramente probatoria del metodo di accertamento induttivo, tale da non incidere né sul presupposto del tributo né sulla base imponibile ed evidenziando, altresì, come il potere del Ministro, essendo circoscritto da precisi limiti desumibili dalla norma censurata e dall'art. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973, non possa ritenersi lesivo degli articoli 70 e 76 della Costituzione;

Considerato che la Commissione tributaria regionale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 23, 70 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 1 delle legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza

fiscale e del conto fiscale), «nella parte in cui, nello stabilire le modalità dell'accertamento sintetico, non fissa precisi criteri (metodi statistici, valori base, abbattimenti, spese, etc.) di rilevazione del reddito, o maggior reddito, dagli elementi indicativi di capacità contributiva, dei quali il Ministro debba tener conto» in occasione della emissione del decreto previsto dalla norma impugnata;

che la norma impugnata è stata modificata, in data anteriore all'ordinanza di rimessione, dall'art. 1, lettera *q)* del d.l. 31 maggio 1994, n. 330 (Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1994, n. 473 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 31 maggio 1994, n. 330, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria);

che, qualora la norma censurata sia stata abrogata o modificata anteriormente alla proposizione della questione, il giudice rimettente ha l'onere, secondo la giurisprudenza di questa Corte, di specificare in modo rigoroso i motivi della perdurante rilevanza della questione (*cfr.*, fra le molte, le ordinanze n. 590 del 2000, n. 456 del 2000 e n. 216 del 2000);

che, nel presente caso, siffatto onere non è stato assolto, non facendo il rimettente neppure menzione dell'intervenuta modifica normativa;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 23, 70 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Milano, con l'ordinanza indicata epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0209

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 7

Ricorso per questione di legittimità costituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, depositato in cancelleria l'8 febbraio 2002

Acque pubbliche e acquedotti - Regione Friuli-Venezia Giulia - Attuazione al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle deviazioni di acque - Individuazione degli obblighi a carico dei derivatori di acqua pubblica, di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Dedotta autonoma attuazione, da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia, dell'art. 22, comma 3, del predetto d.lgs. n. 152/1999, senza il prescritto (art. 22, comma 4, stesso d.lgs.) preliminare decreto del Ministero dei LL.PP., di individuazione delle linee guida per la predisposizione del bilancio idrico del bacino - Eccedenza dai limiti della funzione legislativa regionale per violazione dei vincoli derivanti in materia dall'ordinamento comunitario e dalla riserva allo Stato della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

– Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 27 novembre 2001, n. 28, art. 1, comma 3.
– Costituzione, art. 117, commi 1 e 2, lett. *l* [*recte*: lett. *s*].

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, *pro tempore*, giusta delibera adottata nella riunione del Consiglio dei ministri del 18 gennaio 2002, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, negli uffici della quale in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge;

Contro Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della giunta regionale *pro tempore*, domiciliata nella sede regionale in Trieste, per la dichiarazione di incostituzionalità della legge regionale 27 novembre 2001 n. 28, attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni di acque, pubblicata nel B.U.R. del 5 dicembre 2001 n. 49 art. 1, comma 3.

1. — Con la l.r. 27 novembre 2001, n. 28 la Regione Friuli-Venezia Giulia dà attuazione al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di deflusso minimo vitale delle deviazioni di acque.

In particolare, con il comma 3 dell'art. 1, «In attuazione del comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 152/1999, la regione, a seguito della mancata realizzazione nei termini di legge degli adempimenti previsti al comma 4 dell'art. 22 del citato decreto legislativo n. 152/1999, dà autonoma applicazione al comma 3 dell'art. 22 medesimo, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo n. 258/2000, individuando gli obblighi, a carico dei derivatori di acqua pubblica, di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione».

Il comma 4 dell'art. 22 del decreto legislativo n. 152/1999 dispone che «Il Ministro dei lavori pubblici provveda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto a definire, di concerto con gli altri Ministri competenti e previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale».

Il decreto legislativo n. 152/1999 costituisce ad un tempo recepimento delle direttive comunitarie attinenti alla protezione delle acque dall'inquinamento e espressione di un nuovo approccio alla considerazione del bene acqua in conformità agli orientamenti comunitari.

L'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 152/1999 registra, in relazione alla regolamentazione dettata, la competenza dello Stato e delle Regioni e della province autonome.

Con decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 — Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento dei beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo — è stata attribuita alla Regione Friuli-Venezia Giulia competenza primaria in materia di acque.

2. — L'art. 117 della Costituzione attribuisce competenza legislativa alle regioni «nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario».

Il d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, in attuazione delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE attribuisce allo Stato la competenza ad emanare le linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, al fine di disporre su tutto il territorio di dati omogenei ricavati sulla base di criteri uniformi.

A tale disposizione le regioni devono pertanto attenersi, né possono dare ad essa autonoma applicazione.

L'art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 265/2001 prevede che le direttive sulla gestione del demanio idrico, ricomprese tra i compiti di rilievo nazionale (riservati allo Stato ai sensi dell'art. 88, comma 1, lettera *p)* del d.lgs. n. 112/1998, per quanto riguarda le concessioni di derivazioni d'acqua ricadenti nel territorio del Friuli-Venezia Giulia) siano definite d'intesa con la regione stessa.

La materia si colloca nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117 comma 2 lettera *s)* Cost.

Ne consegue che l'art. 1 comma 3 della l.r. 27 novembre 2001, n. 28 con cui la Regione Friuli-Venezia Giulia, che intende dare autonoma applicazione al comma 3 dell'art. 22 del d.lgs n. 152/1999, prescindendo dal preliminare decreto del Ministero dei LL.PP. (comma 4), con cui si devono individuare le linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, eccede la competenza regionale e si pone in contrasto col medesimo art. 22, comma 3, secondo cui le Regioni possono definire gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento dei dispositivi per la misurazione dei volumi di acqua pubblica, solo a seguito della emanazione delle linee guida di cui comma 4.

La disposizione di legge è incostituzionale in quanto viola l'art. 117, nella parte in cui impone nell'esercizio della funzione legislativa il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (comma 1), e riserva allo Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (comma 2 lettera 1).

P. Q. M.

Si chiede che sia dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 27 novembre 2001, n. 28 della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Roma, addì 28 gennaio 2001

Avvocato dello Stato: Maurizio FIORILLI

02C0094

N. **102**

Ordinanza del 3 gennaio 2002 emessa dal giudice di pace di Morbegno nel procedimento civile vertente tra Longo Antonio e prefetto di Sondrio

Circolazione stradale - Fermo amministrativo del veicolo - Ipotesi di trasgressione commessa da persona diversa dal proprietario del veicolo o da chi ne abbia la legittima disponibilità - Prevista restituzione immediata del veicolo subordinata all'onere della prova che la circolazione sia avvenuta contro la volontà di detti soggetti - Ingiustificata diversa disciplina rispetto a quella stabilita per la più grave sanzione accessoria della confisca del veicolo (restituzione subordinata alla documentazione della proprietà).

– Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 214, commi 1 e 1-*bis*.
– Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Sciolta la riserva che precede, fuori udienza, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al ruolo generale 2001 al n. 99, promossa con ricorso da: Longo Antonio in qualità di legale rappresentante della società A.B.A. S.r.l., in proprio — opponente — domiciliato in cancelleria;

Contro il prefetto della Provincia di Sondrio — opposto — rappresentato dalla sig.ra Pansoni Serenella, in virtù di delega in atti, oggetto: opposizione *ex* articoli 22 e 23 legge n. 689/1981 avverso la sanzione amministrativa con verbale 19 marzo 2001, del fermo amministrativo dell'autovettura Mercedes 220 tg. BM 780 TN accessoria della sanzione pecuniaria comminata *ex* art. 126, comma 7, del nuovo codice della strada con verbale di accertamento n. 2072980 in pari data.

Il giudice di pace atteso che all'udienza del 15 giugno 2001 dal ricorrente veniva sollevata eccezione di incostituzionalità dell'art. 214 comma 1 e 1-*bis* per la manifesta illegittima disparità di trattamento fra il destinatario dell'art. 214 comma 1 e 1-*bis* del C.d.S. cui incombe l'onere della prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ed il destinatario dell'art. 213, comma 6 del C.d.S. che deve solo documentare l'appartenenza a persona estranea alla violazione amministrativa per non vedersi applicata la sanzione della confisca, misura più grave;

che all'udienza del 9 novembre 2001 depositava formale istanza per l'eccezione sopracitata;

atteso che al ricorrente necessita l'autovettura per fini aziendali concedendola in uso ai propri collaboratori e dipendenti;

rilevato altresì che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla questione posta di legittimità costituzionale e che la stessa non si ritenga manifestamente infondata;

P. Q. M.

Ex art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953 ed ex *art. 134 Cost.;*

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Dispone altresì che la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che, a mezzo della cancelleria di questo ufficio la stessa venga comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato.

Si comunichi.

Morbegno, addì 3 gennaio 2002

Il giudice di pace: LEONE

02C0137

N. **103**

Ordinanza del 28 dicembre 2001 emessa dal giudice di pace di Locri nel procedimento civile vertente tra Tropea Cosimo in proprio e n.q. e Bayerische ass.ni S.p.a. ed altri

Procedimento civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Costituzione del convenuto - Domande riconvenzionali - Possibilità di proposizione anche oralmente all'udienza - Omessa previsione di un congruo termine per l'attore ai fini della predisposizione delle attività difensive, come stabilito dal codice di procedura civile per i processi di competenza del Tribunale - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principî sul giusto processo.

– Codice di procedura civile, art. 319, comma 1.
– Costituzione, artt. 3, 24 e 111, secondo comma.

IL GIUDICE DI PACE

Nel procedimento civile n. 303 /2001 R.G., tra Tropea Cosimo, sia in proprio che nella qualità e Tropea Manuel contro Maviglia Luca, Naviglia Luciano, Bayerische Assicurazioni S.p.a. l.r.p.t., avente ad oggetto: risarcimento danni, questione di legittimità costituzionale;

Premesso e ritenuto che:

Dagli atti del procedimento civile n. 303/2001, vertente tra Tropea Cosimo e Tropea Manuel, rappresentati e difesi dall'avv. Rosa Lombardo, contro Maviglia Luca, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Strangio, e Maviglia Luciano, nonché Bayerische Assicurazioni S.p.a. 1.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe

Marino, discende che gli attori hanno inteso proporre richiesta di risarcimento danni, a seguito di incidente stradale ad essi occorso addì 27 agosto 2000, e verificatosi, a dire di essi, per colpa, imprudenza e negligenza dei convenuti.

La Società Bayerische Assicurazioni S.p.a. si costituiva in giudizio proponendo impugnativa di routine alla domanda attrice onde porre in dubbio la responsabilità del proprio assicurato.

Per quel che attiene alla responsabilità del preteso esecutore dell'evento dannoso avveniva che, nel mentre lo atto introduttivo del giudizio parte istante evidenziava colpa, imprudenza e negligenza, assolute, il convenuto Maviglia Luca, con l'ausilio del proprio difensore di fiducia, impugnava tale asserto e chiedeva, per contro, procedersi nei confronti del Tropea medesimo.

Tanto esponendo con modalità del tutto opposte rispetto a quelle descritte dall'attore originario, l'incidente, per cui è causa, e chiedendo l'ammissione e l'escussione, contestuale, della prova per testi siccome articolata nella comparsa riconvenzionale.

Chiedeva, altresì, dichiararsi la totale soccombenza attorea, sia pure in tono solidale con la società di Assicurazioni Milano S.p.a., in virtù del rapporto assicurativo per la responsabilità civile automobilistica, tra costoro intercorrente; tanto che, per essa società assicuratrice, chiedeva autorizzarsi l'evocazione in giudizio.

Secondo la prevalente e più recente giurisprudenza della suprema corte — tra le altre cass. 3 dicembre 1994, n. 10419; cass. un. 11 novembre 1991, n. 12006 —, la disposizione dell'art. 22, (che regola la preventiva richiesta di risarcimento e messa in mora a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento), della legge 24 dicembre 1969 n. 990 subordina la proponibilità dell'azione risarcitoria, anche se formulata soltanto contro il responsabile, alla richiesta dell'indennizzo all'assicuratore.

Tale subordinazione processuale si estende, anche, al decorso di sessanta giorni da tale richiesta e trova applicazione anche con riguardo alla domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto che assuma, a sua volta, la responsabilità dell'attore.

La normativa in vigore, che regola lo svolgimento del processo dinanzi al giudice di pace, riconosce, nell'ottica di questa superiore tutela, la necessità del contradditorio immediato fuori da opportunità, per le altre parti, — ed in questo caso per l'attore —, di difesa e giusto processo per chi, come chi ha introdotto la causa, ha necessità di ottenerlo.

Va considerato che nel procedimento davanti al giudice di pace non si configura una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, onde deve ritenersi ché le parti all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c. possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza; il prefato schema rituale è, in ogni caso, caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono pur sempre applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a «precisare definitivamente i fatti», non possono essere proposte nuove domande o eccezioni e allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi di rapporti giuridici.

In tal caso, dunque, dinanzi al giudice unico, la norma che regola l'ammissibilità dell'azione riconvenzionale del convenuto, nei confronti dell'attore, è disciplinata in modo ben definito, tant'è che essa è ammissibile, e, per conseguenza, procedibile, solo nell'osservanza dei requisiti che si diranno appresso.

Detti requisiti, imposti a norma degli art. 166, 167, 269 c.p.c., stabiliscono che il convenuto, che intende chiamare in causa un terzo, deve, a pena di decadenza, costituirsi anche chiedendo il differimento dell'udienza di prima comparizione, almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione, fissata nell'atto di citazione ovvero almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 168-*bis*, comma 5, a cui tenore il giudice istruttore può differire la data della prima udienza fino ad un massimo di 45 giorni.

Ai fini della tempestiva costituzione, dinanzi al giudice unico, non ha invece rilevanza il dettato dell'art. 168-*bis* comma 4 (che ricalca quanto disposto dall'art. 82 disp. att. c.p.c.), il quale recita che se nel giorno fissato per la prima comparizione il giudice istruttore non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva.

Sicché avviene che, nel caso di spostamento dell'udienza indicata nell'atto di citazione, occorre tenere distinto il caso in cui il termine dei 20 giorni decorre dalla data fissata nell'atto di citazione e, qualora, in ottemperanza all'art. 168-*bis* comma 4, l'udienza fissata nell'atto di citazione venga differita a quella immediatamente successiva in quanto il giudice istruttore designato non tiene udienza in quel giorno; per contro, il termine dei 20 giorni si calcola a partire dalla data della nuova udienza, qualora, valendosi dell'art. 168-*bis*, comma 5, il giudice istruttore abbia disposto per ragioni di opportunità il rinvio ad altra udienza.

Dinanzi al giudice di pace tutte le preclusioni che precedono sono state cancellate dal legislatore, tout court, con la sola limitazione che se nel giorno fissato per la prima comparizione il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione delle parti è, d'ufficio, rimandata alla udienza immediatamente successiva.

Rilevato, inoltre, che:

In considerazione di quanto in premessa, e nel dualismo tra le due garanzie processuali per le rispettive difese, avuto riguardo all'attività difensiva dell'attore, nei cui confronti viene proposta la domanda riconvenzionale, nel giudizio dinanzi al tribunale, e dell'attore nei cui confronti viene proposta la domanda riconvenzionale, nel giudizio dinanzi al giudice di pace, ne esce più' diffusamente avvantaggiata la difesa dell'attore del primo procedimento e cioè quello davanti il tribunale.

Ad esso, infatti, si applicano le regole del sistema delle preclusioni che gli consentono di approntare una più completa e meditata difesa a favore del proprio assistito.

Per i procedimenti in corso dinanzi al tribunale alla data di entrata in vigore della riforma, infatti, le regole sulle preclusioni sono dettate dagli artt. 183 e 184 c.p.c. con riferimento alle prove, poiché il giudizio investe non solo il provvedimento, emesso ma la stessa pretesa fatta valere dal convenuto attraverso la richiesta di declaratoria di soccombenza dell'attore, e la *vocatio in ius* del terzo ad esso unito da obbligazione solidale ed indivisibile.

Nel procedimento dinanzi al tribunale le parti possono valersi della facoltà prevista dagli artt. 183 e 184 c.p.c. di produrre nuovi documenti e di dedurre ogni altro mezzo di prova nei termini ben definiti ed entro i limiti stabiliti dai predetti articoli, deve considerarsi ammissibile anche il mutamento della domanda ad opera del creditore, rispetto a quella formulata nel ricorso.

Il regime previsto dagli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. per le domande e le prove si estende anche alle eccezioni: l'opponente, nell'ambito della difesa, ben può, nel corso del giudizio di primo grado, proporre nuove eccezioni rispetto a quelle già dedotte nell'atto di opposizione (cass., 16 dicembre 1974, n. 4311) o nella prima udienza di trattazione, sino all'udienza di precisazione delle conclusioni, anche se si tratti di eccezioni in senso stretto.

Osservato che:

Il fatto processuale della proposizione della domanda riconvenzionale in udienza significa, per la difesa dell'attore che deve esperire ogni tentativo per isolare e respingere la richiesta del convenuto, violazione al principio del contraddittorio che è uno dei diritti fondamentali del nostro sistema di tutela.

Che il nostro codice di rito prevede che il giudice non può pronunciare sulla domanda delle parti.

Nel parallelismo con il nostro sistema penale v'è da dire che, avuto riguardo all'accusa nei confronti dell'imputato, se l'imputato stesso non ha avuto dell'accusa, contro di lui non può pronunciarsi sentenza di condanna. Anche se, contrariamente al nostro sistema civile, come più avanti si dirà, tale principio è corroborato da apposita norma, in quello penale, in mancanza di espressa statuizione, lo si desume dal complesso delle norme che regolano la partecipazione nel processo penale medesimo. Nel nostro sistema civile questo principio è sanzionato dall'art. 101 del rito, secondo il quale appunto, «il giudice può statuire sopra alcuna domanda se la parte quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa».

Avuto riguardo al caso in esame va osservato che il principio del contraddittorio ha un logico fondamento ed un elemento pratico che gli derivano sia dal carattere dualistico dell'azione civile, che, essendo bilaterale, si deve porre nei confronti di una controparte nei confronti della quale si chiede un provvedimento che dovrà avere i suoi effetti; nello stesso momento genera un fine pratico, laddove richiede una attività contrapposta delle parti.

Se il contraddittorio, non solo fine a se stesso, inteso come materiale esistenza delle due, o più, parti in giudizio, deve essere garantito, è compito del giudice far sì che esso divenga manifestazione del principio della uguaglianza fattiva delle parti; esso è elemento essenziale e indefettibile di ogni processo che voglia essere una garanzia per la persona umana.

Ritiene questo giudice di pace che detto principio, peraltro adottato e fatto proprio dalla maggior parte dei Paesi più avanzati del pianeta, debba collegarsi a quanto sancisce, all'art. 24, la nostra Carta costituzionale che sancisce che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado di ogni procedimento.

Compresa quindi la difesa che l'attore, nel processo civile dinanzi al giudice di pace, e nei confronti del quale il convenuto, costituendosi, ha proposto domanda riconvenzionale contro di lui, dovrà avere il tempo, i modi e le possibilità di approntare per contrastare tale domanda.

Ritiene, comunque, questo giudice di pace che garantire il principio del contraddittorio all'attore nel caso *de quo,* non significa che l'attore debba necessariamente contraddire o difendersi dall'impeto del convenuto, ma che debba essere messo, per come appena discusso, nelle condizioni di farlo ove ciò sia di suo interesse; non escludendo, in tal caso, la possibilità che esso attore voglia astenersi dal difendersi.

Ancor più carente è l'affermazione della tutela del principio del contraddittorio a favore dell'attore, e nei confronti del convenuto proponente la domanda riconvenzionale allorquando la stessa non contenga gli elementi indispensabili alla validità dell'atto stesso; la domanda riconvenzionale dovrà essere pregna dei requisiti di individuazione della domanda siano essi: soggetti, oggetto, causa, e dovrà contenere le sue conclusioni.

Ma il nemico è dietro l'angolo: la mancanza di tali elementi essenziali, — siano essi in parte o quasi in tutto mancanti —, motivo di nullità dell'atto, è colmata dagli scritti dell'attore già costituito, e, sulla carenza dei fatti conoscitivi della domanda per il giudice ha già provveduto l'attore stesso mediante l'atto di citazione in atti. Cosa possa operare quest'ultimo, laddove l'intero sistema processuale è coperto dal manto della sanatoria, è poco o nulla. Potrebbe, per quel che vale per il proseguimento del giudizio, non accettare il contraddittorio.

Ma al giudice di pace la sua norma istitutiva ha devoluto il compito di sorvolare su queste che sono varie quisquilie, nell'interesse della speditezza del processo. Non a caso è stata concessa al convenuto la facoltà di costituirsi in giudizio anche senza lo strumento processuale della comparsa di risposta scritta. E non a caso la validità del suo asserto rivendicativo della ragione processuale permane, ed è altrettanto valida, se la proposizione della sua domanda riconvenzionale, nei confronti dell'attore, avviene oralmente. Ed altrettanto oralmente esso convenuto potrà chiamare in causa i terzi; col solo compito di notificare loro il verbale di causa.

Considera questo giudice di pace che, se riportandosi a siffatta argomentazione, ci si dovesse addentrare nei meandri della facoltà prevista dall'art. 82 primo comma cod. proc. civ., le conclusioni da trarre diventerebbero, quantomeno, parossistiche.

Se allo sbarramento della norma a danno dell'attore, nel caso concreto, ci si dovesse riferire al temperamento previsto dall'art. 320 cod. proc. civ. anche qui, ritiene il giudicante, si andrebbe incontro ad un errore, per come più avanti si argomenterà in esito alla predisposizione di materia processuale del tutto contraria dell'attuale Governo prevista dal Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2001;

Ritiene il giudice di pace che tale caso sia affine a quello della domanda nuova proposta in corso di causa, nei confronti dell'attore già costituito, in quanto, essendo già pendente tra le parti un regolare rapporto processuale l'attore deve essere in grado di difendersi alla stessa stregua del convenuto cui la norma di cui all'art. 318, secondo comma, concede ben trenta giorni per predisporre le sue difese.

Osservato che:

Le censure mosse in esito a quanto sopra appaiono, in atto, ben più fondate dall'avere assurto all'odierna cronaca l'avere discusso il Consiglio dei ministri di venerdì 21 dicembre 2001 la modifica di ulteriore snellimento del processo davanti al giudice di pace mediante una unica udienza di cognizione e di trattazione per la quale il dettato del penultimo comma di cui all'art. 320 cod. proc. civ. cadrebbe in non cale.

Atteso che:

È evidente la incostituzionalità della norma nella parte in cui consente alle parti la costituzione il dì dell'udienza e che, in presenza di domanda riconvenzionale o richiesta di estensione del processo civile al terzo non consente all'attore costituito di potere validamente ed oculatamente esercitare la sua attività difensiva, con la previsione di un congruo termine ad hoc, lasciando, così, libero il convenuto di promuovere, anche oralmente, qualsiasi iniziativa processuale a discapito delle altre parti costituite.

Tale principio contrasta col disposto di cui all'art. 3 nella parte in cui non viene riconosciuto al cittadino medesima eguaglianza e pari dignità dinanzi alla legge.

Il medesimo principio contrasta col disposto di cui all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui riconosce al cittadino la libera facoltà di agire nel giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, essendo la difesa un diritto inviolabile sempre e dovunque.

Lo stesso principio contrasta, ancora, col disposto di cui all'art. 111 della Costituzione nella parte in cui non attua, mediante il giusto processo, le norme sulla giurisdizione.

Il richiamato principio contrasta, in ultimo, con tutto lo spirito etico e morale della carta costituzionale secondo il quale sul destino del cittadino non possono e né devono pesare fatti ed atti da esso non voluti: siano essi la nascita, il suo sito ed il suo nome.

Ritenuto, infine, che:

Quanto al paventato provvedimento legislativo dell'attuale Governo verrà ancor di più compresso il tempo di «riflessione» della difesa e diminuiti i tempi di approntamento degli atti difensivi di parte, sicché in nome di un più celere svolgimento del processo civile si andrà a discapito della qualità del risultato.

P. Q. M.

Visto l'art. 319 cod. proc. civ., primo comma, in relazione all'art. 166 cod. proc. civ., primo comma;

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Attesa la rilevanza della pronuncia di legittimità costituzionale ai fini della decisione del presente giudizio in esito all'art. 24 ed anche all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, — legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 — ed alla condizione di parità delle parti;

Sospende il presente giudizio recante il n. 303/2001 r.g. pendente tra: Tropea Cosimo + 1 contro Maviglia Luca + 2;

Ordina trasmettersi gli atti alla eccellentissima Corte costituzionale in Roma;

Dispone che a cura della cancelleria venga comunicata copia della presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e del fascicolo relativo:

1) Al signor Presidente del Consiglio dei ministri in Roma;

2) Al signor Presidente del Senato della Repubblica in Roma;

3) Al signor Presidente della Camera dei deputati in Roma;

4) Al signor presidente del consiglio regionale della Calabria in Reggio Calabria;

5) Al signor presidente del tribunale di Locri;.

6) Alle parti costituite presso il loro domicilio eletto.

Locri, addì 27 dicembre 2001

Il giudice di pace: PEZZANI

02C0138

N. **104**

Ordinanza dell'8 gennaio 2002 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova sul ricorso proposto dalla Provincia di Genova Istituto Figlie Maria SS. dell'Orto contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Genova 3

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Trattamento di fine rapporto - Obbligo a carico degli imprenditori di versamento al fisco del 5, 89 per cento dell'ammontare complessivo degli accantonamenti di detto trattamento, a titolo di acconto delle imposte dovute dai dipendenti sul T.F.R. - Incidenza sui principî di uguaglianza e di capacità contributiva.

– Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 211, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140.
– Costituzione, artt. 3 e 53.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1293/00 depositato l'8 maggio 2000, avverso S/RIF SU I.RIMB n. 04-06-99 - I.R.P.E.F. contro Agenzia delle Entrate ufficio di Genova 3 (D.R.E. Liguria - Sez. Genova) proposto da: Provincia di Genova Istituto Figlie Maria SS. dell'Orto sal. nuova N. S. del Monte 3 A - Genova, difeso da: Bertolli Gianluigi, piazza della Repubblica n. 3 - Milano.

Svolgimento del processo

Con istanza in data 4 giugno 1999 l'Istituto Figlie Maria SS. dell'Orto con sede in Genova, salita ns. Signora del Monte 3, chiese il rimborso della somma di L. 126.956.000 complessivamente versata parte nel 1997, parte nel 1998 a titolo di anticipato versamento di ritenute su accantonamenti per T.F.R. di cui all' art. 3, comma 211, della legge n. 662/1996 e successive modifiche; norma in base alla quale i sostituti di imposta per i redditi di lavoro dipendente erano tenuti al versamento di un importo percentuale dell'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto maturati al 31 dicembre degli anni 1996 e 1997 a titolo di acconto delle imposte dovute su tali trattamenti ai dipendenti.

Dedusse che tale anticipato versamento si discostava profondamente, sia nella forma che nella sostanza, dal normale sistema della sostituzione nel debito di imposta, determinando a carico delle imprese pesanti oneri finanziari e patrimoniali non comparabili con nessun'altra forma di sostituzione, e ciò sia in relazione ai tempi dell'anticipazione (mediamente calcolabili in molti anni) di gran lunga maggiori rispetto ai normali termini temporali del rapporto sostituto - sostituito, sia in relazione alle modalità dell'anticipazione, cui non facevano fronte somme resesi disponibili ai dipendenti sostituiti (non essendosi ancora verificata 1' interruzione della prestazione lavorativa), bensì somme del datore di lavoro stesso.

Ed osservò:

a) che tali oneri finanziari e patrimoniali, per la loro stessa entità, finivano per tradursi in una vera e propria forma, sia pure mascherata, di prelievo fiscale, tanto più grave e ingiustificata in quanto destinata a far ricadere su una particolare categoria di soggetti (le imprese, e neppure tutte) in via esclusiva e discriminata, e al di fuori delle condizioni e delle garanzie dettate dall'art. 53 della Costituzione, la parziale copertura di un costo pubblico che avrebbe dovuto invece gravare sull'intera collettività;

b) che tutto questo costituiva una palese violazione non solo del generale principio di eguaglianza tributaria di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, ma altresì del fondamentale principio della capacità contributiva affermato dall'art. 53 della Costituzione, trattandosi di un prelievo coattivo di ricchezza non correlato ad alcuna concreta manifestazione di capacità contributiva, in quanto il numero, il livello retributivo e l'anzianità dei dipendenti, cui era ed è ragguagliato l'accantonamento per il T.F.R., non potevano in alcun modo considerarsi manifestazioni, neppure indirette, di reddito o di patrimonio.

Avverso il silenzio rifiuto serbato dall'ufficio sulla propria istanza l'istituto propose ricorso in questa sede reiterando nei motivi di doglianza già oggetto della fase amministrativa del giudizio.

L'ufficio, costituitosi, contestò preliminarmente l'inammissibilità del ricorso poiché la richiesta di rimborso traeva fondamento da un sospetto di incostituzionalità della normativa fiscale di riferimento, non denunziabile dinanzi ad un organo amministrativo (la direzione regionale delle entrate cui l'istanza era stata indirizzata) chiamato al rispetto della disciplina in vigore. Il silenzio rifiuto, quindi, non poteva sostenersi essersi legittimamente formato (e conseguentemente non poteva essere in questa sede impugnato) perché l'omessa pronuncia non era dipesa da un inadempimento dell'ufficio, bensì da un obbligo giuridico di doveroso rispetto della normativa in vigore che avrebbe comunque imposto la reiezione della domanda.

Nel merito contestò le opposte pretese delle quali chiese il rigetto denunziandone la fondatezza.

All'udienza odierna la presente vertenza è stata trattenuta in decisione e definita come da dispositivo.

Motivi della decisione

1. — Se fosse vera la tesi dell'ufficio, secondo cui il contribuente che richieda in via amministrativa la restituzione di somme corrisposte sulla base di una normativa sospettata di incostituzionalità non potrebbe impugnare il silenzio formatosi sulla propria istanza dinanzi alle commissioni tributarie non potendo denunziarsi nella fase amministrativa l'incostituzionalità di una norma, lo stesso vedrebbe gravemente compromesso il proprio diritto di difesa costituzionalmente garantito, perché gli verrebbe privata la possibilità di adire la giurisdizione stessa per effetto di un sistema in base al quale il rimborso di somme indebitamente corrisposte a titolo tributario deve necessariamente passare attraverso la via amministrativa.

In realtà, anche se è vero che il ricorso giurisdizionale tributario presuppone normalmente l'esistenza di un atto impugnabile essendo rivolto a provocare un accertamento sul rapporto mediante la contestazione della pretesa impositiva dell'amministrazione finanziaria, il decorso del tempo previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992

(in precedenza stabilito dall'art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972 e successive modificazioni) è previsto non solo e non tanto per determinare il formarsi della fattispecie legale del silenzio-rifiuto, quanto per consentire all'amministrazione di valutare se l'istanza di restituzione sia fondata e quindi di evitare liti inutili.

Se così è, ne deriva che non è necessario che tale disposizione si applichi nel caso di una pretesa restitutoria che, contestando in radice l'obbligazione tributaria e lo stesso potere di imposizione sotto il profilo della dedotta incostituzionalità della norma istitutiva del tributo, non lasci alcun margine di valutazione alla pubblica Amministrazione (*cfr.* Cass. 24 maggio 1988, n. 3606).

Questa infatti, essendo tenuta ad applicare detta norma ed a conformare ad essa la propria azione senza potere sollevare questione di costituzionalità e senza nulla potere deliberare al riguardo, non può che rifiutare la chiesta restituzione; ciò che in realtà è accaduto, in quanto l'amministrazione ha lasciato vanamente decorrere, a fronte della presentazione della istanza di restituzione dell'istituto, lo *spatium deliberandi*, così rifiutando il rimborso ed anzi resistendo in giudizio alla relativa pretesa.

Deve quindi concludersi nel senso che, qualora sia contestato in radice il potere impositivo della p.a. e quest'ultima non abbia alcuna possibilità, se non violando una norma vigente, di accettare in tutto o in parte la pretesa del ricorrente, quest'ultimo possa anche evitare il passaggio della fase amministrativa — che a questo punto finisce per diventare un inutile formalismo — proponendo direttamente le proprie istanze alla giurisdizione tributaria. Ove il ricorrente abbia comunque sperimentato la via del rimborso amministrativo, non per ciò deve essere sanzionato con la declaratoria di inammissibilità del ricorso giurisdizionale avendo percorso un passaggio in più del quale egli solo, se mai, potrebbe avere motivo di dolersi.

2. — Ciò precisato l'indagine si sposta sul fondamento della pretesa dell'istituto; il quale sostanzialmente lamenta l'incostituzionalità del sistema fiscale per cui, quale sostituto di imposta, è stato chiamato a versare all'Erario una percentuale sugli accantonamenti per trattamento fine rapporto dei propri dipendenti, per violazione degli articoli 3 e 53 Cost.

Come è noto, per effetto dell'art. 3, comma 211 della legge n. 662/1996 così come modificato dall'art. 2, primo comma, del d.l. n. 79/1997, è stato istituito l'obbligo gravante sui sostituti di imposta per i redditi di lavoro dipendente di versare un importo percentuale sull'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. maturati al 31 dicembre del 1996 e del 1997 a titolo di acconto delle imposte dovute su tali trattamenti dai dipendenti.

Con riguardo all'istituto del trattamento di fine rapporto, in giurisprudenza si dibattono da tempo due orientamenti, sorti a seguito della riforma attuata con la legge n. 297 del 1982. Il primo riconosce che il diritto al trattamento maturi progressivamente in costanza di rapporto e quindi costituisca un diritto liquido del lavoratore, la cui sola esigibilità rimane differita al momento della cessazione del rapporto stesso (*cfr.* Cass. 89/2921; Cass. 89/4933); il secondo, invece (*cfr.* Cass. 90/55; Cass. 88/6468) ritiene che la fattispecie costitutiva di tale diritto non si perfezioni prima della cessazione del rapporto. Il diritto al T.F.R. nasce, secondo tale tesi, con la cessazione del rapporto, mentre l'accantonamento contabile di una quota annua di tale emolumento non comporta un'acquisizione periodica del diritto, rappresentandone solo una modalità di calcolo.

A detta tesi aderisce una larga parte della dottrina che costruisce l'istituto (ed il conseguente diritto del lavoratore) o come aspettativa di mero fatto o di diritto, ovvero quale diritto di credito a termine incerto, ovvero ancora come una fattispecie a formazione progressiva nella quale il diritto sorge con la costituzione del rapporto, si accresce con esso e si completa con la cessazione che finisce per costituire l'ultimo elemento costitutivo della fattispecie medesima. Un prevalente orientamento dottrinale, sorto sulla scia della vecchia indennità di anzianità, ritiene poi che anche per il nuovo trattamento il diritto del lavoratore nasca solo al momento della cessazione del rapporto che costituisce elemento della fattispecie costitutiva e non termine di adempimento, sussistendo in precedenza meri accantonamenti contabili.

Seguendo tale filone interpretativo, che sembrerebbe essere prevalente, la normativa in rassegna non apparirebbe in linea con i parametri di costituzionalità denunciati. Se è vero, infatti, che il diritto al T.F.R. sorge per il lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, e quindi solo in tale momento sorge l'obbligo di operare la ritenuta da parte del sostituto di imposta (secondo lo schema classico della ritenuta alla fonte per cui il sostituto è tenuto ad assolvere l'obbligo tributario in forza della circostanza che egli ha la disponibilità delle somme di spettanza del soggetto passivo nei cui esclusivi confronti di verifica la manifestazione di capacità contributiva [percezione del reddito] colpita da imposta) l'obbligo di anticipare somme a titolo di imposta non ancora del lavoratore equivale nella sostanza ad assoggettare ad imposta somme del datore di lavoro il quale con ciò finisce per pagare con propri danari un debito (futuro) altrui.

Tra l'altro secondo lo schema della sostituzione di imposta la verifica della capacità contributiva dovrebbe essere fatta sul sostituito poiché egli è il soggetto percettore del reddito (con la conseguenza che, nulla avendo ancora percepito, nulla dovrebbe corrispondere in quanto privo della capacità contributiva). Nel caso in esame,

invece, ogni indagine in tal senso viene necessariamente meno perché l'imposta grava su un sostituto che in definitiva finisce per diventare il vero e proprio soggetto passivo di imposta, e addirittura per debiti altrui. E poiché gli accantonamenti disposti dal datore di lavoro costituiscono un onere esclusivamente virtuale in quanto non correlati ad un vero e proprio versamento, una tassazione reale di oneri virtuali sembra tradursi effettivamente in una imposizione del tutto svincolata dalla capacità contributiva di un soggetto, garantita dall'art. 53 Cost.

Ma anche a seguire il primo orientamento le conclusioni non potrebbero essere molto diverse. Anche a ritenere che il diritto al trattamento sorga *dies in diem* e non al momento della cessazione del rapporto, in ambedue i casi il diritto alla percezione sorge esclusivamente in quest'ultimo momento, non potendo il lavoratore (se si eccettua il caso delle anticipazioni le quali, in quanto eccezione, finiscono per confermare la regola) richiedere in via normale la corresponsione di alcunché in costanza di rapporto (allo stesso si riconosce, dalla giurisprudenza prevalente, la sola possibilità di sperimentare nel corso della vita lavorativa azione di accertamento volta a far constare la computabilità di una determinata voce della retribuzione nella base di calcolo del trattamento; (*cfr.* Cass. 19 maggio 1990, n. 4556).

Il datore di lavoro, quindi, può fare affidamento sulle somme costituenti gli accantonamenti considerandole danaro proprio vuoi perché effettivamente tale di diritto (se si ritiene che il diritto al T.F.R. sorga al momento della cessazione del rapporto), vuoi perché tale di fatto (perché, non divenendo esigibile il credito del lavoratore se non al momento della cessazione del rapporto, lo stesso non può ancora ritenersi sostanzialmente debitore del lavoratore). E le conseguenze di tale duplice impostazione sono note a tutti poiché una parte importante dell'ammontare accantonato, proprio perché non ancora distribuito (né distribuibile, almeno in via generale), trova da tempo la sua naturale destinazione nell'autofinanziamento delle imprese; in progetti di investimento propriamente imprenditoriali.

La conclusione che si trae dallo svolto ragionamento pare alla commissione una sola: quella di una normativa sospettata di contrastare con alcune disposizioni della Costituzione; e segnatamente:

con l'art. 3 della Costituzione perché viene creata una discriminazione tra sostituti di imposta solo alcuni dei quali chiamati ad effettuare una ritenuta a titolo di acconto in un momento ben anteriore a quando si verifica la manifestazione di ricchezza tassabile (l'erogazione del trattamento al dipendente) rispetto ad altri;

con l'art. 53 della Costituzione perché, oltre ai motivi sopra indicati, viene previsto a carico del sostituto un prelievo coattivo di ricchezza non correlato ad alcuna concreta manifestazione di capacità contributiva in quanto il numero, il livello retributivo e l'anzianità dei dipendenti ai quali è collegato l'accantonamento del T.F.R. non possono in alcun modo considerarsi manifestazioni, neppure indirette, di reddito o di patrimonio tassabili.

La questione appare alla commissione non manifestamente infondata per i motivi dianzi elencati, e altresì rilevante ai fini del decidere perché, ove la normativa denunziata fosse ritenuta incostituzionale, nessun ostacolo si frapporrebbe all' accoglimento della domanda di rimborso da parte dell'istituto (sull'ammontare delle somme versate e chieste in restituzione non risulta del resto esservi alcuna contestazione tra le parti).

Gli atti devono quindi essere trasmessi alla Corte costituzionale per il giudizio di costituzionalità sopra indicato, con sospensione del giudizio in corso.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di costituzionalità dell'art. 3, comma 211, della legge 3 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art. 2, comma 1, del d.l. 28 marzo 1977, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, per contrasto con gli articoli 3 e 53 Cost.;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Genova, addì 26 novembre 2001

Il Presidente estensore: DELUCCHI

02C0139

N. **105**

Ordinanza del 14 dicembre 2001 emessa dal giudice di pace di Sorgono nel procedimento civile vertente tra Murru Andrea e prefettura di Nuoro

Circolazione stradale - Guida di motociclo di cilindrata superiore a 125 c.c. da parte di soggetto munito di patente B anziché della richiesta patente A - Sanzioni - Eccessiva afflittività - Ingiustificato eguale trattamento sanzionatorio rispetto all'ipotesi più grave di guida dello stesso motociclo senza patente - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 3/1997.

– Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 116, comma 13.
– Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Vista la sentenza n. 3 del 9 gennaio 1997 della Corte costituzionale;

Visto l'art. 116, comma 13 del codice della strada, come modificato con legge n. 507/1999;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Rilevato che: con la citata sentenza del 1997 la Corte ha censurato come illegittima la differenza di trattamento allora esistente per i trasgressori dell'art. 125/3 C.d.S. (che, in possesso di sola patente cat. B, avessero condotto autoveicoli di classe superiore, come autobus od autosnodati) e per i trasgressori dell'art. 116/13 C.d.S. (che, in possesso della stessa patente cat. B e perciò abilitati alla guida di motocicli fino a 125 c.c. di cilindrata e 11 kw. di potenza, avessero invece condotto motocicli con caratteristiche superiori), essendo la prima ipotesi punita all'epoca con sanzione amministrativa e la seconda con sanzione penale;

che con decreto d.lgs. n. 507 del 30 dicembre 1999 il reato di guida senza patente, previsto appunto dal citato art. 116, comma 13 C.d.S., è stato depenalizzato;

che pur dopo tale depenalizzazione, tuttavia, appare ancora sussistete una differenza di trattamento difficilmente spiegabile: poiché — a parità di pericolo — la guida con sola patente cat. B di un motociclo superiore a 125 c.c. è equiparata dall'art. 116 alla guida senza alcuna patente e perciò punita con sanzione (da 4 a 16 milioni di lire) enormemente più severa, rispetto a quella (da lire 242.400 a lire 969.600) prevista invece dall'art. 125 per l'analogo comportamento di chi, con la stessa patente B, conduca un automezzo per il quale sia richiesta una patente superiore;

che in tale perdurante disparità di trattamento può ancora ravvisarsi una violazione dell'art. 3 della Costituzione;

che appare fondato, perciò, il dubbio di illegittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13 del Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285), nella parte in cui non differenzia la ipotesi di guida di un motociclo di oltre 125 cc. con patente cat. B (che, come detto, abilita a condurre motocicli, solo se di cilindrata inferiore o pari a 125 cc.) da quella di guida dello stesso motociclo senza patente alcuna;

P. Q. M.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio;

Manda alla cancelleria per le notificazioni e comunicazioni previste dall'art. 23 della legge 87/1953.

Sorgono, addì 14 dicembre 2001.

Il giudice di pace: RICOTTI

02C0140

N. **106**

Ordinanza del 12 giugno 2001 (pervenuta dalla Corte costituzionale il 14 febbraio 2002) emessa dal Tribunale di Siracusa nei procedimenti penali riuniti a carico di Nocito Francesco ed altri

Processo penale - Prove - Testimonianza indiretta - Divieto di testimonianza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, lett. *a)*, cod. proc. pen. - Operatività del divieto in caso di indagini svolte di propria iniziativa e non anche nel caso di indagini delegate dal pubblico ministero - Disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di parità tra accusa e difesa.

– Cod. proc. pen., art. 195, comma 4, come modificato dall'art. 4 della legge 1° marzo 2001, n. 63.
– Costituzione, artt. 2, 3, 24 e 111.

IL TRIBUNALE

Sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 195 comma 4 c.p.p. per violazione degli artt. 2, 3, 24, 111 della Costituzione, sollevata dai difensori degli imputati, sentito il p.m.;

OSSERVA

Nell'odierno procedimento, n. 51-52/2001 R.G. contro Nocito Francesco più altri, all'udienza del 13 aprile 2001 è stata assunta la testimonianza del m.llo Domenico Di Somma, il quale ha riferito dichiarazioni da lui ricevute, e regolarmente verbalizzate nel corso delle indagini preliminari, da parte di persone informate sui fatti, citate in dibattimento come testimoni.

Il difensore dell'imputato Nocito Francesco ha eccepito il divieto per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria di testimoniare sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli art. 351 e 357, comma 2, lettera *a)* e *b)*, ai sensi dell'art. 195, comma 4, c.p.p., così come riformulato dalla legge n. 63/2001.

Il pubblico ministero ha replicato chiedendo il rigetto dell'eccezione, sul presupposto che la norma che la difesa assume violata, limita il divieto alle sole ipotesi in cui dichiarazioni siano state assunte dalla polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 351 e 357, comma 2, lett. *a)* e *b)*, e quindi nell'ambito di attività d'indagine di iniziativa della polizia giudiziaria, facendo salve, negli altri casi, le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dello stesso art. 195 c.p.p.

Il tribunale ha rigettato l'eccezione della difesa, aderendo alla prospettazione teorica del p.m., secondo un'interpretazione letterale della norma: appreso dallo stesso pubblico ministero che le informazioni testimoniali sono state acquisite dal testimone di polizia giudiziaria nel corso di attività d'indagine delegata, si è ammessa la deposizione sul contenuto delle stesse, valorizzando il chiaro dato letterale, che a parere del tribunale è insuperabile, dell'art. 195, comma 4, c.p.p. riformulato, che espressamente limita il divieto ai casi di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettera *a)* e *b)* c.p.p.

I difensori unanimemente hanno quindi eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, c.p.p., nell'interpretazione data dal tribunale e dai medesimi non condivisa, in relazione agli art. 2. 3, 24 e 111 della Costituzione, atteso che la norma contraddirebbe i diritti inviolabili alla difesa e al contraddittorio nella formazione della prova e disciplinerebbe diversamente situazioni identiche, così determinando un'igiustificata disparità di trattamento, sulla base di una scelta assolutamente discrezionale del legislatore, a fronte dell'eguale situazione di fatto derivante dall'assunzione delle stesse dichiarazioni su delega del p.m. o su iniziativa della stessa polizia giudiziaria.

Preliminarmente il tribunale ribadisce l'interpretazione data dell'art. 195, comma 4 c.p.p.

Tale interpretazione appare al collegio l'unica consentita alla luce del principio fondamentale e primario in materia di interpretazione di norme giuridiche: *in claris verbis non fit interpretatio.*

La precisa indicazione di specifiche norme giuridiche, anzichè il ricorso a locuzioni concettuali, non consente alcuna valutazione discrezionale del giudice: il divieto di testimoniare della polizia giudiziaria è limitato ai casi in cui le dichiarazioni siano state assunte con le modalità di cui agli artt. 351 e 357 comma 2, lettera *a)* e *b)* c.p.p. e non è esteso in generale al contenuto delle dichiarazioni ricevute in corso di indagine.

Il codice di procedura infatti distingue, e tratta in diverse disposizioni normative, l'attività della polizia giudiziaria, a seconda se compiuta di propria iniziativa o delegata dal p.m.: l'art. 348, comma 2, c.p.p. disciplina gli atti di polizia giudiziaria precedenti l'intervento del p.m., includendo tra tali atti quelli «indicati negli articoli seguenti». Tra questi ultimi devono sicuramente includersi gli atti tipici d'investigazione indiretta (art. 349, 350 e 351 c.p.p.) e in particolare proprio l'assunzione di sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili alle indagini (art. 351 c.p.p.); viceversa l'art. 370 c.p.p. invece disciplina l'attività delegata della polizia giudiziaria.

Il divieto di testimoniare degli appartenenti alla polizia giudiziaria quindi è limitato al contenuto delle dichiarazioni dagli stessi ricevute mediante assunzione d'informazioni testimoniali di propria iniziativa.

L'espressione «modalità», contenuta nell'art. 195 comma 4 c.p.p. riformulato, a parere del tribunale non può essere univocamente interpretata, come vorrebbero i difensori, come «modalità di documentazione» delle dichiarazioni, nel senso di porre un divieto in tutti i casi in cui l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria abbia documentato in apposito verbale le dichiarazioni ricevute e consentire invece la deposizione sulle dichiarazioni non trascritte in apposito verbale, atteso che ciò non è consentito né dal tenore letterale dell'espressione utilizzata, né dall'interpretazione sistematica delle norme.

In particolare non può essere ritenuto decisivo, come sostengono i difensori, il richiamo all'art. 357 c.p.p., proprio per il fatto che tale richiamo, come già sottolineato, è limitato al comma 2, lettera *a) e b)* e non è alla norma tout court.

D'altro canto, va aggiunto che, se con l'espressione «modalità» il legislatore avesse voluto intendere le modalità di documentazione, più lineare sarebbe stato il richiamo solo all'art. 357 c.p.p., e in particolare al comma 2 lettera *a) b)* e anche *c)* lettera quest'ultima che fa riferimento proprio alle «informazioni assunte a norma dell'art. 351 c.p.p.»: proprio il richiamo all'art. 351 c.p.p. al di fuori della norma che lo contiene con riferimento alla documentazione degli atti d'indagine, è evidente indizio di una più ampia interpretazione dei limiti del divieto di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria, non delimitato dall'avvenuta o meno verbalizzazione delle dichiarazioni acquisite.

L'espressione «modalità» invece può, e a parere del collegio deve, essere intesa in senso generale come modalità di svolgimento dell'attività di assunzione di informazioni da parte della polizia giudiziaria e quindi l'unico discrimine rintracciabile — attesa l'assenza, come meglio si preciserà nel prosieguo, di ogni altra distinzione tra l'assunzione di informazioni ai sensi dell'art. 351 c.p.p. e ai sensi dell'art. 370 c.p.p. — appare essere quello dell'iniziativa propria anziché derivata dalla delega del p.m.

Inoltre la ricostruzione interpretativa dei difensori degli imputati Nocito e Musumeci, che perviene al risultato di consentire la testimonianza indiretta della polizia giudiziaria solo nell'ipotesi in cui non siano state verbalizzate le dichiarazioni ricevute, a meno di non voler essere restrittiva al punto di limitarla all'ipotesi in cui le dichiarazioni, essendo rivolte ad altri, siano solo occasionalmente percepite dall'agente o dall'ufficiale di polizia giudiziaria, non tiene conto del generale dovere di verbalizzazione che incombe, anche se non a pena di nullità e inutilizzabilità delle dichiarazioni stesse, sulla polizia giudiziaria che assuma dichiarazioni testimoniali che certo sarebbe tenuta a fornire una plausibile giustificazione della violazione di tale dovere di documentazione.

Tutto ciò premesso, deve osservarsi che la questione sollevata appare rilevante in quanto decisiva ai fini delle modalità e dell'estensione delle testimonianze degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria citati dalle parti nel presente procedimento.

La questione inoltre, a parere del tribunale, non appare manifestamente infondata.

In relazione all'art. 3 della Costituzione, infatti, non si ravvisa alcuna ragione logico giuridica per differenziare l'ipotesi in cui l'ufficiale di p.g. abbia assunto s.i.t. di propria iniziativa e quella in cui invece abbia acquisito dichiarazioni testimoniali su delega del p.m., facendosi divieto nel primo caso, diversamente dal secondo, di testimoniare sul contenuto delle dichiarazioni stesse.

Invero le due situazioni appaiono identiche, trattandosi in entrambi i casi di attività di assunzione di informazioni da parte della polizia giudiziaria.

In particolare sono identiche le modalità di documentazione, atteso che l'art. 357 c.p.p. per l'attività di iniziativa della p.g. richiama le modalità dettate dall'art. 373 c.p.p. per la documentazione degli atti del p.m. e della stessa p.g. su delega del p.m.; identica è la destinazione dell'atto al fascicolo del p.m., salvi i casi di irripetibilità; identica è l'utilizzabilità per le contestazioni, sia con riferimento all'ammissibilità sia con riferimento agli effetti delle stesse; in entrambi i casi è ammessa la lettura delle dichiarazioni ai sensi degli artt. 512 e 512-*bis* c.p.p.

Conseguentemente, il fatto che nell'un caso le dichiarazioni siano assunte su iniziativa autonoma della p.g. e viceversa nell'altro a seguito di apposita delega d'indagini da parte del p.m. non appare circostanza tale, da poter discriminare il trattamento riservato alla testimonianza indiretta dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria in dibattimento, che solo nel caso in cui avesse operato su delega del p.m. sarebbe legittimato a deporre sul contenuto delle informazioni testimoniali assunte.

Non appare pertanto infondato ritenere che tale diversa disciplina della testimonianza indiretta dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria non apparendo giustificata da alcuna differenza sostanziale, confligga con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, che invece è posto a presidio della parità di trattamento delle situazioni uguali, che devono essere regolate da disciplina unitaria.

Nella stessa ottica di discriminazione di situazioni identiche, e solo entro tali limiti, appare non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 195, comma 4 c.p.p., sollevata con riferimento agli artt. 2 e 24 Cost.

Ritiene il collegio che la legittimazione alla testimonianza indiretta dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni assunte su delega del p.m. (che deriva dalla precisazione del divieto di cui all'art. 195, comma 4 c.p.p. come riferito al solo caso di dichiarazioni assunte dalla p.g. di propria iniziativa) non appare di per sé comprimere il diritto di difesa, se non nei limiti in cui rimette alla discrezionalità del p.m. la decisione di delegare o meno l'atto e quindi di consentire o meno la testimonianza sul contenuto dello stesso all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria, consentendo così al p.m. di sottrarre un teste alle domande del difensore dell'imputato (anche se non appare illogico immaginare che il p.m. si riservi sempre la possibilità di sentire come testimone la p.g., delegando sempre l'assunzione di informazioni).

Viceversa non appare sussistere la compressione del diritto di difesa, individuata dai difensori degli imputati Nocito e Musumeci nella vanificazione della redazione formale del verbale, quale atto idoneo a garantire la conformità delle dichiarazioni dibattimentali con quelle predibattimentali e idoneo ad evitare l'ingresso in dibattimento di dichiarazioni diverse da quelle fedelmente documentate.

Infatti, anche per l'ufficiale e l'agente di polizia giudiziaria vale la stessa disciplina applicabile ai testimoni *de relato*, contenuta nei primi tre commi dell'art. 195 c.p.p., con la possibilità delle parti e quindi del difensore dell'imputato di chiedere, e l'obbligo del giudice di disporre, la testimonianza della fonte diretta e nel caso di irripetibilità di produrre il verbale delle dichiarazioni.

Anzi, a ben vedere, la testimonianza indiretta dell'ufficiale e dell'agente di polizia giudiziaria appare anche più garantista per la difesa dell'imputato, proprio nell'ipotesi in cui il medesimo riferisca dichiarazioni da lui ricevute e formalmente verbalizzate, attesa la possibilità per il difensore nel corso del controesame di far rilevare le difformità tra quanto indirettamente testimoniato e quanto invece verbalizzato e riferito in proprio dalla fonte diretta, mostrando al testimone il verbale, da lui sempre consultabile in quanto atto a propria firma.

Quanto alla compatibilità tra l'art. 195 comma 4 c.p.p., nell'interpretazione resa dal tribunale — che consente la testimonianza della polizia giudiziaria sulle dichiarazioni ricevute nelle sommarie informazioni testimoniali delegate — e l'art. 111 della Costituzione, non si ravvisa nemmeno alcun contrasto tra la norma medesima e il principio di parità tra accusa e difesa, sancito dalla Costituzione con l'introduzione del predetto articolo a seguito dell'adozione della legge costituzionale n. 2/1999, all'infuori del predetto potere del p.m. di scegliere preventivamente di delegare o meno l'atto di indagine e quindi di consentire o meno la testimonianza dell'appartenente alla polizia giudiziaria, in modo assolutamente discrezionale e in posizione di preminenza rispetto alla difesa, che si vedrebbe privata della possibilità di esaminare un teste in dibattimento, senza alcuna possibilità di intervenire nella scelta dell'accusa.

Infatti, da un lato è evidente innanzitutto che la deposizione dell'ufficiale o dell'agente di p.g. non è sottratta alle regole del contraddittorio, con l'ulteriore garanzia di veridicità sopra detta, derivante dal riscontro del verbale alle dichiarazioni riferite in dibattimento quale testimone *de relato*, e quindi è perfettamente compatibile e in sintonia con i principi del contraddittorio e della parità delle parti introdotti dalla nuova formulazione dell'art. 111 Cost. In secondo luogo non può nemmeno dirsi violato il diritto dell'imputato di interrogare o fare interrogare davanti al giudice le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, previsto dall'art. 111 comma 2 Cost., atteso quanto già osservato con riferimento alla previsione generale per cui il giudice è tenuto a disporre la citazione del testimone diretto su richiesta di parte, a pena di inutilizzabilità della testimonianza indiretta.

Pertanto l'unico profilo di illegittimità che residua in relazione all'art. 111 della Costituzione è il medesimo già rilevato con riferimento al conflitto con gli artt. 2 e 24 Cost., e cioè nei limiti in cui si profila una posizione

di preminenza della pubblica accusa sulla difesa, nell'attribuire alla discrezionalità del p.m. la decisione di delegare o meno l'atto, con la predetta conseguenza di consentire al p.m., nella seconda ipotesi, di decidere di sottrarre un testimone alle domande del difensore dell'imputato.

Contenuto entro tali limiti il conflitto tra la nuova formulazione dell'art. 195, comma 4, c.p.p. e l'art. 111 della Costituzione, non è illogico né contradditorio che il tribunale sollevi d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della norma in questione, sotto il profilo proprio della reintroduzione del divieto di testimonianza indiretta dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Infatti, a parere del tribunale, l'introduzione, con la legge n. 63/2001, del divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di p.g., sebbene nei limiti in cui è riferito ai soli casi degli artt. artt. 351 e 357, comma 2, lettera *a)* c.p.p., riproduce sostanzialmente la medesima illegittimità già dichiarata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 31 gennaio 1992.

La Corte infatti con la predetta sentenza rilevava come il divieto originariamente introdotto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria costituiva un'eccezione assolutamente ingiustificata rispetto alla disciplina dell'art. 195 c.p.p. nel suo complesso e rispetto altresì alla regola generale sulla capacità di testimoniare (non essendo prevista alcuna incompatibilità dall'art. 197 c.p.p. nei loro confronti) e dichiarava l'illegittimità costituzionale della norma per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

La Corte in particolare osservava come non potesse rinvenirsi alcuna differenza tra l'appartenente alla polizia giudiziaria e il testimone comune, risultando una tale distinzione palesemente «assurda» e in insanabile contraddizione col ruolo e la funzione attribuiti dalla legge alla polizia giudiziaria.

Non può nemmeno rinvenirsi nessuna giustificazione della differenza tra la generale capacità a testimoniare dell'appartenente alla polizia giudiziaria e il divieto di testimonianza indiretta, che non è altro che una particolare forma di testimonianza, ammessa dalla legge sebbene con precisi limiti e garanzie.

L'attività svolta dalla polizia giudiziaria nella fase di indagini non può essere la giustificazione del divieto di testimonianza indiretta, atteso che in tal caso dovrebbe essere prevista una generale incompatibilità con l'ufficio di testimone e non solo un divieto di testimonianza indiretta.

Tali argomentazioni della corte appaiono tuttora valide e utilizzabili a sostegno dell'incostituzionalità del divieto di testimonianza indiretta reintrodotto dal legislatore sebbene nei limiti attuali.

Infatti la modifica dell'art. 111 della Costituzione nella sua attuale formulazione non appare incidere sulle considerazioni svolte dalla corte con riferimento alla violazione del principio di uguaglianza da parte della norma come originariamente formulata.

Il legislatore, a parere del tribunale, ha reintrodotto e riformulato un divieto che appare in evidente ed insanabile contraddizione con l'art. 3 della Costituzione per i motivi già individuati dalla corte con la sentenza n. 24/1992 e che non si giustifica minimamente con il mutato quadro costituzionale alla luce del nuovo art. 111 Cost.

Al riguardo va tenuto presente che già nella suddetta sentenza la Corte osservava come l'originario divieto di cui all'art. 195, comma 4, c.p.p. non potesse ritenersi, come si affermava nella relazione al progetto preliminare, dare attuazione alla direttiva 31 della legge delega, che mira a garantire il diritto di difesa, atteso che il diritto di difesa è comunque tutelato attraverso le generali regole del contradditorio e quindi attraverso l'esame e il controesame del testimone.

Tali affermazioni sono sicuramente riproponibili per l'attuale divieto di cui all'art. 195, comma 4, c.p.p., nei casi di cui agli artt. 351 e 357 comma 2 lettera *a)*, atteso che le generali regole del contradditorio applicate all'esame dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria sono idonee e sufficienti ad escludere che le parti processuali non si trovino in condizioni di parità e uguaglianza nell'acquisizione della prova, nel rispetto dei principi dell'art. 111 Cost. commi 1, 2 e 3.

Inoltre la generale disciplina della testimonianza indiretta, che impone, su richiesta delle parti, la citazione della fonte diretta, sicuramente applicabile anche al testimone ufficiale o agente di p.g., consente il rispetto del diritto dell'imputato di interrogare e fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, come sancito nell'art. 111, comma 2, Cost.

P. Q. M.

Vista la legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenuta la rilevanza nel presente processo;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, c.p.p., nell'attuale formulazione introdotta dalla legge n. 63/2001, nella parte in cui disciplina il divieto dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria di riferire sulle dichiarazioni acquisite dai testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettera a)*, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione, per i motivi di cui in narrativa;*

Sospende il giudizio in corso e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria gli adempimenti di competenza, relativi alla notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Siracusa, addì 12 giugno 2001

Il Presidente: PANEBIANCO

02C0141

N. **107**

Ordinanza del 30 ottobre 2001 emessa dal tribunale di Treviso sui ricorsi riuniti proposti da Lubelli Ubaldo ed altri contro Ministero dei trasporti e della navigazione

Impiego pubblico - Controversie relative al rapporto di lavoro dei dipendenti di pubbliche amministrazioni - Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti o accordi collettivi nazionali sottoscritti dall'ARAN - Obblighi del giudice di sospensione del giudizio in attesa dell'accordo tra ARAN e organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo sull'interpretazione autentica o la modifica della clausola controversa - Incidenza sul diritto di difesa - Attribuzione ai sindacati di non consentito potere di rappresentanza dei lavoratori in ordine ad atti dispositivi di diritti quesiti.

– Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, artt. 64, comma 2, e 49.
– Costituzione, artt. 24 e 39.

IL GIUDICE DEL LAVORO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento in materia di lavoro n. 165/2000 r.g. pendente tra Lubelli Ubaldo, Toffano Francesco, Antiga Dino, Furlan Flavio, Pollici Cesira, Bisciotti Donata Maria e Simeoni Piergiorgio, ricorrenti, rappresentati e difesi dagli avv. Fabio Petracci, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Michela Sabatini in Treviso giusta mandato a margine dei ricorsi riuniti, e il Ministero dei trasporti e della navigazione, resistente, rappresentato e difeso ai sensi e per gli effetti dell'art. 417-*bis* c.p.c. dalla dr.ssa Maria Teresa Sorrenti, con domicilio eletto in Padova presso il proprio ufficio provinciale MC, con intervento del l'Unionquadri, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Piero Sandulli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Michela Sabatini in Treviso giusta mandato a margine della memoria depositata in data 3 maggio 2001, a scioglimento della riserva che precede, esaminati gli atti di causa, e sentite le parti, osserva quanto segue:

I ricorrenti, tutti dipendenti del Ministero dei trasporti e della navigazione, con separati ricorsi via via riuniti, chiedevano al giudice del lavoro di Treviso di accertare e dichiarare il loro diritto ad ottenere la qualifica di «quadro» in forza della legge n. 190/1985 previa disapplicazione o dichiarazione di nullità e/o illegittimità del C.C.N.L. di settore nella parte in cui disciplinava in termini difformi dalla legge le categorie di inquadramento del personale.

Il Ministero convenuto si costituiva sostenendo la piena legittimità dell'art. 13 del C.C.N.L. 1998/2001 «Comparto Ministeri», che non prevede la qualifica di quadro, evidenziando che la normativa speciale prevista nel settore del pubblico impiego per i dipendenti che in posizione di elevata responsabilità svolgono compiti tecnico-scientifici, consente alle parti di non procedere automaticamente alla trasposizione della legge n. 190/1985 nel sistema di qualificazione dei pubblici dipendenti, malgrado la privatizzazione del rapporto. Chiedeva, pertanto, il rigetto dei ricorsi.

Con ordinanza dd. 10 novembre 2000 il giudice del lavoro di Treviso riteneva che per la risoluzione della controversia fosse necessario risolvere in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 68-*bis* del d.lgs. n. 29/1993 (ora art. 64 del d.lgs. n. 165/2001) la questione concernente la validità dell'art. 13 del C.C.N.L. sopra menzionato là dove, non ottemperando a quanto disposto dalla legge n. 190/1985, non istituiva la categoria dei quadri in relazione alle figure professionali di rilevante responsabilità.

A tal fine sospendeva il giudizio e disponeva la comunicazione dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria di costituzione all'Aran.

L'Aran, espletate le procedure di cui al secondo comma dell'art. 64 del d.lgs. n. 165/2001, trasmetteva al giudice del lavoro di Treviso il testo dell'accordo, denominato di interpretazione autentica, raggiunto con le parti firmatarie del C.C.N.L, in cui ribadiva la piena validità dell'art. 13 del C.C.N.L. 16 febbraio 1999 «Comparto Ministeri», che non prevede la categoria di quadro nel sistema classificatorio del personale dipendente dei Ministeri, ritenendo che la disciplina speciale prevista nel pubblico impiego per i dipendenti che in posizione di elevata responsabilità svolgono compiti di direzione o che comportano l'iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, consente alle parti di non procedere alla automatica trasposizione della legge n. 190 del 1985 nel sistema classificatorio pubblico».

Con memoria depositata in data 2 ottobre 2001 il Ministero convenuto chiedeva il rigetto dei ricorsi, ritenendo che, ai sensi del disposto dell'art. 49 del d.lgs. n. 165/2001 richiamato dall'art. 64, secondo comma, l'accordo sull'interpretazione autentica della validità della clausola intervenuto tra l'Aran e le organizzazioni sindacali stipulanti «sia vincolante tanto per le parti del giudizio che per il giudice che ha posto la questione pregiudiziale e che pertanto è chiamato a decidere di conseguenza».

Rileva il giudicante che in effetti il terzo comma dell'art. 64 del d.lgs. n. 165/2001 stabilisce che solo in caso di mancato accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola controversa, il giudice decida con sentenza sulla questione relativa alla validità, efficacia o interpretazione della clausola. Se viceversa l'accordo è raggiunto, come nel caso di specie, il secondo comma dell'art. 64 citato stabilisce che all'accordo, «si applicano le disposizioni dell'art. 49» (già art. 53 del d.lgs. n. 29/1993).

L'art. 49 del d.lgs. n. 165/2001 ha avuto ben tre versioni.

La prima versione così disponeva:

«1. — Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

2. — L'accordo conseguito ai sensi del comma 1 sostituisce con effetto retroattivo, dal momento del suo perfezionamento con le procedure di cui all'art. 51, la clausola contrattuale oggetto della controversia.

3. — L'accordo di interpretazione autentica del contratto ha effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo medesimo. Si applica la disposizione dell'art. 2113, comma 4, del c.c.».

La seconda versione, introdotta dal d.lgs. n. 546/1993, aveva il seguente tenore:

«1. — Quando insorgono controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'art. 51, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.

2. — L'accordo di interpretazione autentica del contratto ha effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo medesimo con il consenso delle parti interessate».

La terza versione, attualmente vigente, è stata introdotta dall'art. 43 del d.lgs. n. 80/1998, che ha abrogato il secondo comma contenuto nella seconda versione, mantenendo in vita soltanto il primo comma.

Pare a questo giudice che il combinato disposto degli artt. 64, secondo comma e 49, attualmente in vigore, del più volte citato d.lgs. n. 165 non lasci spazio a dubbi sul fatto che il cosiddetto accordo di interpretazione autentica della clausola controversa abbia illimitata efficacia retroattiva e sia vincolante per le parti del processo in corso e per il giudice.

Ciò risulta, oltre che dall'interpretazione letterale delle due norme, anche dalla modifica del testo originario dell'art. 49, dato che a sostenere il contrario si toglierebbe significato all'abrogazione del secondo comma.

Il giudice viene così privato del potere di dar conto alle parti del processo dell'esatto significato della clausola controversa in applicazione dei criteri interpretativi legali e gli è sottratto uno dei poteri più pregnanti che accompagnano l'esercizio della giurisdizione civile: quello di misurare con i principi fondamentali dell'ordinamento la validità di una previsione contrattuale e di stabilire l'eventuale presenza di vizi anche gravi.

Il fatto che, in caso di accordo tra Aran e sindacati firmatari sul significato o la validità della clausola controversa, non resti al giudice e alle parti della causa, secondo quanto previsto dal legislatore, che prendere atto della volontà collettiva, fa si che non appaia manifestamente infondata la questione legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 64, secondo comma, e 49 del più volte citato d.lgs. n. 165 per violazione dell'art. 24 della Costituzione. Cozza, infatti, con il principio che tutti possano agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi attribuire alle organizzazioni sindacali del potere di disporre dei diritti già sorti a favore delle parti di un rapporto di lavoro ed impedire che le stesse li facciano valere in un processo. Il soggetto che impugna davanti al giudice la clausola di un contratto ha un diritto ineliminabile alla pronuncia giurisdizionale e tale pronuncia viene negata dalle norme sopracitate in caso di accordo delle parti collettive.

D'altronde il tenore letterale degli articoli sopracitati non consente, a parere di questo giudice, una diversa soluzione interpretativa, considerato che l'art. 64, secondo comma, prevede in caso di accordo tra Aran e sindacati sulla questione preliminare rimessa l'applicazione delle disposizioni dell'art. 49 ed il terzo comma dello stesso articolo prevede esplicitamente che il giudice decida con sentenza sulla questione preliminare, per cui è stato promosso l'accertamento pregiudiziale, solo in caso di mancato accordo.

Anche sotto un altro profilo pare dubbia la legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 64, secondo comma, e 49. Un simile generalizzato potere ablativo delle situazioni soggettive individuali, infatti, fa compiere un rilevante salto di qualità al processo di istituzionalizzazione del sindacato, tenendo conto, soprattutto, del meccanismo che assicura l'efficacia *erga omnes* dei contratti collettivi nel settore pubblico. Da questo punto di vista l'art. 49 contrasta con l'art. 39 della Costituzione, tanto rispetto della libertà sindacale del primo comma quanto rispetto alle previsioni costituzionali circa la validità *erga omnes* dei contratti collettivi disciplinata nei commi successivi, nel momento in cui finisce per prospettare un congegno di rappresentanza «*ex lege*» dei lavoratori pubblici da parte dei sindacati firmatari dei contratti.

È costante l'insegnamento della Suprema Corte per cui alle associazioni sindacali sono riconosciute dall'ordinamento giuridico la funzione essenziale di stipulare contratti collettivi con efficacia obbligatoria per gli aderenti che appartengano ad una determinata categoria (art. 39 della Costituzione) nonché le ulteriori funzioni di promozione sociale, di sostegno delle rivendicazioni e di assistenza nelle relative controversie, mentre è escluso ogni potere di rappresentanza in ordine ad atti di diritti acquisiti (*cfr.*, ad es., Cass. sez. lav. n. 4840 del 25 maggio 1996). In ogni caso gli accordi sindacali non possono incidere sui diritti soggettivi eventualmente maturati dai lavoratori né sul loro diritto di agire in giudizio a tutela degli stessi *ex* art. 24 della Costituzione. Norme la cui applicazione conduce a tale esito, come gli artt. 64, secondo comma, e 49 del d.lgs. n. 165/2001, contrastano inevitabilmente con gli artt. 24 e 39 della Carta fondamentale.

Sussiste altresì la rilevanza della questione nel presente giudizio, in considerazione delle circostanze in fatto e le argomentazioni in diritto suesposte. L'applicazione del combinato disposto degli artt. 64, secondo comma, e 49 del d.lgs. n. 165/2001 impedisce, infatti, a questo giudice di pronunciarsi in modo difforme dalle parti sociali circa la validità e l'efficacia di una clausola contrattuale (art. 13 del C.C.N.L. 1998/2001 «Comparto Ministeri»), la cui eventuale disapplicazione nel presente giudizio è, invece, essenziale ai fini della decisione della controversia.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 64, secondo comma e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 in relazione agli artt. 24 e 39 della Costituzione per le argomentazioni indicate nella parte motiva della presente ordinanza;

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Treviso, addì 29 ottobre 2001

Il giudice unico del lavoro: DE LUCA

02C0142

N. **108**

Ordinanza del 20 dicembre 2001 emessa dal tribunale di Forlì nel procedimento civile vertente tra Biserna Giancarlo ed altro e Rusticali Franco

Elezioni - Nomina a sindaco - Incompatibilità per i primari di divisione delle A.S.L. del territorio comunale - Abrogazione con d.lgs. n. 267/2000 - Eccesso di delega - Irragionevolezza - Ingiustificata diversa disciplina rispetto alle incompatibilità previste per le nuove figure dirigenziali sanitarie - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

– D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 274, lett. *l)*.
– Costituzione, artt. 3, 76 e 97.

Elezioni - Nomina a sindaco - Incompatibilità per i primari di divisione delle A.S.L. del territorio comunale - Mancata previsione - Irragionevolezza - Ingiustificata diversa disciplina rispetto alle incompatibilità previste per le nuove figure dirigenziali sanitarie - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

– D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 63 e 66.
– Costituzione, artt. 3, 76 e 97.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza;

Premesso in fatto

Che con ricorso depositato in data 7 agosto 2001 *ex* art. 70 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Biserna Giancarlo e Fava Flavio hanno proposto azione popolare per la decadenza dalla carica di sindaco da comune di Forlì dell'eletto dott. Franco Rusticali per incompatibilità tra la carica di sindaco del comune di Forlì e la qualità di dipendente dell'Azienda U.S.L. di Forlì ai sensi degli artt. 3 e 8 comma 1 n. 2 legge 23 aprile 1981 n. 154 vigente al tempo delle elezioni amministrative del giugno 1999 e per conflitto di interessi in violazione dell'art. 97 della Costituzione;

Che l'eletto dott. Franco Rusticali resisteva con controricorso eccependo la riconducibilità del rapporto contestato alla disciplina normativa attuale, abrogativa delle incompatibilità sussistenti al momento delle elezioni, nonché l'inammissibilità dell'azione popolare per il mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art. 82 d.P.R. n. 570/1960 richiamato dall'art. 70 comma 3 d.lgs. n. 267/2000;

Che il p.m. concludeva per l'accoglimento del ricorso con conseguente declaratoria di decadenza del dott. Franco Rusticali dalla carica di sindaco del comune di Forlì.

OSSERVA

Le cause di incompatibilità tra la carica di sindaco del comune di Forlì e la qualità di primario ospedaliero all'Azienda U.S.L. di Forlì del dott. Franco Rusticali prospettata nel ricorso in relazione all'art. 8 comma 1 legge n. 23 aprile 1981 n. 154, vigente al tempo delle elezioni amministrative, è stata abrogata dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Detto decreto legislativo invero, da un lato disciplina le situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità nelle disposizioni degli articoli da 60 a 67 ove non è richiamata la causa di incompatibilità indicata dai ricorrenti, d'altro lato espressamente menziona, all'art. 274 lettera *l)* tra le norme abrogate la legge 23 aprile 1981 n. 154 facendo salve unicamente le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali.

Ritiene il Collegio che nella individuazione della normativa alla stregua della quale valutare la sussistenza dell'incompatibilità prospettato nel ricorso (se la legge n.154/1981 vigente al tempo dell'elezione alla carica di sindaco del dott. Franco Rusticali ovvero il sopravvenuto d.lgs. n. 267/2000) non possono essere ignorati i principi più volte affermati dalla Corte di cassazione, e costituenti ormai «diritto vivente», vedasi tra le altre, le sentenze

n. 3508/1993 e n. 8178/2000) e da ultimo ribaditi con la sentenza 11 luglio - 20 ottobre 2001 n. 12862, secondo cui il decorso del decimo giorno successivo alla proposizione del ricorso elettorale «definisce e cristallizza» la fattispecie, escludendo conseguentemente sia la possibilità per l'eletto di rimuovere oltre quel termine la causa di incompatibilità, sia la rilevanza di altre sopravvenute «cause legittimanti» che possono essere costituite anche da una norma sopravvenuta di abrogazione della previgente causa di incompatibilità, quale appunto l'art. 274 d.lgs. n. 267/2000.

Per converso vanno necessariamente considerate rilevanti le situazioni legittimanti intervenute, come nel nostro caso, successivamente all'elezione, ma anteriormente alla domanda giudiziale.

Peraltro l'art. 274 d.lgs. n. 267/2000 che, applicato alla fattispecie, esclude la ricorrenza della situazione di incompatibilità denunciata nel ricorso avendola abrogata, non può andare esente da censure di incostituzionalità in relazione all'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega.

lnvero, l'art. 31 legge 3 agosto 1999 n. 265 ha conferito al governo la delega per l'adozione, con decreto legislativo, di un testo unico in cui riunire e coordinare le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento degli enti locali ed ha espressamente indicato, fra le leggi alle quali il governo avrebbe dovuto avere riguardo nella redazione del testo unico, la legge 23 aprile n. 154.

Il potere normativo oggetto della delega, testualmente limitato ad una funzione di unificazione e di coordinamento di norme vigenti, anche se interpretato non come attività di mera compilazione di norme, non può certo estendersi fino all'innovazione sostanziale e all'abrogazione di norme esistenti, trattandosi di operazione istituzionalmente sottoposta alla decisione del Parlamento e comunque estranea alla funzione di sistemazione e comodità applicativa del testo unico; in ogni caso nella fattispecie concreta l'abrogazione dell'art. 8 legge n. 154/1981 non appare rispondente a nessuna esigenza di coordinamento e di coerenza dell'assetto normativo nella materia *de qua*.

Va comunque osservato che l'abrogazione della incompatibilità tra la carica di sindaco e la funzione di primario ospedaliero, anche se ricompresa nel potere normativo delegato al governo, urta contro i principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, né si giustifica, sotto il profilo del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e della ragionevolezza, rispetto alla previsione di altre cause di incompatibilità legate alle nuove figure dirigenziali sanitarie.

Vanno infatti al riguardo richiamati gli argomenti ripetutamente espressi dalla Corte di cassazione (da ultimo con sentenza 28 dicembre 2000 n. 16205) secondo cui, pur dopo la ristrutturazione delle U.S.L. operata dal d.lgs. n. 502/1992 che ha comportato un arretramento dei poteri gestori del comune nei confronti delle A.S.L. operanti nel suo territorio permangono funzioni di controllo e di indirizzo del comune nei confronti delle nuove aziende e non sono quindi venute meno le ragioni ispiratrici dell'art. 8 legge n. 154/1981, «permanendo nel quadro di disciplina dello stesso d.lgs. n. 502/1992 come anche meglio definito dal successivo d.lgs. n. 229/1999, un ruolo rilevante del sindaco da solo o nel più ampio contesto della conferenza dei sindaci nella formazione del programma, nell'indirizzo sanitario e nel controllo contabile della A.S.L., evidenziante un'immanente possibilità di conflitto di interessi tra sindaco e componente della struttura sanitaria».

Si rileva da ultimo che l'esame dei lavori preparatori della legge delega n. 265/1999 e del decreto legislativo n. 267/2000 non ha offerto elementi o spunti di valutazione in ordine alle ragioni giustificatrici della suddetta abrogazione.

In base alle considerazioni che precedono va ritenuta la rilevanza, l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 274 lettera *l)* d.lgs. n. 267/2000 in relazione agli artt. 76, 97 e 3 della Costituzione, nella parte in cui detta norma, abrogando la legge n. 154/1981, non fa salva quanto alla funzione di primario di divisione nella locale Unità Sanitaria l'incompatibilità prevista nel n. 2 dell'art. 8 legge n. 154/2001.

Corrispondentemente e per gli stessi motivi va sollevata eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 63 e 66 del decreto legislativo n. 267/2000 nella parte in cui gli stessi non prevedono l'incompatibilità della carica di sindaco con la funzione di primario di divisione nella locale Unità Sanitaria.

Va quindi disposta la sospensione del giudizio in corso con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione delle questioni pregiudiziali i costituzionalità sopra prospettate, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di competenza *ex* art. 23 legge n. 87/1953.

P. Q. M.

Dichiara rilevanti per la definizione del presente giudizio e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 63, 66 e 274 lettera l) *d.lgs. n. 267/2000 in relazione agli artt. 76, 97 e 3 della Costituzione.*

Dispone l'immediata trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale.

Sospende il giudizio in corso e dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata agli on.li Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Forlì, addì 20 dicembre 2001

Il Presidente estensore: SALVADORI

02C0143

N. **109**

Ordinanza del 12 settembre 2001 emessa dal g.i.p. del Tribunale per i minorenni di L'Aquila nel procedimento penale a carico di D.P.F. ed altri

Sicurezza pubblica - Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive - Provvedimento disposto dal questore nei confronti di minorenne - Convalida - Attribuzione della competenza al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale competente del luogo in cui ha sede l'ufficio di questura anziché al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minori competente per territorio - Mancata tutela degli interessi dei minori.

– Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 3 (come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. *c),* del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336).
– Costituzione, art. 31, comma secondo.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale nel procedimento n. 378/2001, reg. g.i.p., riguardante:

1) D.P. F., nato il ... in ... ed ivi res.te;

2) D'A. D., nato il ... in e res.te in ... ;

3) P. E., nato il ... in ... ed ivi res.te;

4) B. G., nato il ... in ... e res.te in ... ;

Indagati per il reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 635 cpv. n. 3 c.p. commesso in Chieti il 6 settembre 2001 in danno del comune della citata località.

FATTO E DIRITTO

Con comunicazione di reato in data 7 settembre 2001 la squadra mobile della Questura di Chieti denunziava al p.m.m, in sede i minori D.P. F., D'A. D., P. E., B. G. a piede libero, ed i minori D. B. A. e D'O. A. in stato di irreperibilità, tutti quali autori responsabili del reato di danneggiamento aggravato perché gli stessi, verso le ore 23 del 6 settembre 2001, penetravano all'interno dello stadio comunale «Angelini», sito in Chieti, viale Abruzzo, dove, dal personale subito accorso sul posto, venivano sorpresi sugli spalti della curva «ospiti» mentre effettuavano alcune scritte offensive ed inneggianti alla violenza contro i tifosi della squadra del Pescara sui gradoni e sulle vetrate antisfondamento che separano gli spalti dal campo da gioco. Gli agenti della Polizia tentavano di fermare i predetti giovani, i quali si davano a precipitosa fuga gettando a terra due bombolette spray di vernice.

Accompagnati presso gli Uffici dell'U.P.G.S.P., i minori venivano consegnati ai genitori e quindi nominavano quale loro difensore di fiducia l'Avv.to Aldo Biello del Foro di Pescara. Con separate ordinanze in data 7 settembre 2001 (notificate agli interessati in pari data) il Questore della provincia di Chieti disponeva nei confronti di B. G., P. E., D. P. F. e D'A. D.), il divieto di accesso per mesi 8 (otto) ai luoghi dove si svolgono le partite di calcio di campionato e di Coppa Italia, sia interne che esterne, della S.S. Chieti (nonché, in occasione della disputa dei suindicati incontri, il divieto di accesso ai parcheggi circostanti lo stadio «Angelini» alla stazione ferroviaria di Chieti Scalo, all'antistante piazzale Marconi, a viale Abruzzo da Piazzale Marconi all'incrocio con via Tirino, a via Amiterno, tutte località di Chieti Scalo, in quanto interessate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime, con decorrenza dalla prima competizione successiva alla notifica dell'ordinanza) nonché l'obbligo di presentarsi trenta minuti dopo l'inizio di ogni gara sostenuta dalla società sportiva «Chieti calcio» presso la Questura di Chieti, avvertendoli che, in caso di inottemperanza al presente provvedimento, sarebbero stati perseguiti ai sensi dell'art. 6, comma 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, così come modificata dal decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336.

Il questore, quindi, inviava copia delle ordinanze al p.m.m, in sede per gli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 3 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modifiche.

Il p.m.m., con istanza in data 8 settembre 2001, chiedeva al g.i.p. presso questo Tribunale la convalida delle predette ordinanze emesse dal questore di Chieti, ma successivamente (10 settembre 2001) chiedeva allo stesso g.i.p. di sollevare questione di legittimità costituzionale del novellato comma 3, dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera *c*, prima parte del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336), in quanto, nel sostituire il comma 3 dell'art. 6 della legge n. 401/1989, il legislatore aveva omesso di attribuire la competenza al p.m.m. ed al g.i.p. presso il Tribunale per i minorenni in ordine alla convalida dei provvedimenti emessi (dal questore ai sensi dell'art. 6, comma 3 legge n. 401/1989 e succ. mod.) a carico di minorenni.

Ritiene questo g.i.p. che la questione di illegittimità costituzionale eccepita dal p.m.m. sia rilevante e non manifestamente infondata, onde questo giudice, in accoglimento della richiesta del p.m., ritiene di dover disporre la sospensione del procedimento di convalida delle ordinanze del questore di Chieti e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Circa la rilevanza della questione, è sufficiente notare che la nuova formulazione dell'art. 6, comma 3, della legge n. 401/1989 ha tolto al g.i.p. minorile la competenza in ordine alla convalida dei predetti provvedimenti del questore a carico dei minori riconosciutagli dalla sentenza n. 143/1996 della Consulta e che tale sottrazione di competenza viola l'art. 31, secondo comma della Costituzione arrecando pregiudizio al minore, la cui personalità non può essere adeguatamente valutata dal giudice competente.

Sulla non manifesta infondatezza ci si riporta ai rilievi della sentenza n. 143/1996 della Consulta ed appare opportuno rilevare che è noto che l'art. 6 della legge n. 401/1989 (divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche) attribuiva in ogni caso la competenza in ordine alla convalida dei provvedimenti emessi dal questore a norma dell'art. 6, commi 1 e 2, della legge n. 401/1989 al g.i.p. presso la Pretura circondariale dove aveva sede l'ufficio della Questura, e cioè anche nel caso in cui destinatari delle prescrizioni stabilite dal questore ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge cit. fossero dei minorenni.

Ma è del pari noto che, con sentenza n. 143 del 7 maggio 1996, la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 6 della legge n. 401/1989, per violazione dell'art. 31 della Costituzione (nella parte in cui tale terzo comma prevedeva che la convalida del provvedimento adottato dal questore ai sensi del seconda comma dello stesso articolo a carico d'un minore spettasse al g.i.p. presso la Pretura circondariale anziché al g.i.p. presso il Tribunale per i minorenni), rilevando che l'obbligo imposto dal Questore ad un minorenne di comparire presso l'ufficio di polizia in un determinato orario comportava una restrizione della sua libertà personale, com'era confermato dal fatto che la procedura per la convalida (di tale misura restrittiva) ricalcava la procedura prevista dall'art. 390 c.p.p. per la convalida dell'arresto o del fermo, sia per gli organi, (p.m. e g.i.p.) competenti per la convalida, sia per i termini stabiliti per la richiesta di convalida e per la convalida (48 ore per ognuna delle fasi) e sia per l'inefficacia della misura derivante dal mancato rispetto delle 48 ore; e che l'esclusione della competenza del giudice minorile (o la mancata previsione della competenza di tale giudice) era pregiudizievole agli interessi del minore, perché precludeva la possibilità di intervento dei servizi sociali ed una valutazione adeguata della personalità del minore da parte dei servizi e quindi del giudice minorile, nonché dell'utilità ai fini educativi della misura restrittiva anche in relazione,alle modalità della sua applicazione.

È altresì noto che il decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336 (che ha introdotto modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401) ha così sostituito il comma 3 dell'art. 6 di tale legge: «La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima competizione successiva alla notifica all'interessato ed è comunicata al Procuratore della

Repubblica presso il tribunale competente del luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive».

Come è agevole rilevare, il legislatore si è limitato a sostituire all'espressione «Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale» quella «Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente del luogo in cui ha sede l'ufficio di Questura» per adeguare tale disposione alla soppressione delle Preture; ma sembra avere completamente ignorato il contenuto della sentenza n. 143/1996 della Corte costituzionale circa la competenza del giudice minorile relativamente alla convalida dei provvedimenti adottati dal Questore a carico dei minori.

Dato il significato chiaro ed inequivocabile di tale disposizione, non è dato (e sarebbe vano) ricercare i motivi per i quali il legislatore non ha modificato il disposto dell'art. 6, comma 3, della legge n. 401/1989 adeguandolo ai principi della nostra Costituzione (art. 31 Cost.) secondo i suggerimenti della predetta sentenza n. 143/1996; né può ritenersi semplicisticamente che si sia trattato di una mera svista del legislatore. Ma, anche se di svista si trattasse, bisognerebbe pur sempre prendere atto che, per effetto del decreto-legge n. 336/2001, la competenza in ordine alla convalida dei citati provvedimenti del questore spetta al p.m. ordinario ed al g.i.p. presso il tribunale ordinario, non avendo la legge previsto una specifica competenza del giudice minorile ed anzi avendo la novella legislativa reintrodotto nel nostro ordinamento giuridico una disposizione del tutto identica a quella anteriore (tranne la predetta sostituzione formale, a seguito della soppressione delle preture).

Dopo il decreto-legge 20 agosto 2001, n. 366 ci si è venuti a trovare nella stessa situazione normativa esistente prima della caducazione dell'art. 6, comma 3, della legge n. 401/1989 ad opera della sentenza n. 143/1996 della consulta, con conseguente violazione dell'art. 31 Cost..

Come ha esattamente rilevato il p.m.m. in sede, questo g.i.p. non può ritenere la propria competenza in ordine alla convalida delle prescrizioni imposte ai minori dal questore di Chieti, in quanto la chiara ed inequivocabile dizione letterale dell'art. 1, n. 1, lettera *c)*, 3 (*alias* nuovo testo dell'art. 6, comma 3 della legge n. 401/1989) esclude e non prevede affatto la competenza in materia del giudice minorile.

È stato, invero, ripetutamente affermato che «è fondamentale canone di ermeneutica, sancito dall'art. 12 delle preleggi, che la norma giuridica deve essere interpretata innanzi tutto e principalmente dal punto di vista letterale, non potendosi al testo «attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio, delle parole secondo la connessione di esse»; di poi, sempre che tale significato non sia già tanto chiaro e univoco da rifiutare una diversa e contrastante interpretazione, si deve ricorrere al criterio logico: ciò al fine di individuare, attraverso una congrua valutazione del fondamento della norma, la precisa «intenzione del legislatore», avendo cura, però, di individuarla quale risulta dal singolo testo che è oggetto di specifico esame e non già, o semmai in via subordinata e complementare, quale può genericamente desumersi dalle finalità ispiratrici di un più ampio complesso normativo in cui quel testo, insieme con altri, ma distintamente da essi, è inserito. Infine, ma solo «se una controversia non può essere decisa con una più precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe» (*cfr.* Cass. 16 ottobre 1975, n. 3359; 13 novembre 1979, n. 5901); che «quando dalla parola della legge appare chiara la volontà del legislatore, non è consentito al giudice, nell'interpretare la norma, sostituire a quella volontà altra contraria o diversa, sol perché la ritenga meglio rispondente alla proposta finalità della legge stessa» (Cass. 11 gennaio 1983, n. 190); che «la ricerca della *ratio legis* costituisce soltanto un criterio sussidiario di interpretazione in presenza di norme di dubbio contenuto, ma non può valere a disattendere la portata della norma qualora questa, sia pure contro la intenzione del legislatore, abbia un inequivocabile significato» (Cass. 7 aprile 1983, n. 2454); che «a norma dell'art. 12 delle preleggi, nell'interpretazione delle norme giuridiche si può procedere alla ricerca dell'effettiva *mens legis* sul presupposto che il legislatore abbia inteso sancire una norma diversa da quella che è resa manifesta dalla sua dizione letterale, solo nei casi in cui la lettera della legge non sia chiara ed inequivoca» (Cass. 27 ottobre 1983, n. 6363; 6 agosto 1984, n. 4631, in Giust. civ., 1984, I, 298).

Non è, pertanto, consentito all'interprete superare la volontà del legislatore risultante dalla chiara ed inequivoca dizione letterale della norma e non è possibile attribuire alla norma un significato diverso da quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione (art. 12 preleggi), né indagare sui motivi o sulle intenzioni del legislatore, dovendo la legge essere valutata per quello che oggettivamente è (indipendentemente dall'intenzione dei suoi *conditores*), in quanto la legge è stata paragonata, con felice immagine, ad un frutto che, staccatosi dall'albero, assume una entità propria, distinta dall'albero che lo ha prodotto. Né è possibile interpretare la disposizione in esame (art. 6, comma 3, della legge n. 401/1989 nel testo novellato dal decreto-legge

n. 336/2001) adeguandola ai precetti costituzionali, perché ripetesi che il legislatore, con tale decreto-legge, ha completamente sostituito il terzo comma dell'art. 6 della legge n. 401/1989, ripristinando la norma quale esisteva prima della sua caducazione ad opera della sentenza n. 143/1993 della Consulta e senza prevedere la competenza del giudice minorile. È indubbio, pertanto, che, allo stato attuale, la competenza in ordine alla valida dei predetti provvedimenti emessi dal questore a carico dei minori spetta al g.i.p. presso il tribunale ordinario; ma sembra ugualmente certo che tale competenza o la mancata previsione della competenza del g.i.p. minorile viola l'art. 31 della Costituzione perché preclude la valutazione della personalità del minore (da parte dei servizi sociali e del giudice) e della utilità ai fini educativi della misura restrittiva e delle modalità della sua applicazione.

Si rende, perciò, necessario un nuovo intervento della Corte Costituzionale perché dichiari illegittima la disposizione *de qua*, nella parte in cui non prevede la competenza del p.m.m. e del g.i.p. presso il tribunale per i minorenni in ordine alla convalida dei predetti provvedimenti emessi dal questore a carico di minorenni.

P. Q. M.

Letti gli artt. 134 Cost., 1 e ss. legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; 23 ss, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (nel testo sostituito dall'art. 1, n. 1 lettera c*, 23 ss. decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336), nella parte in cui prevede che la convalida del provvedimento adottato dal questore nei confronti del minore di età ai sensi del comma 2 dello stesso articolo spetti al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale competente del luogo in cui ha sede l'ufficio di questura anziché al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minori competente per territorio, per violazione dell' art. 31, comma 2, della Costituzione.*

Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, al p.m. in sede, agli imputati D. P. F., D'A. D., P. E., B. G., agli esercenti la potestà su di loro, al difensore e la comunicazione della stessa al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

L'Aquila, addì 12 settembre 2001

Il giudice per le indagini preliminari: MANERA

02C0144

N. **110**

Ordinanza del 16 ottobre 2001 emessa dal tribunale di Gela nel procedimento penale a carico di Rapisarda Salvatore ed altri

Processo penale - Dibattimento - Partecipazione a distanza mediante collegamento audiovisivo (c.d. videoconferenza) - Imputati collaboratori di giustizia - Mancata previsione di applicabilità in ogni caso in cui si proceda per taluno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., e l'imputato non si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe (imputati collaboratori di giustizia in stato di detenzione in carcere ovvero che partecipano al dibattimento *ex* art. 210, cod. proc. pen. ovvero come testimoni) - Contrasto con il diritto di difesa - Violazione del principio del giusto processo.

– Disp. att. cod. proc. pen., artt. 146-*bis* e 147-*bis*.
– Costituzione, artt. 3, 24, e 111.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del processo n. 90/97RGT. a carico di Rapisarda Salvatore più 9 ha emesso la seguente ordinanza.

Letta la memoria depositata in data odierna dall'avv. Angelo Tornabene, quale sostituto processuale dell'avv. Santa Foresta del foro di Roma, quest'ultimo difensore di fiducia dell'imputato Ianni Gaetano, collabora-

tore di giustizia, sottoposto a speciale programma di protezione, assente all'odierna udienza perché rinunciante essendo stato disposto il suo accompagnamento presso questa sede giudiziaria, atteso che il combinato disposto dagli artt. 146-*bis* e 147-*bis* norme att. c.p.p. non prevede la partecipazione al dibattimento a distanza, con il sistema della videoconferenza, per i soggetti che collaborano con la giustizia, a meno che gli stessi non siano in stato di detenzione in carcere (art. 146-*bis* norme att. c.p.p.) ovvero nel caso in cui sia disposto il loro esame come imputati nel medesimo processo (art. 147-*bis* norme att. c.p.p.);

Rilevato che con la memoria suddetta il predetto difensore ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 146-*bis* norme att. c.p.p. — per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. — nella parte in cui detta norma non prevede che, qualora si proceda per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p., sia disposta in ogni caso (e non solo nell'ipotesi in cui l'imputato, collaboratore di giustizia, sottoposto a speciale programma di protezione, si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere) la partecipazione dello stesso a distanza mediante collegamento audiovisivo, nelle forme previste dal comma 3 dello stesso articolo 146-*bis* disp. att. c.p.p.;

Sentite le parti;

OSSERVA

La questione dedotta è rilevante, attenendo al diritto dell'imputato di intervenire ed assistere al processo che si celebra nei suoi confronti, la cui violazione è sanzionata da nullità di ordine generale dall'art. 178, lettera *(c)*, c.p.p.

Tale questione appare anche non manifestamente infondata.

Ed invero, l'art. 146-*bis* norme att. c.p.p, sopra citato, prevede, alla lettera *(a)*, che, «qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico», è consentita la partecipazione al dibattimento a distanza all'imputato nel processo che si trovi a qualsiasi titolo detenuto in carcere, norma che, a *fortiori* è stata estesa ed applicata anche a coloro che, imputati nel processo, collaborano con la giustizia:

Detta disposizione si inquadra in un sistema di norme che mirano a garantire la sicurezza dell'imputato e il presidio di ordine pubblico che potrebbe essere gravemente compromesso da traduzioni di soggetti pericolosi e/o a rischio.

La norma censurata trova corrispondenza, con riferimento agli imputati che collaborano con la giustizia, nell'art. 147-*bis* norme att. c.p.p. che prevede particolari misure di cautela, come il collegamento audiovisivo, soltanto per l'esame degli stessi in dibattimento.

Tale sistema di norme potrebbe essere passibile di censura sotto il profilo delle norme costituzionali di cui si assume la violazione, oltre che del principio di ragionevolezza che deve presiedere al sistema di norme che disciplinano un'identica materia in relazione ai principi costituzionali. Nel caso di specie, infatti, la disciplina di cui all'art. 146-*bis* norme att. c.p.p. nella parte oggetto di questione di costituzionalità, da leggersi in combinazione con il disposto del successivo art. 147-*bis* norme att. c.p.p., necessita della verifica del giudice delle leggi, non potendosi dare alle norme più volte citate, un'interpretazione senza dubbio conforme ai principi costituzionali.

Ed infatti, occorre apprezzare se siffatta disciplina non contrasti con il diritto di difesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione, con quello cosiddetto del «giusto processo», di cui all'art. 111 della Costituzione, nonché, sotto un profilo più generale, con il principio di eguaglianza posto dall'art. 3 della Costituzione, e ciò in quanto l'imputato che versi nella posizione predetta si trova a dovere scegliere fra due diritti fondamentali, quali quello, da una parte, di difendersi partecipando al dibattimento in condizioni di parità con le altre parti, anche al fine di garantire il contraddittorio fra le stesse e, dall'altra, quello di non esporre sè medesimo a situazioni che potrebbero gravemente mettere in pericolo la propria incolumità fisica. Dette conclusioni appaiono tanto più meritevoli di verifica ove si consideri che gli stessi diritti fondamentali sopra richiamati vengono garantiti dal nostro ordinamento ad altri soggetti che versano in situazioni sostanzialmente analoghe (gli imputati nello stesso processo che collaborano con la giustizia e che sono detenuti in carcere ovvero quelli che partecipano al dibattimento *ex* art. 210 c.p.p. ovvero come testimoni), senza che detta differenza di trattamento trovi ragionevoli giustificazioni anche alla luce delle norme costituzionali di cui si assume la violazione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 legge Cost. 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

*Dichiara non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 146-*bis *e 147-*bis *norme di attuazione del c.p.p., nella parte in cui non prevedono la partecipazione al dibattimento a distanza per gli imputati nello stesso processo che collaborano con la giustizia qualora si proceda per taluno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-*bis *c.p.p. e l'imputato non si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere;*

Dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della cancelleria alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Gela, addì 16 ottobre

Il Presidente: AMATO

02C0152

N. **111**

Ordinanza del 30 novembre 2001 emessa dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto sul ricorso proposto da Ecograf S.p.a. contro provincia di Treviso ed altri

Tutela dell'ambiente e della salute - Regione Veneto - Smaltimento di rifiuti speciali - Divieto di smaltimento presso discariche regionali di rifiuti speciali provenienti da altre regioni (eccetto una riserva pari al 15 per cento della capacità ricettiva residua alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 33/2000) - Violazione dei principi fondamentali della legislazione statale - Esorbitanza dai limiti della competenza regionale - Violazione dei principi di libertà o di iniziativa economica privata e di libera circolazione di beni tra le regioni - Contrasto con la normativa comunitaria in materia - Violazione del principio di uguaglianza con riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 28/2000 e 335/2001 concernenti norme analoghe di altre regioni.

– Legge regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3, art. 33, commi 3 e 4; d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 22.
– Costituzione, artt. 3, 11, 41, 117 e 120.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunziato la seguente ordinanza, sul ricorso n. 3354/2000 proposto da Ecograf S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Malvestio e Vincenzo Pellegrini, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Emanuela Rizzi in Venezia, Dorsoduro, 3440;

Contro la provincia di Treviso, in persona del Presidente della giunta provinciale rappresentata e difesa dagli avv. Franco Botteon ed Antonio Sartori con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia S. Croce, n. 205; la Regione Veneto, in persona del presidente della giunta regionale rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Orsoni, con elezione di domicilio presso il suo studio in Venezia, S. Croce, n. 205; e con l'intervento *ad adiuvandum* della Società Vidori Servizi Ambientali S.r.l., in persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Pellegrini con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Emanuela Rizzi in Venezia, Dorsoduro 3440; per l'annullamento del provvedimento della Provincia di Treviso con il quale è stato disposto, con riferimento allo smaltimento di rifiuti provenienti da fuori regione nell'impianto di tipo II B di proprietà della ricorrente, un limite pari al 15% della capacità residua; della circolare della Regione Veneto n. 5656/311.111 del 30 maggio 2000 avente ad oggetto primi indirizzi operativi di applicazione della legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3 e atti connessi; e per la condanna della Provincia di Treviso e della Regione Veneto al risarcimento dei danni subiti e subendi ai sensi dell'an. 35 d.lgs. n. 80/1998 come modificato dalla legge n. 205/2000.

Visto il ricorso, regolarmente notificato e depositato presso la segreteria del tribunale, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto e della Provincia di Treviso;

Visto l'atto di intervento *ad adiuvandum*;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi all'udienza pubblica del 4 luglio 2001 (relatore il consigliere Riccardo Savoia) i procuratori delle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

La società ricorrente è proprietaria dell'impianto di smaltimento rifiuti di seconda categoria, tipo B (per lo smaltimento di rifiuti speciali), sito in Preganziol (Treviso), località Borgo Verde, approvato con decreto del presidente della giunta regionale del Veneto n. 1340 del 26 luglio 1990 e autorizzato all'esercizio con decreti provinciali n. 2014/S del 17 novembre 1997, n. 2179/S del 10 ottobre 1998 e n. 752 del 9 novembre 1999.

L'impianto è stato realizzato e avviato sulla base di un piano economico di gestione che prevedeva lo smaltimento di una determinata quantità minima giornaliera di rifiuti speciali, nel rispetto di quanto autorizzato.

L'attività dell'impianto, a causa dell'insufficiente offerta di smaltimento di rifiuti speciali provenienti dalla Regione Veneto (liberi di circolare e di essere smaltiti anche al di fuori della regione), si è ben presto basata, per una percentuale preponderante, sullo smaltimento di rifiuti provenienti da fuori regione, nel pieno rispetto della legge e dell'autorizzazione. Oggi, lo smaltimento di rifiuti provenienti da fuori regione rappresenta circa l'80% dell'attività complessiva dell'impianto ed è dunque vitale per la società ricorrente.

Improvvisamente, dopo diversi anni dall'avvio dell'attività, con decreto n. 819 del 21 agosto 2000, a firma del dirigente del settore ecologia, ambiente e gestione del territorio, la provincia, in dichiarata applicazione dell'art. 33, commi 2, 3 e 4 legge regionale n. 3/2000, ha introdotto il divieto per la società ricorrente di smaltire nel proprio impianto rifiuti provenienti da fuori regione in misura superiore al 15% della capacità ricettiva residua della discarica.

Tale provvedimento priva improvvisamente la società ricorrente di una parte essenziale e vitale della propria attività, dopo anni dall'avvio, mettendone in serio pericolo la stessa sopravvivenza nel mercato. Esso costituisce applicazione di una disposizione di legge regionale che la società ricorrente reputa costituzionalmente illegittima, secondo principi già esposti in recenti decisioni della Corte costituzionale e più volte ribaditi — sia pure in sede amministrativa e dunque avverso atti amministrativi generali — dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Si sono costituite le amministrazioni resistenti contestando l'assunto e concludendo per la reiezione del ricorso.

Ha proposto intervento *ad adiuvandum* altra società esercente la medesima attività della ricorrente, aderendo alla questione di costituzionalità della norma veneta.

La domanda di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato è stata respinta con ordinanza del 30 novembre 2000, n. 1762.

All'odierna udienza, dopo produzione di ulteriori memorie e discussione, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

La ricorrente impugna l'atto con cui la Provincia di Treviso, in applicazione della legge regionale del Veneto n. 3/2000 ha disposto il limite del 15% della capacità residua della discarica per lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da fuori regione.

Premesso che la norma potrebbe avere riferimento alle sole discariche nuove, e non a quelle esistenti all'atto della sua entrata in vigore, come quella della ricorrente, e in tal caso il provvedimento impugnato sarebbe per ciò solo illegittimo, la ricorrente censura in via gradata la norma regionale citata ritenendola in contrasto con gli artt. 3, 11, 32, 41 e 117 Cost.

Ritiene il collegio che la disposizione in parola debba essere applicata anche alle discariche già esistenti, posto che l'art. 33 comma 4 fissa al 9 agosto 2000 il divieto di conferimento di una quota superiore al 15% della capacità residua della discarica, non distinguendo tra nuove discariche e discariche già esistenti — e infatti richiedendo anche per queste ultime la presentazione di apposita istanza con allegato il planivolumetrico aggiornato onde accertare tale capacità residua, — sicché l'atto impugnato risulterebbe, per questo profilo, legittimo e conforme alla norma regionale.

Diviene a questo punto rilevante, allora, lo scrutinio di legittimità costituzionale della disposizione stessa, chè, nel caso di acclarata incostituzionalità, sarebbe viziata la previsione ostativa impugnata dalla ricorrente.

In via preliminare, le parti resistenti chiedono che in applicazione dell'art. 234 del Trattato (già art. 177), venga rinviata la questione alla Corte di giustizia, per verificare la congruenza della normativa regionale in esame rispetto agli obiettivi e indirizzi desumibili dalla normativa comunitaria.

Secondo costante giurisprudenza, spetta unicamente al giudice nazionale valutare sia la necessità di una pronuncia in via pregiudiziale per essere posto in grado di statuire nel merito, sia la pertinenza delle questioni sottoposte alla Corte. (Corte di giustizia, sez. VI, 25 giugno 1997, ric. Tombesi e altri).

Ora, come esattamente osserva la ricorrente, è il legislatore nazionale che, per raggiungere lo scopo dell'autosufficienza nazionale allo smaltimento, ha introdotto distinzioni sconosciute al diritto comunitario, come quella tra rifiuti urbani e speciali, da cui discendono i diversi principi in materia di circolazione interna che costituiscono il parametro di legittimità costituzionale della disposizione regionale, come del resto risulta dalle pronunce del giudice costituzionale richiamate infra, con la conseguenza che non sussiste nella specie alcuna necessità di un rinvio pregiudiziale.

Dispone dunque l'art. 33 della legge regionale del Veneto 21 gennaio 2000, n. 3:

1. — Ferme restando le disposizioni di cui all'art. n. 5, comma 6, del d.lgs. n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, le nuove discariche per rifiuti speciali, diverse da quelle per rifiuti inerti di seconda categoria tipo A ai sensi della deliberazione Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, possono essere realizzate da:

a) soggetti singoli o associati per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle loro attività di produzione di beni ubicate nel territorio regionale;

b) soggetti titolari di attività di trattamento o recupero di rifiuti, ubicati nel territorio regionale, come individuati negli allegati B e C del d.lgs. n. 22/1997, per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle loro attività, ad esclusione di coloro che esercitano soltanto le operazioni di cui ai punti DI 5 e R 13 dei citati allegati.

2. — Nelle discariche di cui al comma 1 è riservata una quota, non superiore al venticinque per cento della capacità ricettiva, per lo smaltimento di rifiuti speciali conferiti da soggetti diversi da quelli indicati al medesimo comma.

3. — Nelle discariche di cui al comma 1, a seguito di esplicita richiesta formulata dal soggetto proponente, può essere autorizzato il conferimento di rifiuti speciali prodotti al di fuori del territorio regionale, per una ulteriore quota non superiore al quindici per cento della capacità ricettiva, considerando tali anche i rifiuti che nel Veneto siano solamente transitati attraverso stoccaggi provvisori, ovvero siano sottoposti a trattamento preliminare allo smaltimento in discarica, quali ad esempio, la riduzione volumetrica, la miscelazione, la inertizzazione, la stabilizzazione e la solidificazione.

4. — Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano alle discariche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge a decorrere da sei mesi dalla medesima data. La quota di rifiuti riservata si calcola sulla capacità residua della discarica alla medesima data.

La ricorrente ritiene illegittimo il limite del 15% fissato dal comma 3, perché in contrasto:

con l'art. 11 e 117 Cost., perché violativo dei limiti degli interessi nazionali e dei principi della materia, fissati con d.lgs. n. 22/1997 che costituisce il recepimento normativo delle direttive comunitarie, nonché delle competenze attinenti alla programmazione nazionale spettanti allo Stato;

con l'art. 3, per disparità di trattamento tra operatori di diverse regioni;

con l'art. 41, per lesione alla libertà di iniziativa economica, con l'art. 120, per imposizione di ostacoli e limitazioni alla libera circolazione di cose.

Il collegio concorda con la prospettazione della ricorrente alla luce delle considerazioni che seguono, suffragate da quanto precisato dalla pronuncia n. 335 del 19 ottobre 2001 dalla Corte costituzionale, pubblicata nelle more della redazione della presente ordinanza, relativa all'esame di costituzionalità di norme regionali comportanti il divieto assoluto di smaltimento di rifiuti extraregionali.

Orbene afferma la Corte: «La questione è fondata nei limiti di seguito prospettati.

Le censurate norme della Regione Friuli-Venezia Giulia, che sostanzialmente dispongono il divieto di smaltimento nelle discariche regionali dei rifiuti di provenienza extraregionale anche rispetto, secondo il giudice *a quo*, ai "rifiuti speciali, non tossici e non nocivi", vanno scrutinate tenendo conto, in particolare, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che ha sostituito, confermandone peraltro i principi, il previgente d.P.R. n. 915 del 1982 e che disciplina la "gestione dei rifiuti" mediante disposizioni che si autoqualificano principi fondamentali della legislazione statale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nonché "norme di riforma economico-sociale" nei confronti delle regioni a statuto speciale.

La giurisprudenza costituzionale si è occupata più volte del problema, posto dalla legislazione regionale, relativo al divieto di smaltimento in ambito regionale di rifiuti di provenienza extraregionale, pervenendo sostanzialmente ad una duplice soluzione in relazione alla tipologia dei rifiuti in questione. Da un lato, infatti, si è statuito, proprio in riferimento alle stesse norme regionali in esame, che alla luce del principio dell'autosufficienza — stabilito espressamente dall'art. 5, comma 3, lettera *a)*, del decreto n. 22 del 1997 — il divieto di smaltimento dei rifiuti di produzione extraregionale è pienamente applicabile ai rifiuti urbani non pericolosi nonché ai rifiuti speciali assimilabili (sentenza n. 196 del 1998); dall'altro lato, si è invece statuito che il principio dell'autosufficienza locale ed il connesso divieto di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale non possono valere per quelli "pericolosi" — comprensivi quindi anche, secondo la disciplina introdotta dal decreto n. 22 del 1997, di quelli che la previgente normativa del d.P.R. n. 915 del 1982 definiva "tossici e nocivi" — i quali necessitano di processi di smaltimento appropriati e specializzati (sentenza n. 281 del 2000).

È pertanto nell'ambito di questa duplice soluzione giurisprudenziale che va inquadrata la questione in esame che riguarda i rifiuti "speciali" non pericolosi, antecedentemente defmiti "non tossici e non nocivi", per i quali occorre dunque verificare se valga o meno il criterio prioritario della autosufficienza nello smaltimento, tenendo conto che la disciplina legislativa dei conferimenti nelle discariche prende in considerazione sia il luogo di produzione sia le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti.

Ed invero il criterio del luogo d'origine, valutato insieme con l'assenza di elementi di pericolosità, è stato seguito nei confronti dei rifiuti urbani non pericolosi, rispetto ai quali l'ambito territoriale ottimale per lo smaltimento "è considerato logicamente limitato e predeterminabile in relazione ai luoghi di produzione", stabilendo infatti l'art. 23 del decreto n. 22 che esso coincida di regola con il territorio provinciale, in modo da garantire al suo interno l'autosufficienza dello smaltimento (sentenza n. 281 del 2000). Invece il criterio della pericolosità è stato ritenuto prevalente rispetto a quello del luogo di produzione in riferimento ai rifiuti che si definiscono appunto pericolosi, giacché per il loro smaltimento, date le loro caratteristiche, appare prioritaria, alla luce del principio desumibile dall'art. 5, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del decreto n. 22, l'esigenza di impianti appropriati e specializzati e di tecnologie idonee; esigenza che contrasta con una rigida predeterminazione di ambiti territoriali ottimali e con la connessa previsione di autosufficienza locale nello smaltimento.

Ciò premesso, va ricordato che i rifiuti "speciali", secondo la classificazione dell'art. 7 del citato decreto n. 22, costituiscono una variegata tipologia comprensiva, prescindendo dalle caratteristiche di eventuale pericolosità, di ben dieci categorie di rifiuti di diversa origine. La loro produzione è generalmente connessa ad attività lavorative: di tipo agricolo, edilizio, industriale, artigianale, commerciale, sanitario e così via, sicché la loro localizzazione normalmente non è distribuita in modo omogeneo sul territorio e comunque non è facilmente predeterminabile, così come non è facilmente prevedibile la dimensione quantitativa e qualitativa del materiale da smaltire. Va inoltre considerata, in relazione a questa tipologia di rifiuti che presentano caratteristiche così diverse tra di loro, la necessità che siano utilizzati impianti di smaltimento appropriati o addirittura, per qualcuna delle categorie indicate, come ad esempio i rifiuti sanitari o i veicoli a motore, impianti "specializzati", secondo quanto appunto prevede l'art. 5, comma 3, lettera *b)* del decreto n. 22 del 1997, che, sul punto, oltre tutto, conferma l'impianto del previgente d.P.R. n. 915 del 1982.

Risulta dunque evidente la ragione per cui anche per i rifiuti "speciali", al pari di quelli pericolosi, il legislatore statale non predetermina un ambito territoriale ottimale, che valga a garantire l'obiettivo specifico dell'auto-

sufficienza nello smaltimento, fissato in modo espresso dall'art. 5, comma 3, lettera *a)*, del decreto n. 22 per i soli rifiuti urbani non pericolosi. In questa ottica appare quindi incongruo il divieto di conferimento nelle discariche regionali, imposto dalle norme censurate, di rifiuti speciali provenienti da altre regioni, in quanto tale divieto non solo può pregiudicare il conseguimento della finalità di consentire lo smaltimento di tali rifiuti "in uno degli impianti appropriati più vicini" (art. 5, comma 3, lettera *b)* del decreto n. 22 del 1997), ma introduce addirittura, in contrasto con l'art. 120 della Costituzione, un ostacolo alla libera circolazione di cose tra le regioni, senza che sussistano ragioni giustificatrici, neppure di ordine sanitario o ambientale (*cfr.* sentenze n. 207 del 2001, n. 362 del 1998 e n. 264 del 1996).

Del resto, anche alla luce della normativa comunitaria il rifiuto è pur sempre considerato un «prodotto», in quanto tale fruente, in via di principio e salvo specifiche eccezioni, della generale libertà di circolazione delle merci. In questo senso va in particolare segnalato che la Corte di giustizia delle Comunità europee ancora recentemente ha statuito, a proposito di certi rifiuti speciali non pericolosi, che l'art. 34 del Trattato CE (ora art. 29 CE) si oppone ad un sistema di raccolta e di presa in carico che costituisca, di fatto o di diritto, un ostacolo all'esportazione; "tale ostacolo non può essere giustificato alla luce dell'art. 36 del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 30 CE], o mediante il richiamo a finalità di tutela dell'ambiente (...), in mancanza di qualsiasi indizio di pericolo per la salute o la vita delle persone o degli animali, o per la preservazione delle specie vegetali, ovvero di pericolo per l'ambiente" (Corte di giustizia, sentenza 23 maggio 2000, causa C209/98).

Va quindi esclusa la possibilità di estensione ai rifiuti diversi da quelli urbani non pericolosi del principio specifico dell'autosufficienza locale nello smaltimento e va invece applicato — come questa Corte ebbe modo di affermare nella ricordata decisione n. 281 del 2000 a proposito dei rifiuti "pericolosi" — anche ai rifiuti "speciali" non pericolosi il diverso criterio, pure previsto dal legislatore, della specializzazione dell'impianto di smaltimento integrato dal criterio della prossimità, considerato il contesto geografico, al luogo di produzione in modo da ridurre il più possibile la movimentazione dei rifiuti, secondo la previsione dell'art. 22, comma 3, lettera *c)* del citato decreto n. 22 del 1997.

In definitiva, le argomentazioni che precedono dimostrano che il divieto di smaltimento nelle discariche regionali di rifiuti di provenienza extraregionale contenuto nelle norme della Regione Friuli-Venezia Giulia denunciate contrasta, nella parte in cui riguarda i rifiuti diversi da quelli urbani non pericolosi, con l'art. 120 della Costituzione ed inoltre non si adegua alle citate norme di riforma economico-sociale introdotte in materia dal decreto n. 22 del 1997. Restano così assorbiti gli ulteriori profili di censura.»

Dunque riassumendo lo stato delle pronunce a oggi è il seguente:

per i rifiuti urbani non pericolosi e quelli speciali assimilabili, la decisione n. 196/1998 ha stabilito il principio della «proximity», con divieto di smaltimento extraregionale;

per i rifiuti pericolosi e quelli tossico nocivi la sentenza n. 281/2000 ha stabilito il principio dello smaltimento presso impianti specializzati, principio che supera quello dalla vicinanza, con impossibilità di imporre veti allo smaitimento extraregionale;

per i rifiuti speciali non pericolosi la sentenza n. 335/2001 ha stabilito parimenti che il principio della vicinanza cede di fronte alla necessità di smaltimento in impianti specializzati.

Pertanto, riguardando il caso in esame rifiuti speciali, la norma regionale si porrebbe nell'ambito delle stesse fattispecie già scrutinate dalla Corte costituzionale.

Assumono invece la legittimità della disposizione regionale, anche in tale, riconosciuto quadro, le resistenti amministrazioni, sostenendo sia che la norma regionale non contiene un divieto assoluto allo smaltimento extraregionale, sicché la fattispecie si presenterebbe diversa e non sarebbe ipotizzabile l'assimilazione alla situazione esaminata dalla pronuncia n. 281/00, sia che, in ogni caso, al giudice remittente sarebbe interdetta la possibilità di censurare la misura della quantità smaltibile, attenendo questa a profili di discrezionalità legislativa.

Ora, a prescindere dalla considerazione assorbente che la norma, limitando la libera circolazione dei beni, va a incidere sulla complessiva disciplina del trattamento dei rifiuti speciali, la cui competenza deve essere, anche nell'assetto recato dal titolo V della Costituzione nel nuovo art. 117, lettera *s)* riservata allo Stato (tutela dell'ambiente e dell'ecosistema), sicché sarebbe invece interdetta alla regione comunque l'adozione di una norma siffatta, ritiene il collegio che anche la misura prescelta sia illegittima nella parte in cui comprime sensibilmente la possibilità di smaltimento extraregionale.

Dispone infatti la norma la riserva di una percentuale del 15% non in relazione alla capacità complessiva della discarica (es: ipotizzando questa pari a 100, il dato assoluto sarebbe 15), bensì a quella residua alla data di entrata in vigore della legge (ipotizzando questa pari a 60, il dato assoluto sarebbe 9), con una ulteriore riduzione, dunque, della possibilità di smaltimento medesima.

In altri termini la disposizione apparentemente consente il conferimento di una quota che è tuttavia talmente irrisoria — o può potenzialmente esserlo — da vanificare, in sostanza, la possibilità di smaltimento di rifiuti extraregionali, sicché diviene difficile individuare differenze concrete tra il divieto assoluto previsto nelle leggi del Piemonte e del Friuli Venezia Giulia e quello, temperato nella forma ma non, per quanto detto, nella sostanza, della legge veneta.

Come osserva la ricorrente, del resto, il principio della prossimità può ben essere coniugato con quello della specialità anche indifferentemente dalla riserva infraregionale, laddove si pensi a impianto bensì ubicato in regione confinante, ma viciniore rispetto a quello analogo situato nel territorio regionale.

Conclusivamente, per tutte le considerazioni finora svolte, atteso che la dedotta questione di costituzionalità appare rilevante per la decisione del ricorso, e non manifestamente infondata, si rende necessario sospendere il presente giudizio di merito, in attesa che la Corte costituzionale si pronunci sulla eccezione di incostituzionalità dell'art. 33, commi 3 e 4, della legge 21 gennaio 2000, n. 3 per violazione degli artt. 3, 11, 41, 117, 120 della Costituzione, e per contrasto con le norme recate dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 22, nella parte in cui prevede il divieto di conferimento di rifiuti speciali provenienti da fuori regione, consentendo una deroga per una quota non superiore al 15% della capacità ricettiva residua alla data di entrata in vigore della legge.

Con riserva di ogni altra pronuncia.

P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione, pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione;

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 legge n. 87/1953, così statuisce:

a) *solleva d'ufficio, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di incostituzionalità dell'art. 33, commi 3 e 4, della legge regionale del Veneto 21 gennaio 2000, n. 3, per violazione degli artt. 3, 11, 41, 117 e 120 della Costituzione, nonché dell'art. 22 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, nella parte in cui vieta il conferimento nelle discariche ubicate del Veneto di rifiuti speciali provenienti da fuori regione, consentendo una riserva per tali rifiuti pari al 15% della capacità ricettiva residua alla data di entrata in vigore della legge;*

b) *sospende il giudizio di merito;*

c) *dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

La presente ordinanza sarà eseguita dall'autorità amministrativa; essa viene depositata in segreteria che provvederà a notificarne copia alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, al presidente della giunta regionale del Veneto e al presidente del consiglio regionale del Veneto.

Così deciso in Venezia, in camera di consiglio il 4 luglio e 30 ottobre 2001.

Il Presidente: ZUBALLI

L'estensore: SAVOIA

02C0153

N. **112**

Ordinanza del 25 ottobre 2001 emessa dal tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Scuderi Simone

Reati e pene - Depenalizzazione dei reati minori - Mancata estensione al reato di guida sotto l'influenza dell'alcool - Disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di guida senza patente.

– Legge 25 giugno 1999, n. 205, artt. 1 e 5; d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 19.
– Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE

Ha emesso la seguente ordinanza nell'udienza del 25 ottobre 2001.

Premesso che Simone Scuderi è stato citato a giudizio per la contravvenzione di cui all'art. 186, secondo comma cod. str..

OSSERVA

L'art. 186 cod. str. è stato escluso, al pari dell'articolo successivo, dalla depenalizzazione operata con legge 25 giugno 1999, n. 205 e d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. La scelta del legislatore appare del tutto illogica, a fronte della depenalizzazione della contravvenzione di guida senza patente di cui all'art. 116 cod. str.. Infatti, la condotta di chi guida un'automobile senza aver conseguito la patente, e dunque senza alcuna esperienza, appare ben più grave e pericolosa per l'incolumità pubblica di quella di chi, avendo dimostrato di essere in grado di condurre un autoveicolo superando l'esame di abilitazione, viene trovato in uno stato di momentanea alterazione, della cui effettiva incidenza negativa sulla capacità di guida la legge non richiede l'accertamento; quindi, in uno stato di presunta inabilità ad una condotta che in generale ha mostrato di saper tenere, ottenendo la patente di guida. E tanto più la scelta appare irrazionale se si considera che la sussistenza del reato conservato nell'ordinamento viene perlopiù affermata — nel diritto vivente — a seguito della mera constatazione del superamento del limite di concentrazione della sostanza vietata nel sangue, previsto dal regolamento di attuazione del codice stradale, prescindendo dall'accertamento dell'effettivo stato di ebbrezza o dell'effettiva alterazione. Coerenza avrebbe quindi richiesto che — quantomeno nel caso in cui il conducente fosse stato titolare di patente di guida — i reati indicati fossero depenalizzati, al pari di quello di guida senza patente.

Ad avviso del giudicante, pertanto, la norma di depenalizzazione contrasta con l'art. 3 Cost., in quanto crea un'irragionevole disparità di trattamento fra le condotte di chi guida un veicolo senza aver mai conseguito la prescritta patente, oggi punita con una sanzione amministrativa, e quella di chi, avendo conseguito la patente stessa, guida un veicolo in istato di temporanea, presunta, alterazione dovuta al consumo di alcol o di sostanze stupefacenti. Appare quindi doveroso sollevare la questione di costituzionalità, giacché, in punto di rilevanza, la scelta legislativa ritenuta irragionevole dev'essere applicata in questo giudizio. Infatti, risulta dagli atti, ed in particolare dal verbale di identificazione, che Scuderi era al momento del fatto titolare di patente di guida, e che la stessa gli fu sospesa a causa della condotta di cui si giudica.

P.Q.M.

Il giudice, visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenutala rilevante per la decisione di questo processo;

Solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 legge 25 giugno 1999 n. 205; 19 d.lgsl. 30 dicembre 1999, n. 507, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato previsto e punito dall'art. 186 secondo comma cod. str., limitatamente al comportamento di chi, conseguita la patente di guida, conduce un veicolo in istato di ebbrezza.

Sospende il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina la notifica, a cura della cancelleria, di questa ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 25 ottobre 2001

Il giudice: LAMBERTI

02C0154

N. **113**

Ordinanza del 9 novembre 2001 emessa dal gip del tribunale di Firenze nel procedimento a carico di Pupino Maria.

Processo penale - Indagini preliminari - Incidente probatorio - Persona minore di anni sedici - Possibilità di assumere la testimonianza con incidente probatorio, secondo modalità particolari, per tutte le ipotesi di reato in cui il minore sia anche parte offesa - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra situazioni identiche o sostanzialmente assimilabili - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo.

– Cod. proc. pen., artt. 392, comma 1-*bis*, e 398, comma 5-*bis*.
– Costituzione, artt. 2 e 3.

IL TRIBUNALE

Vista la richiesta del p.m. di procedere con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza dei minori...

Rilevato che si procede a carico di Pupino Maria, nata a Carovigno (BR) il 7 agosto 1955, in ordine ai seguenti reati:

a) reato di cui all'art. 571 c.p. perché, quale insegnante presso la Scuola materna statale «Andersen», abusava dei mezzi di disciplina in danno dei minori... tutti nati nel 1996, a lei affidati per ragioni di educazione e vigilanza, picchiandoli abitualmente con sculaccioni, colpi in testa e graffi, rivolgendosi a loro con toni aggressivi, minacciandoli di somministrare loro tranquillanti e di mettere loro cerotti sulla bocca, infliggendo punizioni quale quella di impedire agli alunni di recarsi in bagno ad espletare le funzioni fisiologiche, cagionando alla piccola G. A. le lesioni descritte nel capo che segue e creando il pericolo di malattie sia nel corpo che nella mente dei bambini, i quali manifestavano tensione, paura e resistenza nel recarsi a scuola.

In Campi Bisenzio, nei mesi di gennaio e febbraio 2001;

b) reato di cui agli artt. 582, 585, 576 in relazione all'art. 61 n. 2 e n. 11 c.p., perché, al fine di eseguire il reato di cui al capo *a)*, colpendola sulla fronte per punirla per non avere prestato attenzione ad una spiegazione in classe, cagionava alla piccola G. A. lesioni personali (lieve tumefazione in regione frontale sx), giudicate guaribili in gg. 4 s.c.

In Campi Bisenzio, il 23 febbraio 2001;

osservato che il p.m. chiede l'incidente probatorio ritenendo che l'assunzione della testimonianza dei bambini non sia rinviabile al dibattimento, tenuto conto della loro minore età e della conseguente inevitabile modificazione della situazione psicologica dei medesimi, nonché di un eventuale processo di rimozione; chiede inoltre che si proceda all'assunzione della prova con modalità protette, ossia che l'udienza si svolga in una struttura specializzata, con modalità che tutelino la dignità, la riservatezza e la serenità dei minori, anche eventualmente avvalendosi di uno psicologo esperto in psicologia infantile, a cagione della delicatezza e gravità dei fatti, nonché della difficoltà di approccio delle persone da esaminare in conseguenza della loro minore età;

rilevato che i difensori di fiducia dell'indagata, con memoria depositata ai sensi dell'art. 396 c.p.p., si sono opposti all'incidente probatorio, sostenendo che nella specie non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 392 c.p.p.: non sussiste alcun fondato motivo per ritenere che i piccoli non potranno esere escussi in dibattimento «per infermità o altro grave impedimento», o per ritenere che essi possano essere esposti a «violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità» affinché non depongano, o depongano il falso; né risulterebbe applicabile il comma 1-*bis* (introdotto dall'art. 13 della legge 15 febbraio 1996 n. 66 contro la violenza sessuale e modificato dall'art. 13 decreto-legge 3 agosto 1998 n. 269 contro la prostituzione minorile, la pornografia e il turismo sessuale in danno di minori), giacché il procedimento penale non ha ad oggetto uno dei reati tassativamente previsti dalla norma in questione;

OSSERVA

Le deduzioni dei difensori sono ineccepibili; conseguentemente appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, comma 1-*bis* c.p.p., nella misura in cui non prevede che si possa procedere con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di un minore di anni sedici — anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1 — qualora si proceda per delitti diversi da quelli ivi indicati, sempre che

il teste sia anche la persona offesa del reato; nonché dell'art. 398, comma 5-*bis* c.p.p., nella misura in cui non prevede che si possa assumere la testimonianza di persona minore di anni sedici con modalità «protette» e mediante mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva qualora si proceda per delitti diversi da quelli ivi indicati, sempre che il teste sia anche la persona offesa del reato.

Si ritiene infatti che le nonne in questione contrastino anzitutto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Costituzione, che impone di trattare allo stesso modo situazioni identiche o sostanzialmente assimilabili, tali dovendo ritenersi tutte le ipotesi in cui si procede per reati in danno di persone minori di età, a prescindere dal tipo di reato ipotizzato: invero, laddove la vittima è un minore (o addirittura un bambino di pochissimi anni, come nel caso di specie) sussistono tutte le condizioni che hanno indotto il legislatore a varare la recente legislazione protettiva, la quale tuttavia è stata irragionevolmente introdotta solo per la sfera dei reati sessuali o a sfondo sessuale.

Tali condizioni consistono, innanzitutto, nella inevitabile difficoltà di approccio con questo specialissimo tipo di testimoni e parti offese, che richiede quasi sempre l'ausilio prezioso di un esperto di psicologia infantile (spesso i bambini, infatti, sono intimoriti e non in grado di comprendere il motivo per cui sono stati convocati dal giudice; sovente non usano il linguaggio degli adulti e a volte riescono ad esprimersi solo a gesti, o con l'ausilio di oggetti o giocattoli); ciò spiega perché sia assolutamente necessaria la documentazione dell'atto istruttorio attraverso la videoregistrazione con telecamere nascoste, sola modalità che permette di poter apprezzare, in sede di valutazione della prova, qualsiasi sfumatura, non solo del linguaggio, ma anche dell'atteggiamento complessivo del bambino (es. la particolare postura sulla sedia, o il ritmico movimento delle mani e dei piedi); tale modalità inoltre, se attuata all'interno di una struttura specializzata (in modo tale che siano presenti-insieme di giocattoli, solo il giudice e lo psicologo, mentre tutte le altre parti processuali assistono alla prova al di là di un vetro-specchio unidirezionale), consente al minore di esprimersi in tutta libertà e allo stesso tempo tutela la sua riservatezza e la sua dignità.

Va inoltre considerato che la qualità di persona minore di età del testimone parte offesa lo rende particolarmente vulnerabile e lo induce a cercare di «rimuovere» psicologicamente l'accaduto molto più di quanto, nelle stesse condizioni, non farebbe un adulto; le recenti modifiche normative sono state appunto varate proprio per tutelare non solo la dignità, il pudore e la personalità del teste parte offesa minorenne, ma anche la genuinità della prova: infatti, attraverso il meccanismo processuale dell'incidente probatorio svincolato da situazioni oggettive di irripetibilità della prova, è stata introdotta, come regola generale, la possibilità di assumere queste particolari testimonianze nella prima fase del procedimento penale e quindi nell'immediatezza del fatto, ossia prima che il minore abbia potuto attuare il naturale processo di «rimozione psicologica»; inoltre, il particolare strumento dell'incidente probatorio consente di assumere queste prove una sola volta, garantendo cioè all'atto istruttorio esperito dal giudice per le indagini preliminari l'efficacia di prova piena anche nella successiva fase del processo (e ciò anche al fine di consentire alla vittima di non tornare continuamente a «rivivere» il proprio passato doloroso, con conseguente continua rinnovazione del danno).

In sostanza, soltanto per le testimonianze di persone minori di anni sedici, rese in procedimenti per reati sessuali o a sfondo sessuale; siccome i minori sono quasi sempre le vittime dei reati in parola e siccome la loro personalità e la genuinità della prova potrebbero essere danneggiate se la deposizione con efficacia di prova piena venisse assunta solo in dibattimento (ossia a notevole distanza di tempo dal fatto di reato ed in pubblica udienza), il legislatore ha consentito che il giudice per le indagini preliminari, su istanza di parte, una volta valutate le circostanze del caso di specie, possa scegliere di adottare il modulo processuale opposto a quello ordinario, ancorché non sussista alcun pericolo concreto che la testimonianza non possa essere ripetuta in dibattimento.

Evidentemente il legislatore ha ritenuto che, allo scopo di proteggere la personalità del teste parte offesa minorenne e la genuinità della sua testimonianza, ben si possa derogare al principio generale, cardine dell'attuale processo penale, secondo cui la prova si forma solo a dibattimento e non hanno alcun valore di prova le dichiarazioni rese dal teste nella precedente fase delle indagini preliminari. A parere del giudice nessuna seria considerazione logica spiega il motivo per cui queste fondamentali innovazioni processuali siano state dal legislatore introdotte solo in relazione ai procedimenti penali per i reati di cui agli artt. 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinquies*, 609-*bis*, *609-ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* del codice penale, anziché in ordine a qualsivoglia delitto nel quale sia parte offesa una persona minore di età: va infatti considerato che molti dei delitti esclusi dal campo di applicazione della norma ben possono, in concreto, rivelarsi più gravi per la vittima rispetto ad uno qualsiasi dei reati sopra indicati (per esempio, può risultare più grave, sotto il profilo del danno psicologico per la vittima, il reato per cui si procede, secondo l'accusa commesso ripetutamente da un'insegnante di scuola materna su bambini dell'età di cinque anni, rispetto a quello consistente in un semplice e fugace «toccamento» di una ragazza già quindicenne); occorre quindi consentire l'astratta possibilità di adottare il nuovo modulo processuale per qualsivoglia

delitto ai danni di persone offese minori, lasciando poi al giudice di merito decidere di volta in volta se farvi o meno ricorso, valutando le circostanze concrete del caso di specie (ciò che si realizzerebbe, appunto, con una sentenza «additiva» della Corte costituzionale, considerato che, anche in riferimento ai delitti sopra indicati, gli artt. 392, comma 1-*bis* e 398, comma 5 *bis* c.p.p. consentono, ma non impongono, di adottare lo strumento dell'incidente probatorio con speciali modalità di assunzione e documentazione della prova).

Si ritiene inoltre che le norme in questione contrastino con l'art. 2 Costituzione, che tutela i diritti inviolabili dell'uomo: in base a tale principio il processo penale deve essere governato da regole in grado di tutelare la personalità degli individui, siano essi imputati o testimoni, e deve quindi svolgersi in modo tale da garantire che siano il più possibile salvaguardate la dignità, il pudore e la riservatezza di costoro; ciò invece non avviene, come sopra si è anticipato, nel momento in cui il testimone minorenne, non potendo essere esperito l'incidente probatorio con modalità protette, viene esposto alla pubblicità del dibattimento, essendo quindi esaminato (sebbene, eventualmente, con l'ausilio di un esperto di psicologia infantile) alla presenza di più persone: l'art. 498, comma 4-*ter* c.p.p. consente infatti di esperire l'esame del minore vittima del reato mediante l'uso di vetro specchio unitamente ad impianto citofonico solo nel caso in cui si proceda per uno dei delitti sessuali o a sfondo sessuale.

Inoltre, l'impossibilità di escutere la parte offesa minorenne mediante incidente probatorio (ossia a breve distanza di tempo dai fatti ed una sola volta, ancorché nel pieno rispetto del diritto di difesa dell'indagato e del principio del contraddittorio processuale), impone a quest'ultima l'inutile sacrificio di ripetere di nuovo il proprio racconto (con verosimile rinnovo della situazione di tensione o imbarazzo), per di più in un momento in cui, generalmente, è già in atto o si è addirittura già concluso il naturale processo di rimozione psicologica del danno; situazione questa che ovviamente contrasta con il principio del rispetto e della tutela della personalità dell'individuo.

Si ritiene infine che nella valutazione ed interpretazione delle norme processuali in esame non possa non tenersi conto della decisione CE del 15 marzo 2001 n. 220, «Posizione della vittima nel procedimento penale» (in *Gazzetta Ufficiale* CE n. L 82 del 22 marzo 2001), che contiene una serie di principi generali in materia, ai quali tutti gli stati membri della comunità si devono conformare adottando le opportune disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a dare attuazione alla normativa comunitaria.

In tale decisione si legge, all'art. 2, comma primo: «Ciascuno Stato membro prevede nel proprio sistema giudiziario penale un ruolo effettivo e appropriato delle vittime. Ciascuno Stato membro si adopererà affinché alla vittima sia garantito un trattamento debitamente rispettoso della sua dignità personale durante il procedimento e ne riconosce i diritti e gli interessi giuridicamente protetti con particolare riferimento al procedimento penale».

Al secondo comma dello stesso art. 2 compare poi una disposizione più specifica: «Ciascuno Stato membro assicura che le vittime particolarmente vulnerabili beneficino di un trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione».

Questa norma ben si attaglia al caso in cui la parte offesa sia persona minore d'età, la quale certamente rientra nel concetto «vittima particolarmente vulnerabile»; la necessità di un trattamento processuale specifico che tuteli questi soggetti non può quindi che consistere nell'esigenza di apprestare particolari modalità di assunzione della prova testimoniale che proteggano il teste minore e, quindi, vulnerabile. Si noti che il «trattamento processuale specifico» prescinde, secondo la decisione europea, dal titolo di reato per cui si procede.

Nella predetta decisione CE compare inoltre un'altra disposizione che certamente interessa il caso di specie: l'art. 3, in tema di «audizione e produzione di prove», dopo aver sancito il principio generale secondo cui «*Ciascuno Stato membro garantisce la possibilità per la vittima di essere sentita durante il procedimento e di fornire elementi di prova*», dispone, al comma secondo, che «Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le Autorità competenti interroghino la vittima soltanto per quanto è necessario al procedimento penale»: da tale norma può essere desunto il logico corollario secondo cui si devono tendenzialmente evitare successive ripetizioni dell'esame testimoniale della parte offesa (appunto per le conseguenze di ordine psicologico che possono prodursi sulla vittima), le quali non siano strettamente necessarie all'accertamento del reato: calato tale principio generale nella realtà del nostro processo penale, ciò significa che, quantomeno nel caso in cui le vittime siano minori di età e, quindi, soggetti particolarmente «vulnerabili», deve essere ribaltata la prospettiva generale secondo cui la prova si forma solo a dibattimento e non hanno alcun valore le dichiarazioni rese precedentemente dal teste, dovendosi viceversa ricorrere, come regola, all'istituto dell'incidente probatorio: solo quest'ultimo consente infatti al minore, che non di rado è già stato sentito in prima battuta dalla polizia giudiziaria o dal p.m., di ripetere la propria deposizione di fronte al giudice una sola volta per tutte, con efficacia di prova piena in tutti i successivi gradi di giudizio e, oltretutto, in condizioni di completa serenità difficilmente attuabili altrimenti.

Quanto a quest'ultimo profilo, deve essere infine ricordata un'altra disposizione della citata decisione europea: l'art. 8 ultimo comma, in materia di protezione della vittima, sancisce che «ove sia necessario proteggere le vittime, in particolare le più vulnerabili, dalle conseguenze della loro deposizione in udienza pubblica, ciascuno Stato membro garantisce alla vittima la facoltà, in base a una decisione del giudice, di rendere testimonianza in condizioni che consentano di conseguire tale obiettivo e che siano compatibili con i principi fondamentali del proprio ordinamento».

Da tale norma si desume il principio secondo cui il giudice deve sempre avere la possibilità di escludere il ricorso all'udienza pubblica se ritiene che la stessa possa avere conseguenze negative sul teste parte offesa particolarmente vulnerabile, cosa che invece non si verifica nel nostro ordinamento, se non in misura limitata, potendo il giudice per le indagini preliminari disporre l'incidente probatorio solo entro i limiti sopra indicati.

Va ora evidenziato che, pur potendosi prospettare, per i motivi sopra esposti, un contrasto tra il nostro ordinamento positivo (agli artt. 392 comma 1-*bis* e 398, comma 5-*bis* c.p.p.) ed i principi generali sanciti dalla citata decisione europea in materia di trattamento della vittima nel procedimento penale, questo giudice non può direttamente disapplicare la normativa interna ritenuta confliggente con quella comunitaria (operazione che, in concreto, si tradurrebbe nella possibilità di disporre l'incidente probatorio con modalità protette, in quanto, sebbene il caso di specie non rientri tra quelli previsti dagli artt. 392 comma 1-*bis* e 398, comma 5-*bis* c.p.p., tale modulo processuale sarebbe imposto dalla necessità di dare immediata applicazione ai principi contenuti nella decisione comunitaria).

È noto infatti, in quanto ribadito dal costante mdirizzo giurisprudenziale sia della Corte di giustizia della comunità Europea sia della Corte costituzionale italiana, che in caso di contrasto tra la normativa interna e quella comunitaria il giudice dello stato membro può dare immediata applicazione alle norme europee (con conseguente disapplicazione della normativa interna confliggente), sempre però che la normativa comunitaria abbia «effetto diretto», cioè sia sufficientemente chiara e precisa e, soprattutto, idonea a creare diritti ed obblighi in capo ai singoli senza la necessità che lo Stato membro adotti alcuna procedura formale di adeguamento dell'ordinamento interno a quello europeo, con la conseguenza che il singolo può far valere direttamente di fronte al giudice nazionale la posizione giuridica soggettiva vantata in forza della norma comunitaria.

Orbene, la decisione europea n. 220/01 sopra citato è un atto normativo sicuramente privo di questa caratteristica, in quanto è una "decisione-quadro", la quale, per espressa previsione dell'art. 34, comma secondo, lett, *b)* del TUE, non ha mai efficacia diretta.

È evidente inoltre che prima della scadenza del termine concesso a tutti gli stati membri per l'adozione delle norme (legislative, regolamentari o amministrative) necessarie a consentire la concreta applicazione della decisione-quadro in parola (termine che nella decisione stessa è fissato al 22 marzo 2002 in riferimento alle norme comunitarie che qui interessano, vedi sub art. 17), ben difficilmente si può porre il problema (sindacabile di fronte alla Corte di giustizia CE) di mancato adeguamento del diritto interno a quello comunitario.

È comunque altrettanto vero che l'impossibilità di dare immediata applicazione alla normativa comunitaria (attraverso la disapplicazione del diritto interno ed il contestuale accoglimento della richiesta del p.m.) costituisce una delle ragioni della rilevanza nel caso di specie della questione di legittimità costituzionale (questione che, appunto, non avrebbe ragione di porsi se si potesse fare immediata applicazione dei principi generali introdotti dalla normativa comunitaria in tema di protezione della vittima nel processo penale).

Gli ulteriori elementi che connotano il requisito della rilevanza della questione di costituzionalità sono i seguenti: come è noto, l'incidente probatorio, in quanto strumento di anticipata formazione della prova rispetto al dibattimento, è un meccanismo processuale del tutto eccezionale, che non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dalla legge; orbene, non c'è alcun dubbio che i reati per cui si procede (articoli 571, 582, 585, 576 codice penale) non rientrino tra quelli indicati nell'art. 392, comma 1-*bis* c.p.p., né che sussistano nel caso di specie le particolari condizioni di irripetibilità della prova previste dall'art. 392, comma primo, lett. *a)* e *b)* c.p.p., come del resto puntualmente sostenuto dai difensori dell'indagata, che all'incidente probatorio si sono espressamente opposti.

Pur tuttavia ritiene questo giudice che l'incidente probatorio con modalità protette sarebbe estremamente opportuno nel caso concreto; va infatti considerata la particolare delicatezza del procedimento penale in esame, che deriva non solo da quanto già detto in punto di vulnerabilità dei numerosi testimoni e parti offese minorenni, ma anche dalla gravità del reato in contestazione:

secondo l'accusa l'insegnante avrebbe maltrattato diversi bambini, provocando loro dei traumi di ordine psicologico consistenti in improvvisi cambiamenti del comportamento, fenomeni di agiazione del sonno, rifiuto di voler tornare all'asilo, etc...; inoltre, a causa del fatto che il reato ha indfrettamente investito anche le famiglie delle numerose parti offese, nell'impossibilità di esperire l'incidente probatorio sussiste il concreto pericolo di perdere irrimediabilmente la genuiità della testimonianza dei bambini, i quali potrebbero essere portati, anche inconsapevolmente, ad amplificare o modificare i fatti realmente accaduti, a seguito di colloquio tra loro, ma, soprattutto, a seguito di colloquio con i loro genitori: questi ultimi si sono infatti «coalizzati» contro l'indagata, prima attraverso una lettera inviata alla direttrice didattica in cui si lamentavano vivamente del comportamento manesco ed intimidatorio dell'insegnante Pupino Maria e, successivamente, in una riunione indetta dalla direttrice, nella quale, alla presenza delle altre insegnanti e dell'indagata stessa, hanno rinnovato la loro sfiducia nei confronti di quest'ultima.

Nel caso di specie quindi, considerato che la Pupino in un'accorata lettera (inviata alla direttrice, al provveditore agli studi e all'Ufficio minori della Questura di Firenze) si proclama del tutto innocente, è indubbio interesse anche dell'indagata che l'esame testimoniale dei bambini si svolga mediante incidente probatorio, essendo quest'ultimo lo strumento processuale che consente di garantire meglio la genuinità della prova.

Sotto il profilo della rilevanza della questione di costituzionalità si fa ulteriormente notare che essendo il fascicolo processuale attualmente composto da una nutrita serie di s.i.t. rese dai genitori delle piccole parti offese, le quali ultime però non sono ancora state sentite dalla polizia giudiziaria o dal p.m., ne consegue che, in caso di rigetto dell'istanza di incidente probatorio e successiva richiesta di rinvio a giudizio, questo giudice dovrà necessariamente procedere all'esame diretto dei bambini nel corso dell'udienza preliminare, non potendo qualsivoglia decisione (sia quella relativa alla scelta tra rinvio a giudizio o proscioglimento, sia, a maggior ragione, la decisone di merito in ordine a un eventuale giudizio abbreviato) prescindere dall'esame diretto delle piccole parti offese esperito dal giudice procedente (esame che sarà quindi disposto *ex* art. 422 cpp, ovvero ex art. 441, comma quinto c.p.p.); l'inevitabilità dell'assunzione della prova testimoniale dei bambini già nella fase dell'udienza preliminare porta a concludere che, in base a un principio di economia processuale, l'assunzione medesima debba avvenire con le modalità particolari e con l'efficacia probatoria piena previste dalla legge per l'incidente probatorio;

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 legge della Costituzione 9 febbraio 1948 n. 1; 23 legge della Costituzione 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt, 2 e 3 Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, comma 1 bis *c.p.p., nella parte in cui non prevede che si possa procedere con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di un minore di anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1, per delitti diversi da quelli ivi indicati, nel caso in cui il testimone sia anche parte offesa;*

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt, 2 e 3 Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 398, comma 5 bis *c.p.p., nella parte in cui non prevede che l'incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza di un minore di anni sedici possa avvenire con le particolari modalità ivi previste anche quando si procede per ipotesi di reato diverse da quelle ivi indicate ed il testimone sia anche parte offesa del reato;*

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della presente questione di costituzionalità e sospende il giudizio in corso;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al p.m., all'indagata Pupino Maria e ai suoi difensori di fiducia, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri; dispone infine che la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, 9 novembre 2001

Il giudice: MORI

02C0155

N. **114**

Ordinanza del 30 novembre 2001 emessa dal tribunale di Brescia nel procedimento penale a carico di Orrù Efisio

Processo penale - Dibattimento - Contestazioni nell'esame testimoniale - Dichiarazioni, precedentemente rese, lette per le contestazioni e valutate ai fini della credibilità del teste - Acquisizione e valutazione quale prova dei fatti - Mancata previsione - Lesione dei diritti inviolabili, tra cui quello di azione - Violazione dei principi di legalità e del libero convincimento del giudice.

– Cod. proc. pen., art. 500, comma 2.
– Costituzione, artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, comma secondo, 101, commi secondo e quinto.

In via subordinata: processo penale - Dibattimento - Contestazioni nell'esame testimoniale - Dichiarazioni precedentemente rese - Ritenuta sussistenza degli estremi del delitto di cui all'art. 372 cod. pen. (falsa testimonianza) - Acquisizione e valutazione quale prova dei fatti - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto alle ipotesi del testimone minacciato o subornato - Contrasto con il principio secondo cui la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per effetto di provata condotta illecita.

– Cod. proc. pen., art. 500, comma 4.
– Costituzione, artt. 3 e 111, comma quinto.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato a carico di Orrù Efisio, ha pronunciato la seguente ordinanza;

FATTO

Con decreto 19 dicemmbre 1997 il g.i.p. disponeva il giudizio nel confronti di Orrù Efisio per il delitto di sequestro di persona aggravato in danno del coniuge Mazzucchelli Giovanna, fatto commesso in Brescia il 7 settembre 1996.

Al dibattimento, celebrato in presenza dell'imputato detenuto per altra causa, veniva assunta la prova orale, in particolare erano assunti in qualità di testimoni, tra l'altro, la parte offesa, Mazzucchelli Giovanna, moglie dell'imputato, nonché Mazzucchelli Giuseppina, Bonetti Silvana e Bonetti Emma, sorelle della parte offesa.

In occasione della deposizione dei precitati testimoni il pubblico ministero procedeva a contestazione delle pregresse dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria a fronte delle diverse affermazioni dibattimentali o comunque degli scarsi ricordi.

Più precisamente, la difformità era radicale quanto ai testi Mazzucchelli Giovanna e Mazzucchelli Giuseppina, dal momento che la prima negava del tutto i fatti all'epoca descritti ai carabinieri e nonostante l'ammonimento formale da parte del giudice, negando in particolare la veridicità sia dei denunciati atti di violenza sia in specie del sequestro, mentre la seconda dichiarava che quanto in precedenza affermato ai carabinieri era del tutto inventato non essendo vero alcunché dei fatti all'epoca narrati, e ciò anche dopo il formale ammonimento da parte del giudice circa l'impegno assunto con il giuramento.

All'esito il pubblico ministero chiedeva, ai sensi dell'art. 500 c. 4 c.p.p., come riformulato dalla legge n. 63 del 2001, l'acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da Mazzucchelli Giuseppina, verbale utilizzato per le contestazioni nel corso dell'esame della teste.

Con ordinanza del 30 novembre 2001 il giudice respingeva l'istanza rilevando l'assenza in atti di elementi concreti circa la subornazione della testimone ovvero circa il compimento di atti di violenza o minaccia verso il teste medesimo al fine di indurlo a falsa testimonianza.

Quindi il giudice sollevava *ex officio* e nei termini appresso specificati la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500 c. 2-4 c.p.p., come modificato dalla legge n. 63 del 2001.

DIRITTO

Ritiene il giudicante che la decisione odierna transiti necessariamente, in termini procedurali e impregiudicata la valutazione nel merito delle dichiarazioni testimoniali, attraverso il disposto dell'art. 500 comma 2 c.p.p. che regolamenta l'utilizzo in sede dibattimentale delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dalle persone assunte in qualità di testimoni.

Ed invero, per come già osservato, in occasione dell'audizione di alcuni dei testimoni assunti il pubblico ministero ha proceduto alla contestazione delle precedenti dichiarazioni.

Si tratta allora di verificare in quali termini, a norma del nuovo testo dell'art. 500 c.p.p., sia possibile l'acquisizione dei verbali utilizzati per le contestazioni e, soprattutto, se quei verbali abbiano o meno un qualche valore probatorio.

Va preliminariamente precisato che la questione che si intende sottoporre al vaglio della Corte costituzionale, riguardando l'art. 500 c.p.p. come oggi formulato a seguito della riforma contenuta nella legge n. 63 del 2001, è rilevante nell'odierno procedimento esclusivamente quanto alle deposizioni di Mazzucchelli Giuseppina, Bonetti Silvana e Bonetti Emma dal momento che il verbale delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da Mazzucchelli Giovanna è già stato acquisito, ai sensi dell'art. 500 c.p.p. previgente, all'udienza del 23 gennaio 2001, e per quel verbale valgono i criteri di acquisizione e valutazione precedenti avuto riguardo alla norma transitoria di cui all'art. 26 della citata legge n. 63.

Ciò premesso, si osserva che il pubblico ministero, a fronte della divergenza del portato orale reso alla polizia giudiziaria e quello dibattimentale, ha utilizzato per le contestazioni le dichiarazioni rese ai carabinieri dalle testimoni sopra indicate; l'art. 500 c.p.p., peraltro, consente l'utilizzo delle succitate dichiarazioni a fine di contestazione limitandone l'utilizzo per la valutazione della credibilità del teste (comma 2), mentre non vi è disposizione che consenta per un verso l'acquisizione del verbale e per altro verso l'utilizzo a fini probatori delle dichiarazioni rese in precedenza e difformi da quelle rese in dibattimento.

La disposizione normativa sul punto è chiara e non autorizza interpretazioni diverse atteso il preciso *incipit* Fermi i divieti di lettura e di allegazione» laddove in presenza di un divieto di tal genere, congiuntamente ad una disposizione che limita l'utilizzo delle dichiarazioni pregresse alla valutazione di credibilità del teste, è escluso categoricamente che possano acquisirsi quelle dichiarazioni e tanto più che possano utilizzarsi al fini della prova del fatto *sub iudice*.

D'altronde la portata restrittiva della norma si evince anche dal disposto del comma 4 che disciplina le ipotesi, invero particolari, del teste suboruato ovvero sottoposto a violenza e minaccia, casi nei quali il legislatore ha ritenuto acquisibile il verbale delle precedenti dichiarazioni proprio in virtù delle condizioni in cui è avvenuta la deposizione. Ma vi è di più, il divieto di utilizzazione dei verbali al di fuori della predetta ipotesi si evince anche dall'ultimo comma che ammette l'acquisizione in questione, fuori dei casi di cui al comma 4, soltanto su accordo delle parti, evidentemente escludendo qualsivoglia inserimento nel fascicolo del dibattimento dei verbali d'indagine in assenza delle ipotesi di reato del comma 4 ovvero dell'accordo delle parti.

Ed allora, se questa è l'unica interpretazione ammissibile dell'art. 500 comma 2 c.p.p. ad avviso del giudice vi è contrasto tra la norma stessa e gli artt. 2, 24 comma 1, 25 comma 2 e 101 comma 2 Cost.

Ed invero, la stessa legge ordinaria ammette l'utilizzazione ai fini di contestazione dei verbali di dichiarazioni pregresse, sia di quelle rese davanti alla polizia giudiziaria, come nel caso di specie, che di quelle rese davanti al pubblico ministero, però limita il valore di quelle dichiarazioni alla valutazione della credibilità del teste.

In altri termini, la legge consente, attraverso il meccanismo della contestaziane, l'introduzione in giudizio di atti istruttori, consente che il giudice prenda cognizione del contenuto delle affermazioni rese dai testimoni alla polizia giudiziaria ovvero al pubblico ministero, autorizza il giudice a valutare le dichiarazioni lette per le contestazione onde esprimersi sulla credibilità del teste, però nel contempo vieta allo stesso, giudice di utilizzare in alcun modo, in sede di ricostruzione del fatto e di decisione finale, quegli stessi atti d'indagine.

È ben evidente, però, ad avviso del giudicante, che la valutazione circa la credibilità del teste presuppone necessariamente una ricostruzione del fatto alla stregua dell'istruttoria dibattimentale, dal momento che in tanto

il giudice può ritenere il teste, e perciò le dichiarazioni rese davanti a lui, non credibile, e ciò anche valutando il suo precedente apporto orale, in quanto si sia formato il convincimento di uno svolgimento dei fatti diverso da quello raccontato dal teste stesso in giudizio.

Quindi, in virtù dell'art. 500 c.p.p., il giudice, pur avendo ricostruito il fatto secondo certe modalità, tuttavia all'esito del dibattimento deve assumere decisioni difformi dal convincimento che si è formato in punto di fatto dovendo comunque privilegiare, in termini di validità probatoria, soltanto le dichiarazioni rese in dibattimento dal teste, e perciò una ricostruzione dei fatti ritenuta dallo stesso giudice affatto attendibile e perciò affatto conforme al vero.

La conclusione a cui porta la norma denunciata in queste sede è in evidente contrasto con le norme costituzionali.

Ed invero, perché si realizzino e osservino i principi costituzionali dei diritti inviolabili, tra cui quello di azione, nonché della giurisdizione penale e di legalità, è necessario che al giudice sia consentito, nell'ambito di un processo improntato alla regola anch'essa di rango costituzionale del contraddittorio (art. 111 commi 1-2 Cost.), di utilizzare e valutare pienamente tutti gli elementi emersi nel corso del dibattimento, anche al fine di rendere concreto e attuale il fine primario ed ineludibile del processo penale che rimane quello della ricerca della verità, e ciò in armonia con i principi costituzionali[1].

Ed al principio della ricerca della verità, a cui deve essere improntato il processo onde garantire il rispetto delle citate norme costituzionali, è strettamente connesso il principio del libero convincimento del giudice perché solo attraverso un vaglio completo di tutto il materiale probatorio, legittimamente introdotto in giudizio, è consentito al giudice di formarsi un convincimento pieno quanto al reale svolgimento dell'accaduto, e soltanto ponendo il giudice in condizione di formarsi detto convincimento viene garantito il fine primario della ricerca della verità.

In altri e più precisi termini, consentire al giudicante di utilizzare in termini probatori tutti gli elementi acquisiti in giudizio in conformità alla legge equivale a porlo nella condizione di operare una ricostruzione dei fatti il più verosimilmente vicino alla verità dei fatti, e perciò in conformità ai principi costituzionali[2].

Diversamente, la previsione di irragionevoli limiti di utilizzazione rispetto ad elementi che lo stesso legislatore ammette siano introdotti nel dibattimento e puranco valutati, imponendo al giudice di non prendere in considerazione dati pure conosciuti legittimamente e pure valutati, sebbene parzialmente, condiziona, artificiosamente, la decisione, allontanando quest'ultima non solo dal convincimento formatosi nel giudicante ma anche, e di conseguenza, dalla ricerca della verità.

In buona sostanza, il limite quanto all'utilizzo delle pregresse dichiarazioni dei testimoni e l'esclusione di un qualsivoglia loro valore probatorio proprio perché artatamente impongono al giudice decisioni contrastanti con la ricostruzione dei fatti ritenuta dal giudice medesimo più conforme a verità violano i principi della ricerca della verità e del libero convincimento del giudice.

Né d'altra parte può ritenersi che la previsione di utilizzare in sede probatoria anche le dichiarazioni pregresse sia in contrasto con la norma costituzionale che ha sancito il principio del contraddittorio (art. 111 comma 4 Cost.), né tanto meno che una tale previsione confligga pure con il principio dell'oralità del giudizio.

Infatti, l'acquisizione e utilizzazione di quelle dichiarazioni seguirebbero ad un previo esame del teste in dibattimento e in contraddittorio di tutte le parti, ma soprattutto conseguirebbero ad una constatata divergenza rispetto alle affermazioni precedenti e ad un atteggiamento del dichiarante di persistere nella nuova e diversa versione dei fatti nonostante la contestazione. Si tratterebbe, quindi, in sostanza, non già di recuperare una prova formatasi esclusivamente in sede di indagini preliminari e in assenza di contraddittorio, bensì di avere cognizione piena delle dichiarazioni rese nel tempo dalla medesima persona, a fronte delle accertate difformità, e ciò onde ricostruire il fatto nei termini ritenuti congrui e conformi a verità dal giudice.

Né una tale diversa disciplina sarebbe in contrasto con l'art. 111 comma 4 della Cost. laddove afferma che la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è

---

[1] Corte cost. n. 255 del 1992.

[2] D'altra parte il libero convincimento non è sinonimo di arbitrio stante l'obbligo costituzionale della motivazione di ogni provvedimento giurisdizionale (art.111 comma 6 Cost.).

sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore essendo del tutto evidente che nel caso di cui si tratta vi è un'escussione orale del testimone, al quale tutte le parti possono rivolgere domande anche quanto alle contestate difformità.

In conclusione alla stregua delle precedenti argomentazioni non è manifestamente e infondata la questione di legittimità costituzionale e dell'art. 500 comma 2 c.p.p., in relazione agli artt. 2, 24 comma 1, 25 comma 2, 101 comma 2- 5 della Costituzione nella parte in cui non prevede che possano essere acquisite al fascicolo del dibattimento e successivamente utilizzate dal giudice quale prova dei fatti le dichiarazioni rese in precedenza dal teste e utilizzate per la contestazione.

La questione sollevata è rilevante in questa sede, per come già detto, attesa la difformità tra le dichiarazioni odierne dei testimoni Mazzucchelli Giuseppina, Bonetti Silvana e Bonetti Emma e quelle pregresse, ciò essendo emerso alla stregua della contestazione del pubblico ministero.

Ritiene inoltre il giudice di sollevare in via subordinata, e nell'ipotesi che non sia accolta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500 comma 2 c.p.p., analoga questione quanto all'art. 500 comma 4 c.p.p.

Si è già detto che tale ultima norma contempla le ipotesi di una deposizione maturata in un ambito di illiceità, disponendo in tal caso l'acquisizione del verbale d'indagine; e le circostanze illecite ivi previste sono quelle dei testimone sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro finalizzati ad evitare la sua deposizione o ad ottenere una falsa deposizione.

Si tratta di un'ipotesi del tutto eccezionale di acquisizione del verbale in un impianto normativo che, come si è già avuto modo di sottolineare, privilegia soltanto la deposizione dibattimentale sancendo in via generale un divieto di lettura e di allegazione, di talché l'interpretazione di detta norma non può che essere restrittiva e limitata agli specifici casi ivi contemplati.

Ne consegue che l'art. 500 comma 4 c.p.p. non può applicarsi a quelle ipotesi in cui il giudice valuti la deposizione assunta falsa ai sensi dell'art.372 c.p., pur ritenendo lo stesso giudice che non si verta in quelle ipotesi del comma 4 perché difettano assolutamente quegli elementi concreti cui si riferiscono i commi 4 e 5 dell'art. 500, ovvero perché reputi che la falsa testimonianza sia maturata in un ambito tutt'affatto diverso, per differenti ragioni essendo stato indotto il testimone a dire appunto il falso.

Si pone allora in tutta evidenza il contrasto tra l'art. 500 comma 4 c.p.p. e l'art. 3 della Costituzione essendo affatto ragionevole la disparità di disciplina normativa nelle due distinte e sopra citate ipotesi (teste minacciato o subornato da un lato, e teste più semplicemente falso dall'altro), trattandosi in entrambi i casi di testimonianze non veritiere e dovendosi evitare che il giudice sia costretto ad assumere una decisione fondata su di una testimonianza maturata nell'ambito di una condotta illecita.

In buona sostanza, sulla scorta dell'attuale formulazione dell'art. 500 comma 4 c.p.p. consegue che a fronte del teste subnormato o minacciato o sottoposto a violenza, e tale ritenuto dal giudice, si consente l'utilizzo delle dichiarazioni pregresse, mentre nella diversa e più semplice ipotesi della falsa testimonianza, pure valutata questa dal giudice alla stregua dell'intero compendio probatorio e senza necessità di quei particolari accertamenti del comma 5 dell'art 500 c.p.p., il giudice medesimo è costretto ad utilizzare il portato orale del dibattimento e ad assumere una decisione fondata per riconoscimento dello stesso giudicante su presupposti ritenuti falsi.

Peraltro il contrasto è anche con l'art. 111 comma 5 della Costituzione il quale, autorizzando e legittimando soluzioni legislative volte a regolare i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio delle parti per effetto di provata condotta illecita, ha inteso unficare tutte le ipotesi di tal genere essendo arbitraria all'evidenza ogni distinzione nell'ambito delle situazioni in cui la deposizione sia il frutto di condotte illecite. D'altronde l'art. 111 comma 5, in conformità agli altri principi costituzionali di cui si è detto, intende proprio garantire la ricerca della verità allontanando soluzioni legislative che impongano di assumere decisione su elementi probatori dal giudice ritenuti inquinati.

In conclusione, alla stregua delle precedenti argomentazioni non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500 comma 4 c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 111 comma 5 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che possano essere acquisite al fascicolo del dibattimento e successivamente utilizzate dal giudice quale prova dei fatti le dichiarazioni rese in precedenza dal testimone e utilizzate per la contestazione allorché si ritenga che vi siano gli estremi del delitto dell'art. 372 c.p.

La suddetta questione è poi rilevante nell'odierno procedimento atteso che l'assoluta divergenza tra le dichiarazioni rese in giudizio e quelle precedenti nei termini sopra riportati allo stato rende prevedibile, secondo una valutazione del tutto astratta ed ipotetica, un ulteriore e più concreto vaglio nel prosieguo del dibattimento circa la sussistenza o meno degli elementi integranti il delitto di falsa testimonianza di cui all'art. 372 c.p, e in relazione alle deposizioni di Mazzucchelli Giuseppina, Bonetti Silvana e Bonetti Emma.

Consegue la devoluzione delle questioni alla Corte costituzionale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 1 legge della cost. 9 febbraio 1948 n. 1, 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

In via principale dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500 comma 2 c.p.p., in relazione agli artt. 2, 3, 24 comma 1, 25 comma 2, 101 comma 2-5 della Costituzione nella parte in cui non prevede che possano essere acquisite al fascicolo del dibattimento e successivamente utilizzate dal giudice quale prova dei fatti le dichiarazioni rese in precedenza dal teste e utilizzate per la contestazione, e in via subordinata dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500 comma 4 c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 111 comma 5 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che possano essere acquisite al fascicolo del dibattimento e successivamente utilizzate dal giudice quale prova dei fatti le dichiarazioni rese in precedenza dal testimone e utilizzate per la contestazione allorché si ritenga che vi siano gli estremi del delitto dell'art. 372 c.p.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone la sospensione del presente giudizio fino alla decisione della Corte costituzionale.

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Il presente ricorso viene letto all'udienza dibattimentale del 30 novembre 2001 in luogo delle notifiche a tutte le parti ai sensi dell'art. 23 legge n. 87 del 1953.

Brescia, addì 30 novembre 2001

Il giudice: MOCCIOLA

02C0156

N. **115**

Ordinanza del 9 novembre 2001 emessa dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Sutherland Alan ed altri

Reati e pene - Pubblicizzazione senza autorizzazione di dispositivi medici - Sanzione penale - Irragionevole disparità di trattamento rispetto all'analoga condotta della pubblicizzazione senza autorizzazione di medicinali ad uso umano, attualmente configurata quale illecito amministrativo.

– D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46, art. 23, comma 2.
– Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Sull'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 23 comma secondo d.lgs. n. 46/1997, come modificato dall'art. 13 d.lgs. n. 95/1998 in relazione all'art. 3 Costituzione, sollevata dall'avvocato Alberto Moro Visconti, difensore di fiducia dell'imputato Riccardo Renzi, all'udienza dell'8 ottobre 2001;

OSSERVA

Sutherland Alan, Huen Silvia e Renzi Riccardo venivano citati in giudizio per rispondere il primo del reato di cui agli artt. 21, comma secondo e 23, comma secondo d.lgs. n. 46/1997, la seconda ed il terzo del reato di cui all'art. 57 c.p. in relazione agli articoli citati, nelle rispettive qualità e con le condotte specificate nei capi di imputazione che si allegano in copia.

Si svolgeva l'istruttoria dibattimentale, consistita nell'acquisizione di documentazione, nell'escussione dei testi citati dalle parti, nonché nell'esame dell'imputata Huen.

Al termine dell'istruttoria dibattimentale, l'avv. Alberto Moro Visconti, difensore dell'imputato Renzi, sollevava eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 23 comma secondo d.lgs. n. 46/1997, modificato dall'art. 13 d.lgs. n. 95/1998 in relazione all'art. 3 Cost., depositando in data 9 ottobre 2001 memoria in cancelleria ed illustrando la questione oralmente all'udienza del 9 novembre 2001; il p.m. ed i difensori degli imputati Sutherland ed Huen si associavano all'eccezione sollevata.

La questione di legittimità costituzionale è rilevante

Ritiene questo giudice che la questione sia rilevante per tutti gli imputati, in quanto tutti devono rispondere del reato previsto dalla norma della cui legittimità costituzionale si dubita.

Se, infatti, il secondo comma dell'art. 23 d.lgs. n. 46/1997 dovesse essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, non rimarrebbe alcuna imputazione per nessuno degli imputati: il Sutherland è chiamato a rispondere solo del reato in esame, la Huen ed il Renzi sono chiamati a rispondere del reato di cui all'art. 57 c.p. in relazione alla norma in esame e, quindi, anche l'imputazione *ex* art. 57 c.p. verrebbe a cadere, nel caso in cui la norma denunciata venisse dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale.

La questione non sarebbe rilevante se questo giudice ritenesse di poter considerare tacitamente abrogato l'articolo denunciato. Ma così non è, per i seguenti motivi.

Attualmente, nel nostro ordinamento esistono due norme che diplinano la pubblicizzazione senza autorizzazione di dispositivi medici (diversi da quelli di cui al comma 1 dell'art. 21 del d.lgs. n. 46/1997): una è la norma di cui all'art. 23, n. 46/1997 e l'altra è l'art. 201 T.U.L.S.

Il terzo comma dell'art. 201 cit, infatti, prevede la necessità di licenza (ora autorizzazione) del Ministero per l'interno (ora Ministro della sanità) per la pubblicità a mezzo stampa o in qualsiasi altro modo, concernente, tra l'altro, i presidii medico chirurgici.

Ai sensi dell'art. 1 d.P.R. 13 marzo 1986, n. 128 (Regolamento di esecuzione all'art. 189 del testo unico leggi sanitarie; il d.P.R. è stato abrogato dal d.P.R. 6 ottobre 1998, n. 392, ma la definizione dei presidi medico chirurgici può essere utilizzata, non essendo stata modificattda regolamenti successivi), i presidii medico chirurgici si dividono in tre gruppi: *A)* presidi chimici *B)* dispositivi medici *C)* diagnostici in vitro.

Pertanto, i dispositivi medici sono una delle tre categorie di presidii medici: l'art. 201 T.U.L.S., dunque, disciplinando la pubblicizzazione dei presidii medici, disciplina anche la pubblicizzazione dei dispositivi medici.

Ai sensi dell'art. 201 T.U.L.S., depenalizzato dall'art. 68 d.lgs. 31 dicembre 1999, n. 507, la pubblicizzazione senza autorizzazione dei dispositivi medici costituisce mero illecito amministrativo, mentre a norma dell'art. 23 d.lgs. n. 46/1997 la stessa condotta è sanzionata penalmente.

Il T.U.L.S. è una legge generale rispetto al d.lgs. n. 46/1997 in materia di dispositivi medici e rispetto al d.lgs. n. 541/1992 in tema di pubblicità dei medicinali ad uso umano.

I due decreti legislativi attuativi di altrettante direttive comunitarie (direttiva n. 93/42/CEE per i dispositivi medici e direttiva 92/28/CEE per i medicinali ad uso umano), infatti, hanno regolato in parte diversamente la materia dei dispositivi medici e dei medicinali ad uso umano rispetto al T.U.L.S. e si pongono come leggi speciali rispetto ad esso.

Fino all'emanazione del decreto legislativo sulla depenalizzazione, però, non si era creato alcun problema di coordinamento della materia che ci interessa, in quanto la sanzione penale prevista nel caso di pubblicizzazione illecita di prodotti era identica in tutti i casi, ossia nei casi già disciplinati dal Testo Unico e nei casi disciplinati dalla normativa più specifica.

Ora che, invece, il problema si pone, deve esaminarsi se lo stesso può essere risolto applicando i principi generali del diritto e del diritto penale in tema di abrogazione implicita o tacita di norme.

Una disposizione di legge può ritenersi implicitamente abrogativa di una disposizione precedente se è incompatibile con quella, in modo da rendere impossibile o contraddittoria l'applicazione contemporanea delle due norme considerate in rapporto tra loro.

Attualmente vi è una indubbia incompatibilità tra l'art. 201 T.U.L.S e l'art. 23 d.lgs. n. 46/1997, che rende impossibile e contraddittoria l'applicazione contemporanea delle due norme, ma, a parere di chi scrive, il conflitto non può essere risolto dal giudice ordinario mediante l'istituto dell'abrogazione tacita di norme, perché il d.lgs. n. 46/1997 si pone in una posizione privilegiata nell'ambito della gerarchia delle fonti normative rispetto all'art. 201 T.U.LS., per essere una legge speciale ed un decreto legislativo attuativo di una direttiva comunitaria.

Ad esempio, il decreto in parola pone anche un divieto di pubblicità per alcuni tipi di dispositivi medici (che possono essere venduti solo su prescrizione medica o essere impiegati con l'assistenza di un medico o di altro professionista sanitario, art. 21 d.lgs. cit.), divieto che non è previsto dalla normativa generale, risalente, peraltro, nella sua originaria formulazione, ad un Testo Unico del 1934 (e la materia dei presidii medici in generale ha subito evoluzioni tecniche notevoli da quell'epoca).

La questione, quindi, non può essere risolta dal giudice ordinario e deve essere rimessa alla Corte costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale non è manifestamente infondata

La norma di cui sopra sanziona penalmente la condotta di chi effettua pubblicità di dispositivi medici... senza l'autorizzazione di cui all'art. 21, comma 2 (dello stesso d.lgs.), mentre, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 31 dicembre 1999, n. 507, la fattispecie penale originariamente prevista la pubblicizzazione di medicinali ad uso umano senza autorizzazione è stata trasformata in violazione amministrativa (artt. 90 e 68 d.lgs. sulla depenalizzazione).

La pubblicizzazione di dispositivi medici senza autorizzazione e la pubblicizzazione di medicinali ad uso umano senza autorizzazione sono due condotte di eguale disvalore, lesive dello stesso bene o interesse giuridico e sempre trattate dal legislatore in modo identico, tanto che originariamente erano entrambe sanzionate penalmente con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione.

Le sanzioni penali, originariamente stabilite per entrambi i casi dall'art. 201, quinto comma T.U.L.S., sono state per entrambi i casi ribadite da decreti legislativi attuativi di normative comunitarie (d.lgs. n. 541/1992 attuativo della direttiva Cee n. 92/98 per i medicinali ad uso umano e d.lgs. n. 46/1997 attuativo della direttiva Cee n. 93/42 per i dispositivi medici).

La procedura prevista per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione in questione è identica nei due casi.

Pertanto, fino al momento dell'emanazione del decreto legislativo attuativo della legge delega sulla depenalizzazione, il legislatore ha mantenuto una uniformità di scelte in tema di protezione della collettività e del bene della salute in materia di pubblicità di medicinali e di dispositivi medici. Invece, improvvisamente, con l'emanazione della legge delega e, poi, del decreto legislativo sulla depenalizzazione, le due discipline si sono discostate in modo netto, nel senso che è stata depenalizzata la pubblicizzazione di medicinali senza autorizzazione ed è stato mantenuto il reato per la pubblicizzazione di dispositivi medici senza autorizzazione, con introduzione nell'ordinamento di una disparità di trattamento sanzionatorio riservato a fattispecie lesive in egual misura di uno stesso bene o interesse giuridico.

Il verificarsi di tale disparità non appare ragionevole, anche tenuto conto della «storia parallela» delle due ipotesi.

Si è operato un approfondito esame dei lavori preparatori alla legge delega 25 giugno 1999, n. 205 (di cui il d.lgs. 31 dicembre 1999, n. 507, è attuazione), che, all'art. 7, lettera *f* delega il Governo a trasformare in illeciti amministrativi i reati previsti dagli artt. 6 e 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 541 e dall'art. 201 T.U.L.S.

In nessun punto delle relazioni alla legge (del sen. Follieri e dell'on. Carotti) ed in nessun punto delle discussioni svoltesi presso la 2ª Commissione (Giustizia) e nelle aule delle due Camere è spiegata l'eventuale *ratio* della introdotta disparità di trattamento tra le due ipotesi di cui sopra, non essendovi stato, evidentemente, in argomento, alcun contrasto ed alcuna discussione nel corso dei lavori preparatori alla legge.

Pertanto, l'introdotta disparità di trattamento rimane non ragionevole e non spiegata dal legislatore. Ci troviamo, quindi, in uno di quei casi in cui la Corte costituzionale ha più volte ritenuto di intervenire, censurando il potere discrezionale del legislatore sotto il profilo della legittimità costituzionale, qualora lo stesso venga esercitato senza il rispetto del limite della ragionevolezza (tra le altre, Corte costituzionale, sentenza n. 409 del 1989, ordinanza 5 febbraio 1999, n. 21).

Si è ravvisata in tali casi, e si ritiene che sia ravvisabile nel presente caso, una arbitraria disparità di trattamento sanzionatorio, conseguente alla sopravvenuta produzione normativa, di disposizioni aventi identica obbiettività giuridica, con la conseguente violazione del dettato dell'art. 3 Costituzione.

Quindi, la sollevata questione non è manifestamente infondata.

La ritenuta non manifesta infondatezza appare con evidenza ancora maggiore se si rileva che, come sopra già esposto, attualmente, nel nostro ordinamento esistono due norme che disciplinano la pubblicizzazione senza autorizzazione di dispositivi medici: l'art. 23, secondo comma d.lgs. n. 46/1997 che sanziona penalmente la condotta e l'art. 201 T.U.L.S. che sanziona la condotta come mero illecito amministrativo. E si è osservato come il conflitto tra le due norme non possa essere risolto dal giudice ordinario.

In base a tali osservazioni, va ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del d.lgs. n. 46/1997 in relazione all'art. 3 Cost.,nella parte in cui prevede la pena dell'arresto fino a tre mesi e dell'ammenda da L. 200.000 a L. 1.000.000 in caso di violazione dell'art. 21 dello stesso d.lgs.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Costituzione e 23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, secondo comma d.lgs. 24 febbraio 1997, n. 46, in relazione all'art. 3 Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso, con conseguente sospensione del decorso del termine prescrizionale per tutti gli imputati;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento della Repubblica.

Milano, addì 9 novembre 2001.

Il giudice: CANNAVALE

02C0157

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651585/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

45-4105000020320

€ 5,60